

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

Gianluca Mainino

STUDI GIURIDICI
SULLA TABULA ALIMENTARIA
DI VELEIA



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-7916-926-4 - ISSN 2499-6491

Copyright 2019

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org/>>

In copertina:

Tabula Alimentaria di Veleia (dall'archivio di AGER VELEIAS [www.veleia.it])
per gentile concessione del suo editore Nicola Criniti)

Stampa: Logo

Premessa	p.	11
----------------	----	----

I

La *Tabula Alimentaria* di *Veleia* fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive

1. Gli <i>alimenta</i>	p.	13
2. La priorità delle istituzioni alimentari private	”	13
3. Alba e tramonto delle istituzioni alimentari pubbliche	”	16
4. Il valore della scoperta della <i>Tabula</i> di <i>Veleia</i>	”	21
5. Il contenuto dell’epigrafe <i>veleiate</i>	”	22
6. Il meccanismo dell’istituzione alimentare <i>traiana</i>	”	26
7. Il significato giuridico del documento	”	28
8. I custodi della virtuale perpetuità dell’istituzione	”	30
9. La <i>vexata quaestio</i> della <i>ratio</i> dell’istituzione	”	31
10. Alla ricerca della natura dell’operazione: l’appetibilità del . credito e la funzione dell’entità delle garanzie richieste	”	32
11. Una pluralità di scopi realizzata con un atto di evergetismo . scolpito nel bronzo in nome della <i>maiestas</i> imperiale	”	37

II

***Veleia*, Plinio il Giovane e la *Tabula Alimentaria* per il diritto romano**

1. <i>Veleia</i> per il diritto romano	p.	41
2. Una precisazione terminologica	”	43
3. Gli ‘ <i>alimenta</i> ’ di matrice privata e la peculiare diversità della «istituzione» realizzata da Plinio il Giovane	”	44

4. La <i>Tabula Alimentaria</i> di <i>Veleia</i> : descrizione generale	p.	51
5. La <i>Tabula Alimentaria</i> di <i>Veleia</i> : osservazioni sui suoi profili di somiglianza con la «istituzione» alimentare di Plinio il Giovane	”	53
6. La <i>Tabula Alimentaria</i> di <i>Veleia</i> : considerazioni su alcune questioni giuridiche di interpretazione del testo	”	56
7. La <i>ratio</i> degli ‘ <i>alimenta</i> ’ traianei	”	59

III Veleia e il diritto

1. <i>Iura e leges</i>	p.	63
2. Il diritto delle <i>personae</i>	”	66
3. L’organizzazione del territorio	”	70
4. Il diritto della <i>Lex Rubria de Gallia Cisalpina</i>	”	71
5. Il diritto della <i>Tabula Alimentaria</i>	”	73

IV Los *alimenta* en la antigua Roma: un modelo histórico de intervención para la garantía de un derecho humano

1. Introducción	p.	77
2. Una consideración preliminar	”	78
3. Los <i>alimenta</i> en la antigua Roma	”	79
4. Conclusiones	”	84

V El *exemplum* de Plinio el Joven en la antigua Roma: una liberalidad en favor de los niños pobres de su ciudad

1. Introducción	p.	85
2. La liberalidad de Plinio el Joven	”	86
3. Conclusiones	”	90

VI
Lo *status quaestionum* della *Tabula Alimentaria* di *Veleia*
alla luce della letteratura più recente

1. Prologo	p.	91
2. Le più rilevanti ricerche degli ultimi anni	”	92
3. Riconsiderazioni e contrappunti	”	94
Indice delle fonti	p.	105
Indice degli Autori	”	109

*Studi giuridici
sulla Tabula Alimentaria di Veleia*

Premessa

La *memoria* di tante vicende umane gradualmente si perde a causa del rapido e inarrestabile scorrere del tempo, che ci allontana da esse lasciandoci solo una tradizione parziale della versione dei fatti. Ciò, senza dubbio, dipende anche da quali e quante fonti ci sono pervenute, la cui lettura è però frequentemente influenzata dalla luce abbagliante emanata dai «vincitori» o dai «grandi», che spesso finiscono per passare negli annali come i soli che hanno fatto la Storia. Ma se è così, talora ne consegue che da quest'ultima resti in parte oscurata la *memoria* di quel che fecero tanti altri individui, che di quella Storia furono comunque interpreti.

Io credo che qualcosa del genere sia accaduto anche per la *Tabula Alimentaria* di *Veleia*, di cui per secoli moltissimi studiosi si sono primariamente preoccupati di ricostruire la tela, la cornice, lo sfondo e i minimi dettagli dei principali protagonisti posti in primo piano. Senonché, procedendo in tal modo, da parte dei più si è sovente tralasciato di mettere in adeguato risalto la presenza, in quel quadro, anche di altri personaggi minori o di secondo piano, che di quelle vicende furono comunque interpreti con un ruolo proprio e ugualmente degno di essere ricordato.

Perciò, per quanto possa significare il battito d'ala di una farfalla nell'universo, voglio dedicare le pagine del presente volume a tutte le persone subalterne, più umili e persino sconosciute, che in ogni dove e in ogni tempo hanno vissuto o sono morte accanto a chi ha fatto la Storia, ma poi sono state oscurate in diversa misura dall'ombra imponente di altri più noti e celebrati protagonisti.

Con minime variazioni formali sono raccolti in questa sede alcuni miei studi sulla *Tabula Alimentaria* di *Veleia* (qui anche citata con l'acronimo TAV), che avevo già pubblicato in varie riviste o opere collettive di difficile reperibilità, talune anche ben al di fuori del consueto circuito di consultazioni specialistiche in uso tra i giuromanisti, con lo scopo di rendere tali ricerche più conoscibili e accessibili a tutti, senza però stravolgerne completamente il testo ori-

ginario, nel frattempo già citato da altri studiosi proprio in quella versione. Nondimeno, nel riunire questi lavori presentandoli in ordine cronologico in un unico *corpus*, ho ritenuto comunque di poter cogliere l'occasione per operare alcuni minimi interventi di miglioramento formale e per rendere più schematica l'esposizione tramite l'inserimento di paragrafi titolati, là ove in origine essi erano solo numerati, e di un apparato di note a pie' di pagina, là ove in origine era stata prevista solo una nota bibliografica finale. E a chiusura del volume, volendo offrire anche un sintetico aggiornamento sulle più rilevanti ricerche apparse di recente in materia, ho poi aggiunto un ultimo breve saggio, inedito, in cui ho cercato di riesaminare lo *status quaestionum* maggiormente oggetto di discussione tra gli studiosi, riconsiderando, ribadendo o integrando il mio pensiero su alcuni aspetti interpretativi degli 'alimenta', sia di matrice privata che di matrice imperiale, a mio avviso più degni di nota.

La vita di ognuno di noi è contrassegnata da incontri, della cui importanza ci rendiamo davvero conto solo molto tempo dopo, quando riusciamo a unire i puntini. E io credo che forse le pagine che seguono non sarebbero mai esistite, se non avessi avuto un giorno il privilegio di conoscere e poi frequentare il professor Nicola Criniti, che ringrazio per avermi da par suo avvicinato alla *Tabula Alimentaria* ormai parecchi decenni fa e, soprattutto, per avermi accompagnato in queste mie ricerche aiutandomi coi suoi preziosi consigli e incoraggiandomi col suo grande carisma.

Molti altri vorrei qui poter ringraziare. Ma, come già una volta in passato, più per loro che per me preferisco non farlo, sicuro che ciascuno saprà ugualmente ritrovarsi da solo in queste righe e ciò, come un comune segreto, potrà valere ancor di più.

Infine, in occasione del ventesimo anno dalla prematura scomparsa del mio indimenticato maestro, professor Ferdinando Bona, avvenuta il 13 settembre 1999, mi sia consentito di ricordare anche Lui, perché fu proprio con Lui che iniziai a occuparmi per la prima volta dei profili giuridici della *Tabula Alimentaria* di Veleia. E fu sempre Lui, non molti anni dopo, a spiegarmi il vero senso del suo personalissimo *ex libris*, che chiude questa premessa riallacciandosi in certo qual modo alla sua apertura:

'Quis ego sum saltem, si non sum persona?'

I.

La Tabula Alimentaria di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive ()*

1. Gli alimenta

Un originale programma di assistenza pubblica in favore dell'infanzia che andò diffondendosi fra il I e il II secolo d. C. fu quello che prese nome dalla parola 'alimenta', intesa nel senso più largo del termine, vale a dire di ciò che serve per il sostentamento ed il mantenimento di una persona¹; e tale programma in tanto fu così denominato, in quanto proprio frumento o denaro venivano distribuiti, appunto a scopo alimentare, in favore di *pueri* e *puellae* indigenti, sia a spese dello Stato o meglio dell'imperatore, sia su iniziativa di privati².

2. La priorità delle istituzioni alimentari private

Invero, proprio ad un privato cittadino di nome *T. Helvius Basila*, senatore vissuto in età giulio-claudia, pare debba appartenere la più antica testimonianza conosciuta di istituzione alimentare. Un'iscrizione onoraria, eretta forse per

*) «Archivio Storico per le Province Parmensi», IV serie, XLIV, 1992, p. 345-375.

¹) Per questa accezione, si veda in particolare Iav. 2 *ex Cassio*, D. 34.1.6, e Scaev. 18 *digestorum*, D. 34.1.16.2; e ulteriormente si rimanda a «VIR.», I, Berlin, 1936, sv. 'alimentum', c. 344 ss.

²) Tale è la *summa divisio* delle istituzioni alimentari, adottata fin dall'inizio anche dalla maggioranza degli studiosi che si sono occupati dell'argomento: così ad esempio già W. KUBITSCHKEK, sv. 'alimenta', in «RE.», I, 2, 1894, p. 1484 ss., e E. DE RUGGIERO, in «Dizionario epigrafico di antichità romane», I, Roma, 1895, rist. 1961, sv. 'alimenta', p. 402 ss.

volontà dei cittadini di *Atina* o per desiderio della di lui figlia *Procula*, che ivi compare come dedicante, ci informa infatti che questo personaggio legò agli *Atinates* la somma di 400.000 sesterzi ‘*ut liberis eorum ex reditu, dum in aetate(m) pervenirent, frumentu(m) et postea sesterti(a) singula millia darentur*’³. Inoltre, numerose altre iscrizioni di epoca imperiale⁴ testimoniano la diffusione di simili istituzioni non solo in Italia⁵, ma anche nelle province⁶. In particolare, tra i diversi esempi di iniziative alimentari intraprese da privati si staglia uno dei vari atti di liberalità effettuati da Plinio il Giovane in favore della sua *respublica Comensium*: secondo quanto egli stesso ci fa sapere da una lettera scritta al-

³) Trattasi di «CIL.» 10.5056 (= «ILS.» 977). L’iscrizione lascerebbe intendere che *Basila* nel suo testamento avesse disposto un lascito di denaro in favore degli *Atinati*, affinché con gli interessi prodotti da questa somma fossero effettuate distribuzioni di frumento, e poi di denaro, a vantaggio dei loro figli. In base ai dati offerti dal testo epigrafico, l’istituzione alimentare di *Basila* sembrerebbe risalire all’epoca del principato di Caligola o di Nerone.

⁴) Un esauriente ed approfondito studio di queste iscrizioni, nel quadro di un più ampio lavoro in materia di testimonianze epigrafiche sulle fondazioni (tuttora in fase di completamento) è stato di recente compiuto da Andreina Magioncalda dell’Università degli Studi di Genova, che qui espressamente voglio ringraziare per la disponibilità dimostrata nel fornirmi alcune preziose anticipazioni della sua ricerca.

⁵) La documentazione epigrafica è al riguardo assai interessante, anche se spesso mutila e lacunosa. Si vedano ad esempio «CIL.» 10.6328 (= «ILS.» 6278), ove è ricordato che una certa *Caelia Macrina* aveva lasciato per testamento agli abitanti di *Tarracina* una considerevole somma, affinché dagli interessi di questa fossero tratte mensilmente quote prestabilite di denaro da distribuirsi a scopo alimentare ad un preciso numero di *pueri et puellae* della città; «CIL.» 14.350 e «CIL.» 14.4450, da cui si deduce che una certa *Agrippina* aveva disposto in favore della cittadinanza di *Ostia* un lascito testamentario in denaro, parte del quale doveva essere utilizzato per effettuare, grazie agli interessi, periodiche distribuzioni alimentari a beneficio di un gruppo di sole *puellae* locali; «CIL.» 11.1602 che sembra deporre per la realizzazione di una istituzione alimentare privata a *Florentia*; «AE.», 1972, p. 118, ove si rintraccia notizia di una iniziativa alimentare di carattere privato in favore di fanciulli a *Canusium*.

⁶) Per la penisola iberica si veda «CIL.» 2.1174, iscrizione onoraria del II secolo d.C. recante un *caput ex testamento* di una certa *Fabia Hadrianilla*, da cui si deduce che la testatrice aveva disposto per fedecommissio che dagli interessi di un suo lascito pecuniario fossero tratti periodicamente *alimenta* in favore di un gruppo misto di *pueri et puellae* di nascita libera, le quali ultime però avrebbero percepito un sussidio più elevato dei maschi. Per l’Africa si veda «CIL.» 8.980, che sembrerebbe deporre per l’esistenza di un’istituzione alimentare privata a *Curubis* e, ulteriormente, «CIL.» 8.1641 (= «ILS.» 6818), ove è fatta menzione di un *caput ex testamento* di tale *P. Licinius Papirianus*, dal quale risulta che quest’ultimo aveva lasciato per fedecommissio ai suoi concittadini una considerevole somma, affinché gli interessi prodotti da quel denaro fossero destinati a scopo alimentare secondo misure e modalità attentamente prestabilite (per un ampio commento di questa iscrizione, si veda poi M. CHRISTOL, A. MAGIONCALDA, *La fondazione di P. Licinio Papiriano da Sicca Veneria (CIL VIII 1641)*, in «L’Africa romana. Atti dell’VIII Convegno sull’Africa Romana», Sassari, 1991, p. 321 ss.).

l'amico Caninio Rufo⁷, Plinio vendette fittiziamente un proprio fondo alla *respublica Comensium*, dopodiché lo riacquistò gravato da un *vectigal* pari al 6% del suo valore, il cui importo sarebbe stato da lui versato ogni anno alla città 'in alimenta ingenuorum ingenuarumque'.

Chiedersi ora se la frequente testimonianza di queste istituzioni private – alcune di esse sorte anche prima che vedessero la luce quelle pubbliche – possa ragionevolmente ritenersi indizio sufficiente per poter affermare che queste ultime si siano sviluppate sul modello di quelle, è però problema mal posto. Probabilmente, né le prime istituzioni private poterono di per sé determinare l'ispirazione decisiva per le successive iniziative di carattere pubblico, né poi queste ultime poterono svilupparsi senza tener conto dell'esempio degli atti di beneficenza già sperimentati dai privati.

Il vero problema che qui si pone è in realtà un altro. La destinazione di un patrimonio autonomo ad uno scopo determinato con carattere di perpetuità – quale si riscontra in tutti gli esempi di istituzioni alimentari private di cui sopra si è detto – potrebbe portare a ritenere che qui si possa parlare di vere e proprie fondazioni dotate di personalità giuridica. Una simile conclusione invece deve assolutamente escludersi: come è noto, l'esperienza giuridica romana conobbe soltanto un concetto di fondazione – per così dire – «fiduciaria», ammettendo che venisse affidata ad un soggetto la titolarità di certi beni, affinché gli stessi o i loro redditi fossero destinati ad un certo scopo; ma essa non giunse alla consapevolezza di un concetto di fondazione come ente dotato di autonomia patrimoniale perfetta e quindi di personalità giuridica. Del resto, almeno per tutti i primi tre secoli dell'impero, la problematica delle fondazioni continuò ad appartenere quasi esclusivamente alla prassi e la giurisprudenza non mostrò in proposito particolari interessi elaborativi⁸. In diritto romano ogni impiego del termine «fondazione» deve essere

⁷ Si tratta dell'istituzione alimentare di cui Plinio il Giovane parla in *ep.* 7.18.2-3; ma si veda anche il riferimento alla medesima in «CIL.» 5.5262 (= «I.L.S.» 2927). Il sistema escogitato da Plinio era complesso ma ingegnoso: l'aver venduto e riacquistato il fondo giusto perché venisse gravato da un *vectigal* avrebbe garantito la virtuale perpetuità dello scopo prefigurato: ed inoltre, per il fatto che il *vectigal* sarebbe apparso largamente inferiore rispetto ai profitti che potevano essere garantiti da quel fondo, egli avrebbe sempre potuto trovare un acquirente in caso avesse deciso di venderlo. Per ulteriori spunti e commenti, si veda A.N. SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny*, Oxford, 1966, rist. 1985, p. 422 ss. Ma la figura e gli atti di liberalità di Plinio il Giovane non cessano di destare ancora grande interesse fra gli studiosi: proprio dell'istituzione pliniana e di altre forme di evergetismo pubbliche e private si è parlato nel corso di un seminario svoltosi ad Atri nell'ottobre del 1992 nel quadro della attività dello «IASPAD.».

⁸ In questo senso già B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, p. 327 ss., E.F. BRUCK, *Les facteurs moteurs de l'origine et du développement des fon-*

inteso semplicemente in senso convenzionale, per ricomprendere tutti i mezzi con cui i Romani intesero destinare dei beni ad una finalità perpetua. Se quindi è vero che certamente nel I e II secolo d.C. non era conosciuto un concetto di fondazione in senso moderno, proprio le istituzioni alimentari – insieme con quelle a carattere funerario⁹ – ci mostrano come il mondo romano cercasse comunque, battendo altre strade, di individuare le soluzioni giuridiche più idonee per conseguire il medesimo risultato finale della perpetuità delle prestazioni. In tale lento e tortuoso percorso, l’iniziativa alimentare comense posta in essere da Plinio il Giovane potrebbe allora proporsi, per contenuto e tipologia, come punto di raccordo fra le prime istituzioni private di fonte testamentaria e le successive istituzioni pubbliche di età traianea: ma questa per ora rimane solo un’ipotesi e meriterebbe di essere meglio verificata e discussa in altra sede¹⁰.

3. Alba e tramonto delle istituzioni alimentari pubbliche

Controverse ed incerte sono le origini della prima istituzione alimentare pubblica, perché diversi imperatori si contendono la primogenitura del programma: Domiziano, Nerva, Traiano¹¹.

dations grecques et romaines, in «RIDA.», II, 1955, p. 165, F. DE VISSCHER, *Les fondations privées en droit romain classique*, in «RIDA.», II, 1955, p. 197 s. e p. 203 ss., R. FEENSTRA, *Le concept de fondation du droit romain classique jusqu'à nos jours: théorie et pratique*, in «RIDA.», III, 1956, p. 246 ss., e M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, Firenze, 1966, p. 138 s. Ma più in generale sul problema delle fondazioni in diritto romano, si vedano G. LE BRAS, *Les fondations privées du Haut-Empire*, in «Studi S. Riccobono», III, Milano, 1936, p. 23 ss., R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, I, Torino, 1959, p. 176 e p. 263 e B. SANTALUCIA, «Fondazione (dir. rom.)», in «ED.», XVII, Milano, 1968, p. 774 s.

⁹⁾ Si pensi per tutte alla fondazione funeraria descritta nel testamento di tale *Iunia Libertas*, il cui contenuto ci è noto grazie ad un’epigrafe sepolcrale pubblicata in «AE.», 1940, 94.

¹⁰⁾ Proprio chi scrive si ripropone di poter dedicare all’ipotesi accennata nel testo un più esteso ed adeguato approfondimento, analizzando gli interessanti rapporti intercorrenti fra le istituzioni alimentari private conosciute, l’istituzione alimentare pliniana e gli ‘alimenta’ traianei descritti dalla *Tabula Alimentaria di Veleia*.

¹¹⁾ Due brani della *Historia Augusta* (*Hadr.* 7.8 e *Pert.* 9.3) e un passo degli escerti di Cassio Dione (*hist. Rom.* 68.5.4) ascrivono a Traiano se non la creazione, quanto meno la diffusione del programma. Ma alcuni autori (come J. ASBACH, *Römisches Kaisertum und Verfassung bis auf Traian*, Berlin, 1896, p. 188, e P.L. STRACK, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts*, Berlin, 1931, I, p. 138), ritengono, sulla base di *Plin., paneg.* 28.2, che una iniziativa simile a quella traianea fosse già stata intrapresa da Domi-

Le opinioni della maggior parte degli studiosi sembrano orientarsi sul nome di Nerva, il quale avrebbe assunto per primo qualche iniziativa, ma successivamente non avrebbe avuto il tempo se non per darvi solo parziale impulso¹².

Il perfezionamento e la più estesa diffusione degli *'alimenta'* spettarono invece a Traiano, il quale pose in essere «il più ampio programma di assistenza pubblica a lungo termine in favore dell'infanzia, mai messo in atto in tutta l'antichità»¹³: non solo, infatti, appena divenuto imperatore dispose che 5000 fanciulli fossero ammessi, per la prima volta assieme agli adulti, alle distribuzioni gratuite di frumento pubblico in Roma, ma soprattutto proseguì il disegno di Nerva, fondando lungo la penisola italica numerose istituzioni alimentari¹⁴.

ziano. A Nerva quale fondatore degli *alimenta* si riferisce esplicitamente Aurelio Vittore (*epit. de Caes.* 12.4) e sempre a Nerva sembrerebbe far pensare una moneta dell'anno 97 d.C., raffigurante l'imperatore seduto sulla *sella curulis* con la mano tesa verso una donna e fra loro un bambino ed una bambina con sopra la scritta *'Tutela Italiae'* (così descrive la moneta R. COHEN, *Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain*, II, Paris, 1885, rist. Graz, 1956, nr. 2, p. 12; mentre sembra nutrire qualche perplessità sull'identità dell'imperatore raffigurato H. MATTINGLY, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*, III, London, 1936, p. 49); ma è pur vero che il simbolismo monetario alludente agli *alimenta* non era meno diffuso negli anni del principato traiano (si pensi in particolare alle monete di età traiana con la scritta *'alimenta Italiae'* e *'Italia restituta'* o *'restituta Italia'* pubblicate in COHEN, *op. cit.*, nr. 2, p. 18 e nr. 35, p. 51; e al riguardo si veda anche G.G. BELLONI, *Le monete di Traiano*, Milano, 1973, p. 13, p. 40 e p. 44).

¹² In effetti, non è aprioristicamente affatto da escludere l'ipotesi che, essendo stato il regno di Nerva troppo breve per permettere il pieno sviluppo di un'istituzione così complessa come gli *alimenta*, la tradizione abbia trasferito l'attribuzione dell'origine del programma all'imperatore durante il cui regno la realizzazione di esso fu completata. Guardano così a Nerva quale probabile fondatore degli *alimenta* pubblici KUBITSCHKEK, *'Alimenta'*, cit., p. 1485, DE RUGGIERO, *'Alimenta'*, cit., p. 402, A.M. ASHLEY, *The «Alimenta» of Nerva and his successors*, in «English Historical Review», XXVI, 1921, p. 5 s., R. PARIBENI, *Optimus Princeps*, I, Messina, 1926, rist. New York, 1975, p. 137, A. GARZETTI, *Nerva*, Roma, 1950, p. 73, L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 761 s. e nt. 299, V.A. SIRAGO, *L'Italia agraria sotto Traiano*, rist. Napoli, 1991, p. 276, E. LO CASCIO, *Gli alimenta, l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma*, in «RAL.», XXXIII, 1978, p. 311 e nt. 1, W. ECK, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München, 1979, p. 146, nt. 1 e 2, R. DUNCAN-JONES, *The economy of the Roman Empire*², Cambridge, 1982, p. 291 ss., G. PUGLIESE, *Assistenza all'infanzia nel principato e 'piae causae' del diritto romano cristiano*, in «Sodalitas. Studi A. Guarino», VII, Napoli, 1984, p. 3175 s., N. CRINITI, *La tabula Alimentaria di Veleia*, Parma, 1991, p. 250 s., e S.L. DYSON, *Community and society in Roman Italy*, Baltimore-London, 1992, p. 216.

¹³ La definizione è di ECK, *op. cit.*, p. 146.

¹⁴ La notizia sull'estensione anche ai fanciulli delle distribuzioni di frumento pubblico a Roma viene da Plin., *paneg.*, 28.4. Per quanto riguarda invece le istituzioni alimentari, la principale documentazione del programma traiano è tutta epigrafica: «CIL.»

Molto meno si sa sulle iniziative degli imperatori successivi. Un brano della *Historia Augusta* lascerebbe intendere che gli ‘*alimenta*’ ebbero con Adriano un ‘*incrementum liberalitatis*’, ma l’interpretazione della fonte rimane oscura e non consente di stabilire con certezza in che cosa sia consistito l’operato di questo imperatore¹⁵. Vi è però un passo di Ulpiano contenuto nel Digesto che potrebbe contribuire a chiarire il significato del brano della *Historia Augusta*: si tratta di Ulp. 2 *fideicommissorum* D. 34.1.14.1, il cui esame peraltro non può prescindere dalla lettura anche del precedente D. 34.1.14.pr.¹⁶.

11.1147 è la nota *Tabula Alimentaria di Veleia*; «CIL.» 9.1455 è l’altra grande tavola di bronzo, meglio conosciuta come *Tabula dei Ligures Baebiani* appunto perché concernente un’istituzione alimentare traiana in favore di *pueri et puellae* di quella *colonia* del Beneventano; «CIL.» 6.1492 è il così chiamato decreto municipale di *Ferentinum*, che sembrerebbe documentare un’istituzione alimentare traiana risalente ai primi anni del II secolo d.C.; «CIL.» 9.5825 è una breve iscrizione onoraria, che insieme con i frammenti di «CIL.» 9.5849 e di «CIL.» 9.5859 sembra far riferimento ad un’istituzione alimentare traiana realizzata in qualche località dell’Appennino marchigiano; «CIL.» 11.4351 è un’altra breve iscrizione onoraria, che sembra deporre per la probabile fondazione di un’istituzione alimentare ad *Ameria*; «CIL.» 10.6310 costituisce l’unica traccia di un’istituzione alimentare pubblica presso il *municipium* di *Tarracina*, ove è già conosciuta l’istituzione alimentare privata di *Caelia Macrina* (si veda *supra*, nt. 5).

¹⁵ Trattasi di H.A., *Hadr.* 7.8, ove si afferma che Adriano ‘*pueris ac puellis, quibus etiam Traianus alimenta delulerat, incrementum liberalitatis adiecit*’. Forse le elargizioni furono estese anche ad altre località: così DE RUGGIERO, ‘*Alimenta*’, cit., p. 403. Altri (come SIRAGO, *L’Italia agraria sotto Traiano*, cit., p. 296, nt. 4) ha ritenuto che forse Adriano decise la realizzazione di iniziative alimentari pubbliche anche al di fuori della penisola italiana, come potrebbe dimostrare ad esempio un’iscrizione ateniese avente tutte le caratteristiche di una tavola alimentare («CIA.» 3.61). Da ultimo ECK, *op. cit.*, p. 150 s., nt. 21, ha pensato ad un ampliamento della cerchia dei beneficiari o ad un rialzamento delle aliquote alimentari. Ma nessuna di queste ipotesi riesce del tutto convincente, se non altro perché si resta sempre nel campo delle congetture.

¹⁶ Ulp. 2 *fideicommissorum*, D. 34.1.14.pr.-1 ‘*Mela ait, si puer vel puellae alimenta relinquuntur, usque ad pubertatem debent. sed hoc verum non est: tamdiu enim debentur, donec testator voluit, aut, si non paret quid sentiat, per totum tempus vitae debebuntur. Certe si usque ad pubertatem alimenta relinquuntur, si quis exemplum alimentorum, quae dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi, sciat Hadrianum constituisse, ut pueri usque ad decimum octavum, puellae usque ad quartum decimum annum alantur, et hanc formam ab Hadriano datam observandam esse imperator noster rescripsit. sed etsi generaliter pubertas non sic definitur, tamen pietatis intuitu in sola specie alimentorum hoc tempus aetatis esse observandum non est incivile*’. L’opinione di *Fabius Mela*, giureconsulto vissuto ai tempi di Augusto e di Tiberio, è più volte riferita da Ulpiano, ma dal modo in cui sono effettuate tali citazioni si ritiene in dottrina che questi non avesse avuto probabilmente a disposizione le opere originali del giurista augusteo (si veda per tutti C. FERRINI, *Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani*, in *Opere di Contardo Ferrini – cur. E. Albertario –*, II, Milano, 1929, p. 12 s.). Meno verificabile invece l’ipotesi formulata da G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano, 1963, p. 31, secondo cui Ulpiano non avrebbe forse conosciuto direttamente il contenuto della costituzione di Adriano, ma l’avrebbe desunto solo dal più recente rescritto. Quanto all’identificazione dell’‘*imperator noster*’ di

La struttura del luogo ulpiano lascia intravedere una sorta di rappresentazione dicotomica del problema del termine finale degli *alimenta*, che erano lasciati per testamento in favore di singoli ‘*pueri*’ o ‘*puellae*’: la soluzione indicata da Ulpiano dipendeva infatti a seconda che il lascito testamentario fosse privo di una determinazione di tempo (pr.), o fosse stato disposto fino al raggiungimento della pubertà (§ 1).

Che il giurista Mela, citato da Ulpiano nell’ambito della prospettazione della prima fattispecie, non si riferisse ad una vera e propria istituzione alimentare, sembrerebbe discendere dall’uso del singolare ‘*puero vel puellae*’ e dall’uso del verbo ‘*reliquantur*’ (anziché ‘*dabantur*’, che è impiegato dopo con riferimento agli *alimenta* pubblici). Quando invece Ulpiano passa a risolvere la seconda fattispecie prospettata, la quale concerne sempre la materia degli ‘*alimenta*’ lasciati per testamento in favore di singole persone, il giurista severiano si rifà, come per analogia, al precedente ‘*exemplum alimentorum, quae dudum pueris et puellis dabantur*’ – cioè alla disciplina degli ‘*alimenta*’ pubblici che erano stati istituiti da Traiano – per richiamare la più estensiva configurazione (*formam*) dei limiti di età degli ‘*alimentarii*’, che con riguardo agli ‘*alimenta*’ pubblici era stata stabilita da Adriano per mezzo di una costituzione di carattere generale. E il giurista rafforza ulteriormente il suo parere con la citazione di un’analoga soluzione adottata in un rescritto da Caracalla, il quale dovette risolvere un caso di specie che, dato il contesto, tutto lascia ritenere riguardasse ancora una volta la materia degli ‘*alimenta*’ pubblici.

Alla luce di quanto ci fa sapere Ulpiano, quindi, potrebbe così trovare spiegazione il citato passo della *Historia Augusta* concernente Adriano, potendosi riconoscere in quell’*incrementum liberalitatis*’ a lui riferito la circostanza dell’emanazione della costituzione imperiale ricordata dal giurista; sfugge però alla nostra conoscenza se l’intervento dell’imperatore fosse stato dettato dall’insorgere di troppo frequenti controversie inerenti alla durata del diritto agli ‘*alimenta*’ pubblici, o se esso fosse derivato da un semplice gesto di liberalità del principe.

cui parla Ulpiano, il confronto con altri frammenti estratti dai suoi 6 libri *fideicommissorum* lascerebbe intendere che si tratti dell’imperatore Caracalla (si veda al riguardo H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle a.S., 1908, p. 117). Da segnalare che l’ultima parte di D. 34.1.14.1 è da più autori ritenuta interpolata (si veda da ultimo R. ASTOLFI, *Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano*, III, Padova, 1979, p. 113): considero l’ipotesi plausibile, apparendomi del resto più verosimile che l’eccezionalità della statuizione fosse stata sottolineata proprio dai compilatori giustiniani, atteso che il problema della determinazione della *pubertas* – che, come scritto nel passo, ‘*generaliter non sic definitur*’ – era stato definitivamente risolto proprio da Giustiniano in C.I. 5.60.3 (*Imp. Iustinianus A. Menae pp.*).

Con riguardo al periodo posteriore all'età di Adriano, risulta da fonti storiche ed epigrafiche che Antonino Pio fondò una istituzione alimentare per sole fanciulle in onore della moglie morta ed intraprese altre iniziative alimentari a *Tifernum Mataurense, Calis, Urbinum, Sestinum e Cupra Montana*¹⁷. Successivamente, anche Marco Aurelio sembrò mostrare qualche interesse per lo sviluppo degli *'alimenta'*, istituendo in occasione del matrimonio della figlia Lucilla con L. Vero una fondazione alimentare in favore di *'pueri et puellae'* di nuova denominazione ed alla morte della moglie Faustina un'altra fondazione alimentare in favore di un gruppo di *'novae Faustinae'*¹⁸.

Già con Commodo, però, ebbe inizio il declino dell'istituto, come dimostrerebbe una fonte relativa al principato di Pertinace, la quale riferisce che solo grazie alla *'obdurata verecundia'* di quest'ultimo furono pagati gli interessi alimentari di un'istituzione pubblica che erano dovuti da ben nove anni¹⁹: ma proprio il fatto che in tale fonte si rintracci un'esplicita allusione ad *'alimentaria compendia'* dovuti *'ex instituto Traiani'* lascerebbe intendere quanto meno che il programma alimentare traiano avesse ricevuto un regolare impulso sin quasi al termine del II secolo d.C. Dopodiché, sulla scorta della interpretazione del passo di Ulpiano che si è sopra compiuta nel testo²⁰, la testimonianza di un rescritto di Caracalla proprio in materia di *'alimenta'* pubblici potrebbe consentire di ritenere che anche al tempo di questo imperatore le istituzioni alimentari pubbliche fossero ancora in qualche modo funzionanti. Un brano della *Historia Augusta* ci informa peraltro che poco più tardi una nuova istituzione alimentare fu fondata da Alessandro Severo in onore

¹⁷ Ciò si evince da H.A., *Anton. P.* 8.1 e dalle brevi iscrizioni onorarie rispettivamente di «CIL.» 9.5700, «CIL.» 11.5956, «CIL.» 11.5957, «CIL.» 11.5989 e «CIL.» 11.6002 tutte relative a località dell'Italia centro-settentrionale.

¹⁸ Ciò sembrerebbe lecito dedurre dalla lettura di alcuni brani della *Historia Augusta* (H.A., *M. Anton. phil.* 7.8, 11.2, 26.6) nonché da un'iscrizione onoraria ritrovata nel Lazio («CIL.» 14.4003).

¹⁹ H.A., *Pert.* 9.3: *'alimentaria etiam compendia, quae novem annorum ex instituto Traiani debebantur, obdurata verecundia sustulit (scil. Pertinax)'*. L'interpretazione del passo è però discussa: KUBITSCHKEK, *'Alimenta'*, cit., p.1487, DE RUGGIERO, *'Alimenta'*, cit., p. 403 e SIRAGO, *L'Italia agraria*, cit., p. 297, annoverano Pertinace tra i detrattori dell'istituto; suggerisce invece ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 152 ss. (seguito anche da PUGLIESE, *Assistenza all'infanzia*, cit., p. 3181) di leggere *'sustulit'* non nel senso di «cancellò», bensì in quello di «si accollò» gli interessi precedentemente non pagati. Concordo con quest'ultima opinione che tende a confermare ancora un periodo di momentanea fortuna per gli *alimenta* pubblici, per il fatto che anche dopo il principato di Pertinace troviamo altre fonti che documentano la fondazione di nuove istituzioni alimentari pubbliche (si veda *infra*, nt. 21) o comunque il funzionamento di quelle già esistenti ancora sino alla fine del III secolo d.C. (si veda *infra*, nt. 22).

²⁰ Ulp. 2 *fideicommissorum*, D. 34.1.14.1, al cui riguardo si veda anche *supra*, nt. 16.

della madre *Iulia Mammea*²¹ ed alcuni indizi della virtuale sopravvivenza di queste istituzioni pubbliche si possono trovare ancora sino alla fine del III secolo d.C.²². Della loro definitiva scomparsa siamo fatti certi solo da una costituzione imperiale di Costantino del 315 d.C. nella quale, pur essendo il suo contenuto relativo alle misure di assistenza da prendere per il sostentamento dell'infanzia, non è fatta più alcuna menzione degli 'alimenta'²³.

4. Il valore della scoperta della *Tabula di Veleia*

Del più preciso contenuto delle istituzioni alimentari pubbliche ben poco però ci sarebbe dato sapere, se nel 1747 non fosse stata ritrovata la *Tabula Alimentaria di Veleia*²⁴: quella che è stata a ragione definita «da tavola alimentare per eccellenza»²⁵ e che costituisce senza dubbio la più completa fonte di cognizione unitaria sull'argomento²⁶.

²¹) H.A., *Alex. Sev.* 57.7.

²²) Per un elenco delle testimonianze epigrafiche mostranti la diffusione degli *alimenta* di tipo pubblico, si veda DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 340, e per alcuni aggiornamenti anche ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 156, nt. 46.

²³) C.Th. 11.27.1, *Imp. Constantinus A. ad Ablavium*.

²⁴) Per ragioni di comodità indicherò d'ora in poi la *Tabula Alimentaria di Veleia* con l'abbreviazione TAV. Quanto al toponimo 'Veleia' con una sola elle, esso sembra per varie ragioni da ritenersi preferibile rispetto alla grafia con elle geminata: sulla questione si veda A. DEGRASSI, *Veleia o Velleia?*, in «Studi Veleiati. Atti e memorie del 1° Convegno di studi storici ed archeologici», Piacenza, 1955, p. 71 ss. Sulle vicende del ritrovamento della TAV fino alla sua pubblicazione sul '*Corpus Inscriptionum Latinarum*', si veda per tutti l'accurata ricostruzione compiuta da CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 11 ss. L'intero testo della TAV, oltre che nell'edizione di E. BORMANN in «CIL.» 11.1147, è riprodotto solo da CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 85 ss., con trascrizione moderna completa, traduzione italiana a fronte ed ampio apparato critico, mentre la mera *praescriptio* e solo alcune *obligationes* esemplificative sono riportate da H. DESSAU in «I.L.S.» 6675; C.G. BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*⁷ (ed. O. GRADENWITZ), Tübingen, 1909, rist. Aalen, 1969, nr. 145 a, p. 346 ss.; P.F. GIRARD, *Textes de droit romain*⁶ (ed. F. SENN), Paris, 1937, p. 838 ss., riedito come P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*⁷ (cur. V. Giuffrè), Napoli, 1977, II, nr. 16, p. 164 ss.; E.M. SMALLWOOD, *Documents illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian*, Cambridge, 1966, nr. 436, p. 139 ss.; «Fontes iuris Romani anteiustiniani» (ed. G. Baviera, C. Ferrini, G. Furlani, S. Riccobono), III, Florentiae, 1969, nr. 116, p. 373 ss., e K.-P. JOHNE, J. KÖHN, V. WEBER, *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches*, Berlin, 1983, p. 360 ss.

²⁵) Così F.G. DE PACHTERE, *La Table hypothécaire de Veleia: étude sur la propriété foncière dans l'Appennin de Plaisance*, Paris, 1920, p. 1.

²⁶) La TAV, oltre che per l'ampiezza del suo contenuto (circa 35.000 caratteri incisi: così secondo CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 69), merita questo primato anche perché è

5. Il contenuto dell'epigrafe veleiate

Questa epigrafe, anzitutto, ci informa di due diversi stanziamenti finanziari – più uno²⁷ – effettuati a Veleia dall'imperatore Traiano 'ut, ex indulgentia optimi maxime principis (...), pueri puellaeque alimenta accipiant'²⁸: il primo in ordine di tempo pari a 72.000 sesterzi, il secondo invece pari a 1.044.000 sesterzi²⁹, mentre è da notare che nella tavola veleiate essi appaiono registrati in ordine cronologico inverso, e rispettivamente cioè in TAV VII 31 ss. quello anterio-

l'unica testimonianza epigrafica in tema di *alimenta* pubblici il cui testo ci sia pervenuto integro ed effettivamente completo; così non è, ad esempio, per l'altrettanto famosa *Tabula* dei *Ligures Baebiani* di «CIL.» 9.1455, che presenta una grande lacuna nella parte destra dello specchio epigrafico: altri frustuli di tavola bronzea «CIL.» 11.1149 e «CIL.» 11.1151 furono ritrovati, sempre a Veleia, forse a testimonianza di una iniziativa alimentare addirittura precedente rispetto a quelle descritte dalla TAV, ma l'analisi di tali reperti consente soltanto qualche debole congettura. Il vivo interesse – davvero pluridisciplinare – destato dalla TAV appare documentato da una letteratura sterminata: una copiosa ed esauriente bibliografia degli studi compiuti sulla TAV ed inerenti alle più svariate questioni geografiche, topografiche e toponomastiche, onomastiche prosopografiche, giuridiche, storiche, economiche e sociali sollevate dalla grande epigrafe veleiate è offerta da CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 295 ss.; e al riguardo si veda ancora N. CRINITI, *Economia e società sull'Appennino piacentino: la Tavola Alimentaria Veleiate*, in «Storia di Piacenza», I.2., Piacenza, 1990, p. 907 ss. e I.3 tav. 20.

²⁷ In TAV III 52-53 si fa cenno ad uno schema alimentare probabilmente precedente, portato a termine da un certo *T. Pomponius Bassus* (si veda *infra*, nt. 30), personaggio ricordato anche nell'epigrafe *Ferentinum* (si veda *supra*, nt. 14). Non solo, ma sempre ad uno schema precedente di *T. Pomponius Bassus* sembra anche alludere il riferimento fatto in «CIL.» 11.1149 b. 4 (si veda *supra*, nt. 26) a tale *L. Annius Rufinus*, che tutto lascia pensare essere il medesimo *L. Annius Rufinus* di TAV III 52-53. Sul punto si veda segnatamente DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 333 ss.

²⁸ E' questa, senza l'elenco dei vari *cognomina ex virtute* di Traiano, l'enunciazione del programma alimentare riportata dalla *praescriptio* in TAV A 1-2 e TAV VII 31-32.

²⁹ La differenza quantitativa tra i due stanziamenti potrebbe forse spiegarsi con la considerazione che Traiano avesse pensato di intraprendere la realizzazione di un programma alimentare ben più ambizioso ed esteso solo in un momento successivo e si potrebbe essere tentati di ipotizzare che ciò magari fosse avvenuto quando Traiano poté disporre del cospicuo bottino delle vittoriose campagne di Dacia e delle enormi quantità d'oro provenienti proprio dalle miniere daciche (sull'entità di questi introiti, si veda per tutti T. FRANK, *An Economic Survey of Ancient Rome*, V, Chicago, 1940, rist. Paterson - New Jersey 1959, p. 65 ss.). Ma l'ipotesi non convince, soprattutto sulla base della datazione delle altre istituzioni alimentari traianee di nostra conoscenza (si veda *supra*, nt. 14), le quali sono per la maggior parte anteriori alla vittoria dacica.

re e in *praescriptio* A 1 ss. quello posteriore³⁰.

Tali notevoli somme, però, non confluivano direttamente nelle casse delle finanze municipali, in maniera cioè che immediatamente fosse possibile attingere ad esse per effettuare le distribuzioni alimentari, oppure – come già si faceva per le istituzioni private – in maniera che il denaro per gli ‘*alimenta*’ fosse ricavato dagli interessi pagati su dette somme dalla stessa municipalità³¹. Data la misura degli stanziamenti previsti, con l’adozione di tali sistemi è da credere che gran parte delle somme sarebbero rimaste giacenti e improduttive per lunghissimo tempo, proprio perché la loro destinazione presupponeva in impiego modico e graduale; ed inoltre, nell’un modo esse sarebbero prima o poi inevitabilmente venute meno (e con loro anche le ambiziose finalità del programma imperiale), nell’altro rimane arduo pensare che le municipalità potessero autonomamente assicurare per tanto tempo l’esecuzione di un sì vasto programma³². Perciò la perpetuità – almeno virtuale – di queste finalità fu perseguita attraverso l’elaborazione di una più complessa ed articolata operazione.

La distribuzione degli *alimenta* traianei era imperniata sulla concessione

³⁰ Di siffatta strana inversione, e quindi dell’effettiva cronologia dei due distinti schemi alimentari della TAV, fornisce un primo chiaro indizio l’analisi della titolatura imperiale riportata all’inizio di ciascuno schema: in TAV VII 32-33 Traiano risulta portare esclusivamente il *cognomen ex virtute* di *Germanicus* e non ancora anche quello di *Dacicus* testimoniato solo verso la fine del 102 d.C.; invece, fra i *cognomina ex virtute* riferiti in TAV A 2 questi appellativi appaiono entrambi, mentre mancano sia quello di *Optimus* ricevuto nel 114 d.C., sia quello di *Parthicus* ricevuto nel 116 d.C. Ulteriormente, da TAV VI 31 si evince che lo schema riportato per secondo fu demandato alla cura di *C. Cornelius Gallicanus, consul suffectus*, nell’84 d.C., mentre con riguardo al primo schema riportato nella TAV si ritrova più volte nel testo il nome del console *T. Pomponius Bassus, consul suffectus* nel 94 d.C., il quale probabilmente dovette continuare l’opera di *C. Cornelius Gallicanus* (con cui tra l’altro è citato in TAV III 12-13, in seconda posizione, nell’ambito di una *obligatio praediorum* effettuata da tale *C. Coelius Verus*, quest’ultimo a sua volta già partecipante allo schema curato da *C. Cornelius Gallicanus* come si legge in TAV VII 37-44). Potrebbe così ritenersi che il primo schema – registrato però per secondo – sia stato posto in essere fra il 99 e il 101 d.C., mentre il secondo – pur registrato per primo – fra il 107 e il 113 d.C.: così conclude CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 253 ss. Quanto alla spiegazione dell’inversione cronologica dei due schemi riportati dalla TAV, essa potrebbe risiedere nella ragione di voler porre subito in risalto – e cioè in prima posizione – il gesto di liberalità più appariscente e notevole, anche se cronologicamente posteriore.

³¹ Quest’ultimo, ad esempio, era lo schema prefigurato dalle istituzioni alimentari private come quella realizzata da *T. Helvius Basila* (si veda *supra*, nt. 3).

³² La preoccupazione che quantità di ‘*pecuniae publicae*’ rimanessero ‘*otiosae*’ per le difficoltà di un proficuo e sicuro investimento ed il timore che le municipalità potessero perfino dilapidare il denaro loro affidato sono temi ricorrenti nell’epistolario di Plinio il Giovane: si veda in particolare *ep.* 10.54 e la replica di Traiano in *Plin.*, *ep.* 10.55; ma si veda anche *Plin.*, *ep.* 7.18.1.

di un prestito di denaro liquido da parte del *fiscus*³³ a titolo di mutuo non gratuito³⁴, a fronte del quale ciascun interessato mutuatario era tenuto a fornire un'adeguata garanzia prediale³⁵ sulla cui base sarebbe stata calcolata l'esat-

³³ Il termine '*fiscus*' non compare sulla TAV, ma che le somme dei prestiti dovessero provenire dalle casse del fisco imperiale sembra evidente per una serie di ragioni. L'uso del termine '*fiscus*' in significato unitario da parte di scrittori come Seneca e Plinio il Vecchio (Sen., *ben.* 4.39.3 e 7.6.3, Plin. Sen., *nat. Hist.* 6.22.84 e 12.25.113 e 123) fa ritenere che già intorno alla metà del I secolo d.C. la coscienza sociale conoscesse la contrapposizione tra '*aerarium*' e '*fiscus*'. Circa il controverso problema dell'origine di quest'ultimo, sembra potersi indicare il momento fondamentale del suo costituirsi forse già nell'età di Claudio, sotto il quale imperatore era stato creato un primo ufficio centrale autonomo per la gestione dei beni facenti capo al principe ed era stato emanato un senatoconsulto istitutivo di una giurisdizione speciale per i processi relativi a quei beni (si vedano Tac., *ann.* 12.60.1 e Suet., *Claud.* 12.3). A Nerva è fatta poi risalire l'istituzione di un '*praetor fiscalis, qui inter fiscum et privatos ius diceret*' (si veda Pomp. *l. sing. Ench.*, D. 1.2.2.32) e ad Adriano la creazione di una speciale forma di assistenza processuale demandata a funzionari e privati, i quali assumono la qualifica di '*advocati fisci*' (si veda H. A., *Hadr.* 20.6). Assai più interessante ai nostri fini è però un passo di Ulpiano (Ulp. 5 *de omnibus tribunalibus*, D. 2.15.8.19) nel quale si fa cenno ad una giurisdizione fiscale di procuratori imperiali competenti anche in materia di '*transactiones alimentorum (...)* scilicet si a *fisco petantur alimenta*': il che potrebbe lasciare ritenere che fosse proprio il '*fiscus*' la fonte da cui doveva provenire il denaro necessario per il funzionamento degli '*alimenta*' pubblici. Tralasciando qui di considerare il controverso problema della natura giuridica del '*fiscus*' (al riguardo si veda per tutti R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino, 1968, p. 240 ss.), ciò che voglio piuttosto sottolineare è che, sicuramente già dalla seconda metà del I secolo d. C., il '*fiscus*' si configura rispetto al principe come «oggetto» di un diritto di cui egli è l'unico titolare. Eppure lo stesso '*fiscus*' risulta di fatto operare come un'organizzazione in larga misura indipendente dalla persona del *princeps*, attraverso un vasto apparato burocratico cui è peraltro riconosciuto un potere di iniziativa abbastanza esteso, che – come è stato autorevolmente sostenuto – sembra giustificato anche dall'esigenza politica «di togliere all'esazione dei vari tributi (...) quel tanto di odioso che si sarebbe accompagnato ad un'iniziativa diretta del *princeps* e per converso di riservare a lui i generosi interventi di remissione e quelle altre liberalità graziose che le fonti ci attestano lungo tutto il corso dell'Impero» (così esattamente ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p. 256; e sul punto si veda anche J. GAUDEMET, *Indulgentia principis*, in «Conferenze romanistiche», II, Milano, 1967, p. 3 ss.).

³⁴ Pur non potendosi sapere come effettivamente andarono le cose a Veleia – se cioè, come doveva essere più usuale, mutuo e *stipulatio usurarum* fossero stati conclusi separatamente, oppure già nel quadro di un unico contratto in cui la *stipulatio* assorbisse anche il mutuo per divenire nel contempo *stipulatio sortis et usurarum* (si veda Paul. 3 *quaestio-num*, D. 45.1.126.2) – si intuisce dal riferimento alle *usurae* contenuto in TAV VII 36 e in TAV A 3 che ciascun mutuo previsto dalla TAV dovesse essere evidentemente oneroso. Ma si veda anche *infra*, nt. 37.

³⁵ Con riguardo all'annoso problema della qualificazione giuridica nella garanzia prediale denominata nella TAV '*obligatio praediorum*', si veda *infra*, nt. 48. Circa invece le più precise modalità in cui tale garanzia era prestata, queste sembrano individuabili in quelle che già erano proprie delle rilevazioni catastali effettuate per il *census* provinciale e

ta somma del prestito³⁶: ciò compiuto, l'ammontare degli interessi annui del 5%³⁷ su ciascuna somma così determinata sarebbe stato versato periodicamente ad un funzionario municipale preposto alla riscossione, il quale avreb-

di cui siamo ben informati grazie a Ulp. 3 *de censibus*, D. 50.15.4 pr.: si tratta del complesso sistema della *professio*, strutturata nelle due fasi distinte della *descriptio* e della *aestimatio* (al riguardo da ultimo si veda specificatamente G. VIVENZA, *Divisioni agrimensorie e tributi fondiari nel mondo antico*, Catania, 1992, p. 125 ss., e più in generale, E. LO CASCIO, *Le tecniche dell'amministrazione*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II, 2, Torino, 1991, p. 144 ss., ad opinione del quale proprio le Tavole alimentari testimonierebbero l'esistenza di una registrazione di tipo catastale anche nella penisola, con la specifica finalità di consentire il funzionamento dell'istituzione).

³⁶ La discussa variabilità dei prestiti corrisposti, che si riscontra nelle cifre fornite dalla TAV, è da porre in relazione con i criteri eterogenei con cui era condotta la procedura della *aestimatio*. Ciascuno dei *profidentes* effettuava la stima dei rispettivi *praedia*, offrendone prima una valutazione d'insieme, poi un'altra per unità fondiaria, quindi veniva operato il computo, globale e/o separato fondo per fondo, dei prestiti da corrispondere. Il confronto di queste cifre evidenzia molteplici differenze fra le *obligationes praediorum* del primo schema in ordine cronologico e quelle del secondo. Le stime del primo blocco (*oblig.* 47/51) sono tutte cifre tonde in migliaia di sesterzi e non tengono conto dell'eventuale esistenza di precedenti gravami pendenti sui fondi (questi ultimi presi in considerazione solo se di valore non inferiore a 60.000 sesterzi), mentre le garanzie richieste risultano di entità pari a circa 10 volte l'ammontare dei prestiti corrisposti; diversamente, da un esame delle stime del secondo blocco (*oblig.* 1/46) risulta evidente come il nuovo schema prevedesse valutazioni molto più precise, richiedendo perciò la deduzione dalla dichiarata *aestimatio* di ogni eventuale *rectigal* già gravante sui fondi (questa volta considerati a partire da un valore non inferiore a 50.000 sesterzi), mentre le garanzie richieste raggiungono mediamente la misura di 12,5 volte la quota dei prestiti corrisposti. Per ulteriori approfondimenti sul punto, si vedano poi E. DESJARDINS, *De tabulis alimentariis*, Paris, 1854, p. 51, DE PACHTERE, *La Table*, cit., p. 60, p. 98 e 106, P. VEYNE, *La Table des Ligures Baebiani et l'institution alimentaire de Trajan*, in «MEFRA.», LXX, 1958, p. 185 e 195, LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 330 ss., DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 310 ss., e CRINITI, *La tabula*, cit., p. 267 ss.

³⁷ L'usura *quincunx* – indicata chiaramente in TAV VII 36 e TAV A 3 – è probabile che fosse un tasso di interesse comune a tutte le comunità coinvolte dal programma traiano: in questo senso ad esempio già G. BILLETTER, *Geschichte des Zinsfußes in griechisch-römischen Aelertum bis auf Justinian*, Leipzig, 1898, p. 189 s. A sostenere però che il 2,5% della *Tabula* dei *Ligures Baebiani* («CIL.» 9.1455) debba essere considerato come tasso annuale – e non più semestrale, come invece sostenuto già da Th. MOMMSEN, in «CIL.» 9.1455, Berlin, 1883, rist. Aalen, 1963, p. 129 – sono autori come P. VEYNE, *Les «alimenta» de Trajan*, in «Les Empereurs Romains d'Espagne», Paris, 1965, p. 173, e PUGLIESE, *Assistenza*, cit., p. 3180, i quali ripropongono la tesi già sostenuta da W. HENZEN, *De tabula alimentaria Baebianorum*, in «JDAL.», XVI, 1844, p. 27. *Contra*, sulla stessa scia del Mommsen, SIRAGO, *L'Italia*, cit., p. 284, LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 313, e DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 342. Anche a mio avviso sembra da preferirsi quest'ultima soluzione, in quanto il tasso annuale del 2,5% appare davvero troppo basso rispetto al livello dei tassi di interesse praticati nel I secolo d.C.: al riguardo, più diffusamente, si veda poi *infra*, testo § 9.

be distribuito il denaro ad un certo numero di ‘*pueri et puellae alimentarii*’ secondo precise misure e modalità³⁸.

6. Il meccanismo dell’istituzione alimentare traiana

Circa i modi in cui poté essere predisposta e in cui dovette iniziare a funzio-

³⁸) La TAV non contiene un definitivo elenco dei nomi dei *pueri et puellae* destinatari degli *alimenta*, ma si limita a stabilire preventivamente solo il numero e lo *status* di quelli che sarebbero stati gli iniziali beneficiari del programma, fissando contestualmente le aliquote alimentari che sarebbero spettate a ciascuno. Sfugge così alla nostra conoscenza come dovesse avvenire il graduale avvicendamento dei primi destinatari indicati dalla TAV e se potesse in futuro attuarsi anche una differente composizione del gruppo degli *alimentarii* allo scopo di riuscire a collocare tutti gli interessi che erano versati dai mutuatari. Stando al prospetto dei primi *accipientes* che si legge in TAV VII 34-35 e in TAV A 2, quello che si può dire con certezza è soltanto che i *legitimi* (18 previsti nel primo schema più 245 nel secondo) avrebbero ricevuto mensilmente 16 sesterzi; le *legitimae* (1 più 34) 12 sesterzi; gli *spurii* (2 ed entrambi previsti solo nel secondo schema) 12 sesterzi il *puer*, 10 la *puella*. Considerando l’eterogeneità e il rapporto numerico di questi dati messi a confronto tra loro, si potrebbe supporre che secondo le intenzioni del programma i destinatari degli *alimenta* avrebbero dovuto essere di preferenza maschi e tutti *legitimi*, ovvero sia figli nati da giuste nozze; ma in tal caso, la previsione tra gli *accipientes* prefigurati dalla TAV anche di un limitato numero di *puellae* e addirittura di due *spurii*, ovvero sia di figli nati fuori da matrimonio valido, sembrerebbe non trovare spiegazione; non è però affatto da escludere che la decisione di inserire nel programma anche un certo numero di *puellae* e perfino due *spurii* fosse stata dettata forse dalla assenza di ulteriori richiedenti *pueri* e *legitimi*. Difficilmente accoglibile mi sembra invece l’ipotesi che gli *alimentarii* cui si rivolgeva il programma fossero necessariamente tutti orfani, in quanto pare davvero inverosimile che un *municipium* come *Veleia* potesse avere una popolazione tale da includere nello stesso momento addirittura 300 bambini orfani (numero questo pari a circa 1/10 degli abitanti di una cittadina della penisola italiana del I secolo a.C., stando alle stime di J. BELOCH, *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig, 1886, p. 507). Con riguardo alla fascia d’età degli *alimentarii*, la TAV non indica né un termine *a quo*, né un termine *ad quem*: per quanto concerne l’inizio del diritto agli *alimenta*, si potrebbe però pensare al terzo anno di età già documentato ad esempio nell’istituzione privata di *P. Licinius Papirianus* di «CIL.» 8.1641, anche se in assenza di ulteriori riscontri nulla vieta di supporre che esso potesse spettare fin dalla nascita; per quanto concerne il termine finale, invece, trascorso un breve periodo in cui presumibilmente il beneficio degli *alimenta* era genericamente concesso fino al raggiungimento della pubertà, Ulp. 2 *fideicommissorum*, D. 34.1.14.1 riferisce che proprio con riguardo agli *alimenta* pubblici Adriano aveva stabilito con una disposizione di carattere generale che ‘*pueri usque ad decimum octavum, puellae usque ad quartum decimum annum alantur*’ e vi è ragione di ritenere che questi siano rimasti i termini finali osservati anche nelle istituzioni alimentari pubbliche posteriori, dato che nel medesimo passo di Ulpiano si afferma che la configurazione introdotta da Adriano fu successivamente accolta anche da un rescritto di Caracalla (al riguardo però, più diffusamente, si veda *supra*, testo § 3 e nt. 16).

nare la complessa macchina organizzativa degli ‘*alimenta*’ traianei, proprio la TAV ci offre gli indizi più utili per un tentativo di ricostruzione quanto più verosimile.

Il rinvenire nell’epigrafe veleiate la testimonianza di due distinte iniziative alimentari³⁹ – oltre probabilmente la traccia di un’altra addirittura precedente⁴⁰, e tutte poi con caratteristiche anche assai divergenti fra loro⁴¹ – induce a ritenere che nell’ordinamento dell’istituzione l’imperatore non procedesse secondo un disegno perfettamente prestabilito, ma avesse in mente solo un programma approssimativo, i cui più precisi caratteri sarebbero stati corretti e perfezionati in seguito.

Quali particolari attribuzioni fossero spettate ai funzionari imperiali preposti alla collocazione dei capitali sfugge in gran parte alla nostra conoscenza: solo si può ragionevolmente supporre che, trattandosi di incarico del tutto nuovo e sicuramente *extra ordinem*⁴², nulla ad essi fosse stato prescritto di veramente preciso all’infuori del compito di gettare le fondamenta dell’istituto.

E’ pertanto immaginabile che *C. Cornelius Gallicanus* e *T. Pomponius Bassus*, in veste – per così dire – di *legati* straordinari dello stesso Traiano, si recassero nelle località designate con i capitali stanziati dal ‘*fiscus*’⁴³ ed ivi per mezzo di alcuni appositi commissari dessero annuncio delle intenzioni imperiali. Successivamente, una volta preso atto delle domande di prestito, è verosimile che fra esse siano state prescelte quelle recanti le *professiones* più alte e degne di considerazione sulla base di tutti gli accertamenti effettuabili *in loco*. Ciò terminato, è poi probabile che, qualora i capitali a disposizione fossero stati totalmente collocati, non sia rimasto altro da fare che nominare un funzionario municipale incaricato della riscossione degli interessi e della loro di-

³⁹⁾ Due sono gli schemi alimentari documentati dalla TAV, rispettivamente in TAV VII 31 ss. e in TAV A1 ss.: ma sul punto si vedano in particolare *supra*, nt. 29 e nt. 30.

⁴⁰⁾ Ciò esattamente in TAV III 52-53: ma al riguardo si veda anche *supra*, nt. 27.

⁴¹⁾ Oltre che nelle somme complessivamente stanziati dal *fiscus* e conseguentemente nel numero degli *alimentarii*, gli schemi alimentari della TAV divergono in modo saliente nei criteri con cui veniva effettuata la procedura della *aestimatio* dei *praedia* (sul punto si veda *supra*, nt. 36).

⁴²⁾ Con riguardo alle difficoltà di determinazione di una più precisa denominazione dell’incarico affidato a *C. Cornelius Gallicanus* e a *T. Pomponius Bassus*, si veda per tutti ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 156 ss.

⁴³⁾ La designazione di questi capitali, ritrovata in altre iscrizioni concernenti istituzioni alimentari di tipo pubblico (*‘sacra pecunia alimentaria’* in «CIL.» 9.2354, *‘alimenta Caesaris’* in «CIL.» 9.2123 *et similia*), non lascia molti dubbi circa la loro provenienza dal *fiscus*. Sul punto si veda anche *supra*, nt. 33.

stribuzione finale⁴⁴, non prima di avere provveduto a redigere un elenco dei mutuatari e dei *praedia* dati in garanzia da una parte, e forse anche un'apposita lista degli *alimentarii* dall'altra.

7. Il significato giuridico del documento

Mentre non può essere provata l'eventuale esistenza di una lista di beneficiari del programma, anche perché non ne è stato ritrovato finora alcun esemplare⁴⁵, proprio la TAV rappresenta un prezioso modello degli elenchi dei mutuatari e dei *praedia* dati in garanzia e costituisce nel contempo un'eccezionale fonte di conoscenza in ordine non solo al contenuto, ma anche alla probabile funzione di questi elenchi.

Pensando infatti al ruolo rivestito dalla TAV nell'ambito dell'intera operazione, anche a voler prescindere dalla *vexata quaestio* se essa abbia costituito il vero atto finale oppure una sorta di atto preparatorio⁴⁶, risulta comunque evidente il suo valore propagandistico per la figura dell'imperatore, sotto il cui nome – dopo tutto – veniva avviata pubblicamente una mirabile opera di assistenza pubblica verso l'infanzia; ma soprattutto la TAV palesa il suo virtuale carattere di strumento di pubblicità immobiliare *ante litteram*⁴⁷ relativamente ai *praedia* che venivano dati in garanzia.

⁴⁴) Sulla figura e sulle attribuzioni di questo funzionario, si veda *infra*, nt. 58.

⁴⁵) Ogni notizia relativa al numero, alla composizione ed alle aliquote alimentari dei beneficiari del programma è sempre desunta solo dalla TAV (al riguardo si veda *supra*, nt. 38); ma non possediamo alcun documento in grado di informarci con precisione circa i nomi, le modalità di designazione, di iscrizione e di avvicendamento degli *alimentarii*.

⁴⁶) Non è aprioristicamente da escludere che l'elenco degli *obligationes praediorum* potesse essere stato redatto in due copie conformi, di cui una sarebbe rimasta presso la comunità interessata, l'altra inviata a Roma per essere conservata nel tabulario pubblico; ma ulteriormente è anche probabile che – ad uso esclusivo dei funzionari locali – sia stata ricavata dalla tavola principale una minore tavola sinottica allo scopo di conservare *in loco* una base documentale dell'intera operazione negoziale. Proprio seguendo questa idea della duplicazione, vi è stato allora chi ha sostenuto che la *Tabula* dei *Ligures Baebiani* fosse solo il compendio e la TAV il documento ufficiale (così HENZEN, *De tabula*, cit., p. 68 ss.); in senso esattamente opposto, si veda però F. KNIEP, *Societas publicanorum*, Jena, 1896, p. 407, e BILLETTER, *Geschichte*, cit., p. 192: ma entrambe queste ipotesi, in mancanza di nuovi e più probanti elementi a supporto, non potranno mai oltrepassare il livello di semplici congetture.

⁴⁷) Com'è noto, infatti, in diritto romano la previsione di un vero e proprio sistema legale di pubblicità delle ipoteche è posteriore di più di tre secoli e mezzo rispetto all'età di Traiano: così almeno sembrerebbe potersi affermare stando a C.I. 8.17.11.1 (*Imp Leo A. Erythrio pp.*).

La maggioranza degli studiosi che si sono occupati della TAV ha riconosciuto nella ‘*obligatio praediorum*’ l’istituto dell’ipoteca ordinaria⁴⁸.

Come è noto, anche in diritto romano fra una pluralità di creditori ipotecari successivi era sempre preferito colui la cui ipoteca era stata prima costituita⁴⁹, tranne che si desse il caso di un particolare credito munito di *privilegium*. Ora, con riguardo alla possibilità che potesse essere fatto valere proprio qualche *privilegium* in favore del *fiscus*⁵⁰, è da dire però che – a quanto ci fa sapere Ulpiano⁵¹ – una simile poeriorità del *fiscus* rispetto ad altri creditori anteriori veniva riconosciuta esclusivamente sui beni acquistati dal debitore dopo il contratto concluso col *fiscus* e non anche su quelli posseduti dal debitore al momento della conclusione di esso. Non è quindi affatto da escludere che, nell’ambito di questo assetto normativo, proprio l’assenza di precedenti ipoteche sui fondi costituisse probabilmente l’unica vera *condicio iuris* richiesta per la corresponsione dei prestiti. In tal caso, allora, è da credere che la verifica di tale condizione sia stata effettuata prima della concessione del credito, forse proprio attraverso quegli accertamenti che venivano compiuti

⁴⁸) La ricerca della qualificazione giuridica della nozione di ‘*obligatio praediorum*’ ha acceso discussioni fra i romanisti fin dagli inizi del XIX secolo. Ma tra le diverse ipotesi finora formulate la soluzione che sembra poter accogliersi con minori difficoltà pare quella che vede in questo istituto proprio l’ipoteca: in tal senso ad esempio A. BRINZ, *Zu den Alimentarstiftungen der römischen Kaiserzeit*, in «SBAW.», 1887, p. 209 ss., O. HIRSCHFELD, *Die kaiserlicher Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian*, Berlin, 1905, rist. Berlin 1975, p. 212, G. SEGRÈ, *Sulle istituzioni alimentari imperiali*, in *Scritti giuridici*, II, Roma, 1938, rist. Torino, 1972, p. 53 e 67, F. LANFRANCHI, *Studi sull’ager vectigalis*, in «Annali Triestini di Diritto, Economia e Politica», XI, 1940, p. 106, WENGER, *Die Quellen*, cit., p. 761 ss., C.A. MASCHI, *La Tabula Alimentaria di Veleia e la terminologia giuridica*, in «Studi Veleiati. Atti e memorie del I Convegno di studi storici ed archeologici», Piacenza, 1955, p. 167 ss., V. ARANGIO-RUIZ, in «FIRA», cit., III, p. 375. In generale, sul più vasto tema della *obligatio rei*, si veda invece A. BISCARDI, *La dottrina romana della obligatio rei*, Milano, 1991, p. 74 ss., 96 ss. e 158 ss., il quale (p. 126 ss.) riconosce però nella ‘*obligatio praediorum*’ della TAV non l’ipoteca, ma la forma di garanzia che si costituiva mediante *subsignatio* nelle prestazioni di *cautio praedibus praediisque* di cui ad esempio troviamo traccia nelle *leges Malacitana* ed *Irnitana* (da ultimo in questo senso si veda anche G. PAPA, *Note sulla «Tabula Alimentaria» di Veleia*, in «Labeo», IX, 1993, p. 3 ss.); l’ipotesi, pur plausibile, presta tuttavia il fianco ad ancor più numerose obiezioni dell’ipotesi che vede nella fattispecie l’istituto dell’ipoteca, riuscendo estremamente arduo fornire spiegazione di come mai nella TAV non facciano comparsa le sacramentali parole di rito ‘*praedia subsignare*’ o ‘*subsignata praedia*’, né si ritrovi alcun riferimento alla presenza di eventuali *praedes*, né infine si parli del pagamento di un *vectigal* ma soltanto di *usurae*.

⁴⁹) Trattasi del principio ‘*prior tempore, potior iure*’ contenuto in C.I. 8.17.3, *Imp. Antoninus A. Varo*.

⁵⁰) Come si è già accennato (si vedano *supra*, nt. 33 e 43), il credito nei confronti dei mutuatari elencati nella TAV era vantato direttamente dal *fiscus*.

⁵¹) Ulp. 63 *ad edictum*, D. 49.14.6 pr.

dai funzionati imperiali al momento dell'accoglimento delle singole *professiones*⁵²; mentre per quanto riguarda la pubblicazione su una tavola bronzea dell'elenco dei mutuatari e dei *praedia* dati in garanzia, essa potrebbe essere stata ritenuta opportuna proprio per dichiarare in termini certi e duraturi la presenza su quei fondi di un vincolo ipotecario costituito per finalità alimentari⁵³.

8. I custodi della virtuale perpetuità dell'istituzione

In occasione di possibili ritardi nei pagamenti degli interessi, in caso di qualche contrasto fra i proprietari e l'amministrazione alimentare, in ordine alla risoluzione di qualsiasi futura controversia, la TAV non lascia intendere chi sarebbe dovuto intervenire per garantire il regolare funzionamento dell'istituzione.

Finché vissero o rimasero in carica *C. Cornelius Gallicanus* e *T. Pomponius Bassus*, *legati* straordinari dell'imperatore⁵⁴, con molta probabilità furono essi ad esercitare una generica attività di controllo sul buon andamento del programma. In seguito, tuttavia, si rese necessaria una soluzione diversa e più rispondente alle particolari esigenze dell'incarico. L'ufficio in questione richiedeva soprattutto grande mobilità da parte del preposto, il quale avrebbe dovuto spostarsi continuamente per assicurarsi di persona del regolare funzionamento del programma. Proprio per questo, forse, la penisola italiana fu divisa in distretti alimentari⁵⁵ e nulla dovette sembrare più logico ed opportuno che affidare in linea di massima la *cura* di tali distretti ai già esistenti *curatores viarum*, i quali assunsero per il cumulo delle due cariche la più alta denomina-

⁵² Sul punto si veda *supra*, nt. 36.

⁵³ Ciò – ovviamente – sebbene per la validità della garanzia non fosse assolutamente necessaria alcuna forma di pubblicità, dal momento che il *pignus conventum* o *hypotheca* si concludeva in diritto romano per mezzo del semplice accordo delle parti (ma si veda anche *supra*, nt. 47).

⁵⁴ Circa le attribuzioni e l'attività di questi personaggi, si vedano *supra*, testo § 6 e nt. 42.

⁵⁵ Per un completo elenco dei distretti alimentari finora conosciuti, si veda DE RUGGIERO, 'Alimenta', cit., p. 405 s. e l'aggiornamento di ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 167 s. Secondo HIRSCHFELD, *Die kaiserlicher*, cit., p. 217, a cavaliere fra il II ed il III secolo d.C. tali distretti alimentari sarebbero stati soppressi e l'intera amministrazione sarebbe stata gestita da un unico prefetto generale a Roma, coadiuvato al centro da un procuratore equestre e da una speciale categoria di *iuridici* in periferia; ma l'ipotesi non sembra aver trovato grande suffragio tra gli studiosi (per tutti si veda F. CASSOLA, *Note sul «praefectus alimentorum»*, in «Studi E. Volterra», III, Milano, 1971, p. 494 ss., e poi ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 407 s.); ancora a favore di tale ipotesi, si veda però da ultimo W. SIMSHÄUSER, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München, 1973, p. 253 s.

zione di *praefecti alimentorum*⁵⁶. Laddove invece simile ufficio dovette essere ricoperto in un distretto ove non si trovavano già dei *curatores viarum*⁵⁷, l'incarico fu offerto a personaggi locali dell'ordine equestre, denominati perciò in modo più modesto solo *procuratores alimentorum*.

Per quanto riguarda il fronte dell'amministrazione impegnato a livello municipale, qui l'amministratore doveva essere di regola un funzionario preposto *ad hoc* e solo per eccezione il medesimo soggetto che amministrava anche la cassa municipale. Le incombenze del *quaestor alimentorum* erano attività di natura esclusivamente tecnico-contabile, consistenti nella riscossione e nella distribuzione degli interessi alimentari, ma proprio in quanto si trattava dell'amministrazione del denaro che avrebbe di fatto mantenuto in vita l'istituzione, occorre che l'ufficio fosse gestito da personaggi di provato e sicuro affidamento. Come effetto di questa situazione, la *quaestura alimentorum* finì per rientrare di norma fra i *munera*, non fra gli *honores*, e veniva conferita di solito a fine carriera⁵⁸.

9. La *vexata quaestio della ratio dell'istituzione*

Che cosa veramente si proponesse Traiano con l'attuazione di un simile e complesso programma, è argomento che ha attirato e tormentato da tempo le indagini di molti studiosi, ma un vero e proprio accordo tra le diverse opinioni pare ancora lungi da poter essere trovato.

Essenzialmente tre, comunque, possono considerarsi le posizioni as-

⁵⁶) Ciò sarebbe accaduto segnatamente per i più ridotti distretti costituiti nelle regioni dell'Italia centrale, ove già appunto operavano numerosi *curatores viarum* preposti alla cura delle strade pubbliche: così secondo E. LO CASCIO, «*Curatores viarum*», «*praefecti*» e «*procuratores alimentorum*»: a proposito dei distretti alimentari., in «*Studi di antichità*», Galatina, 1980, p. 237. Al riguardo, si veda anche ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 166 ss., p. 183 s., p. 184 ss.

⁵⁷) Ciò ad. esempio nell'ampio distretto di *Trans Padum Histria Liburnia* e nell'altrettanto esteso distretto di *Apulia Calabria Lucania Bruttii*: così sempre secondo LO CASCIO, «*Curatores viarum*», cit., p. 237. Sul punto si veda anche ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 173 ss. e 186 s.

⁵⁸) La documentazione nota relativamente a questa magistratura è tutta epigrafica: si veda in proposito le attestazioni raccolte da G. MENNELLA, *Il quaestor alimentorum*, in «*Miscellanea Greca e Romana*», X, 1986, p. 377 ss. Sulla più esatta qualificazione formale di questo incarico come *munus*, si veda per tutti W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones*, Wiesbaden, 1973, p. 185 ss. Mentre per un esame della figura giuridica e delle più precise funzioni del *quaestor alimentorum*, si veda ancora MENNELLA, *Il quaestor*, cit., p. 372 ss. e 390 ss.

sunte in dottrina nei confronti del problema della *ratio* degli *alimenta* traianei.

Alcuni hanno ritenuto che Traiano volesse principalmente incrementare il tasso di natalità e di sopravvivenza della manodopera agricola della penisola italica, realizzando nel contempo anche una significativa manovra di credito agrario in favore dei proprietari⁵⁹.

Altri hanno pensato che l'imperatore si fosse prefisso soprattutto lo scopo di un lungimirante reclutamento militare, e forse anche di un rafforzamento dei quadri della burocrazia locale, attraverso l'innesto di nuove forze appartenenti al ceppo italico⁶⁰.

Altri ancora hanno sostenuto l'ipotesi che il programma fosse stato concepito essenzialmente come un intervento di assistenza pubblica verso l'infanzia a scopo demografico, orientato probabilmente anche ad ulteriori scopi accessori, che rimangono tuttavia meno facilmente identificabili⁶¹.

10. Alla ricerca della natura dell'operazione: l'appetibilità del credito e la funzione dell'entità delle garanzie richieste

A mio avviso, il problema della *ratio* degli *'alimenta'* traianei va affrontato passando preliminarmente a risolvere un altro discusso problema, e precisamente quello della natura volontaria o coatta del credito concesso dal *fiscus* ai

⁵⁹) In tal senso si veda ad esempio O. HIRSCHFELD, *Untersuchungem auf den Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte*, Berlin, 1876, p. 85, DE PACHTERE, *La Table*, cit., p. 115, J. CARCOPINO, *La Table de Veleia et son importance historique*, in «REA.», XXIII, 1921, p. 300, PARIBENI, *Optimus Princeps*, cit., I, p. 177, G.E.F. CHILVER, *Cisalpine Gaul*, Oxford, 1941, p.155, P. MAZON, *Dio de Pruse et la politique agraire de Trajan*, in «Lettres d'Humanité», II, 1943, p. 50 s., F.C. BOURNE, *The Roman Alimentary Program and Italian Agriculture*, in «TAPH.A.», XCI, 1960, p. 47, M.A. LEVI, *Per una nuova indagine sui problemi della tabula di Veleia*, in «Studi G. Grosso», II, Torino, 1968, p. 646, e LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 316 ss.

⁶⁰) Così ad esempio FRANK, *An Economic Survey*, cit., p. 65 ss., SIRAGO, *L'Italia*, cit., p. 280 ss, VEYNE, *Les «alimenta»*, cit., p. 169, M. MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel sec. III d.C.*, Bari, 1973, p. 177, e J. PATTERSON, *Crisis: what crisis? Rural change and urban development in imperial Appennine Italy*, in «PBSR.», LV, 1987, p. 127 ss., il quale ribadisce la stessa tesi anche in J. PATTERSON, *Sanniti, Liguri e Romani*, Circello-Benevento, 1988, p. 61.

⁶¹) Pur con notevoli differenze in ordine agli eventuali altri scopi ipotizzabili, sostanzialmente in questo senso sembrano concludere BORMANN, in «CIL.» 11.1147, cit., p. 219, KUBITSCHKEK, *'Alimenta'*, cit., p. 1486, DE RUGGIERO, *'Alimenta'*, cit., p. 404 s., ASHLEY, *The «Alimenta»*, cit., p. 7, A. GARZETTI, *From Tiberius to the Antonines*, London, 1974, p. 349, ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 146 s., PUGLIESE, *Assistenza*, cit., p. 3178 s., e CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 251 s.

proprietari terrieri⁶². A questo proposito, in mancanza di qualsiasi riscontro proveniente dal testo della TAV, ciò che si può fare è procedere ad una plausibile verifica della vantaggiosità o gravosità delle condizioni del credito, onde così pervenire a desumere se vi dovesse essere o meno bisogno di un'imposizione coatta dei mutui e delle relative ipoteche.

Ora, il tasso di interesse ordinario praticato in quell'epoca sui prestiti di denaro ai privati può ritenersi attestato intorno alla misura del 12% annuo⁶³. Dunque un tasso del 5% annuo come quello praticato sui prestiti alimentari traianei – forse non straordinario, ma sicuramente modico per i tempi – poteva essere salutato dai medi e grandi proprietari terrieri del veleiate⁶⁴ come un'insperata quanto molto attraente opportunità di procurarsi denaro liquido: il che, certo, non doveva essere tanto disdegnato in anni in cui neppure un benestante come Plinio il Giovane sembrava poter disporre nell'immediato di grandi somme immediatamente esigibili⁶⁵ ed il fenomeno diffusissimo

⁶² Per l'ipotesi della volontarietà dei mutui accesi dai *profitentes* con l'amministrazione imperiale si vedano CHILVER, *Cisalpine Gaul*, cit., p. 157; VEYNE, *La Table*, cit., p. 201 e ID., *Les «alimenta»*, cit., p. 172; BOURNE, *The Roman Alimentary Program*, cit., p. 52; P. GARNSEY, *Trajan's alimenta: some problems*, in «Historia», XVII, 1968, p. 367 s. e 377; L. CRACCO RUGGINI, *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano*, in «Nuove questioni di Storia Antica» (cur. F. Cassola, L. Cracco Ruggini), Milano, 1968, p. 760; R. ANDREOTTI, *Gli studi storici su Veleia negli ultimi quindici anni*, in «Atti del III Convegno di Studi Veleiati», Milano-Varese, 1969, p. 6; MAZZA, *Lotte*, cit., p. 182. Per l'ipotesi di un'imposizione coatta del prestito si vedano invece BILLETER, *Geschichte*, cit., p. 187; SIRAGO, *L'Italia*, cit., p. 286; LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 336 ss.; DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 306; CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 258.

⁶³ Trattasi della *usura centesima* di cui proprio Plinio il Giovane parla a Traiano in *ep.* 10.54.1 (su cui si veda anche SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., p. 635 s.) e al riguardo si veda ancora Plin., *ep.* 9.28.5. Solo in rari casi era possibile spuntare un tasso più basso e comunque mai inferiore al 6% (si vedano Plin. Sen., *nat. Hist.* 14.6.56, e Colum., *re rust.* 3.3.9). Sulla base di un passo del Digesto, comunque proprio il tasso di interesse praticato sui debiti contratti col *fiscus* risulterebbe aggirarsi di norma intorno al 6% (così, almeno, stando a Paul. *l. sing. de usuris*, D. 22.1.17.6).

⁶⁴ Tale è l'identificazione dei proprietari partecipanti al programma sulla base dei dati offerti dalla TAV: si veda al riguardo CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 263. Una recente ricerca che sono grato all'autrice di avermi permesso di consultare – F. DAL CASON, *Annona e alimenti. Aspetti amministrativi della crisi della città in Italia (fine I-II sec. d.C.)*, Tesi di Dottorato di Ricerca in «Storia (St. antica)» IV ciclo, Coordinatore Prof. E. Gabba, a.a. 1990/91, p. 313 ss. – ha posto in evidenza che i proprietari della città sono nel territorio in numero decisamente inferiore rispetto ai proprietari di altra provenienza geografica; nondimeno, sempre secondo l'autrice, risulterebbe che, se pure è scarso il numero dei proprietari della città nel territorio, è in ogni caso proprio su questi che viene principalmente organizzato il programma alimentare.

⁶⁵ Si veda ad esempio Plin., *ep.* 2.4.3 e 3.19.8. Sulla base di quanto ci è dato sapere dalle sue lettere, Plinio disponeva di un cospicuo patrimonio in forma quasi tutta immo-

delle *remissiones* stava mettendo in gravi difficoltà la maggior parte dei proprietari terrieri della penisola⁶⁶.

Si è però anche autorevolmente sostenuto che quei prestiti non avrebbero comunque rappresentato un ottimo affare per i mutuatari, in quanto, apparendo le somme troppo modeste rispetto all'entità delle garanzie richieste per ottenerle⁶⁷, essi sarebbero risultati per i proprietari sostanzialmente poco allettanti e forse addirittura dannosi⁶⁸.

A questo proposito mi sembra valga la pena di soffermarsi più attentamente sul rapporto intercorrente fra i *praedia* dati in garanzia e l'*usura* richiesta sui prestiti, citando l'esame che è stato compiuto limpidamente da Lo Cascio, secondo cui: «se il 5% era l'interesse sul prestito richiesto in tutte le comunità (...) e in tutte le comunità si seguiva la regola di parcellizzare il prestito in quote attribuite a singole unità fondiarie, in modo che ogni quota fosse garantita da un fondo di valore per lo meno decuplo, vuol dire che la somma che ogni proprietario doveva annualmente pagare per ogni singolo fondo si riduceva, al più, allo 0,5% del suo valore. Se poi si fissa grosso modo a un 5% il rendimento netto medio ricavabile dalla terra, risulterà che il peso dell'*usura* sui fondi 'obbligati' si riduceva al 10% di tale rendimento: cifra certo non modestissima, ma comunque abbastanza contenuta. Dunque la perdita di valore subita dai fondi per il fatto di essere 'obbligati' non doveva essere molto elevata»⁶⁹. Ma se ciò è vero e non c'è ragione per dubitare che un

biliare, cioè «immobilizzata»: la fonte principale del suo reddito, e quindi di denaro liquido, era perciò costituita per lui proprio dalle rendite che gli provenivano dalle sue proprietà, le quali – sempre a suo dire – non erano nemmeno molto remunerative (si veda ad esempio Plin., *ep.* 8.15.1-2 e 9.28.2).

⁶⁶ La pratica della *remissio* consisteva nel condono della somma dovuta dal fittavolo alla fine dell'anno di affitto di un fondo: la *remissio* ai tempi di Columella era concessa solo in casi di forza maggiore (Colum., *De re rust.* 1.7.1), ma più tardi essendo divenuti i fittavoli assai più difficili da trovare, i casi di *remissio* aumentarono sensibilmente (si veda al riguardo Paul. 2 *sententiarum*, D. 19.2.55.2), fino al punto che una volta vi fu anche chi ebbe l'impudenza di domandare una *remissio* solo perché le piante del vigneto preso in affitto erano vecchie e non avevano quindi consentito una buona vendemmia (si veda Ulp. 32 *ad edictum*, D. 19.2.15.5).

⁶⁷ Per l'indicazione del rapporto fra *praedia* dati in garanzia e somme ricevute a mutuo, si veda *supra*, nt. 36.

⁶⁸ In questo senso si veda ad esempio GARNSEY, *Trajan's alimenta*, cit., p. 377; SIRAGO, *L'Italia*, cit., p. 286; e DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 306.

⁶⁹ Così esattamente LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 326. Pur riconoscendo la non eccessiva gravosità del peso imposto sui *praedia* dati in garanzia, questo autore finisce però per sostenere l'ipotesi della natura coatta dei mutui e delle relative ipoteche (LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 336 ss.): questa conclusione non è in contraddizione con la premessa, ma ben si giustifica nella prospettiva di ricerca dell'autore citato, il quale ricon-

simile tipo di valutazione potesse benissimo compiersi anche al tempo di Traiano, allora si potrebbe concludere avanzando un'ipotesi – per così dire – copernicana: ossia, che non è affatto da escludere che la notevole sproporzione fra quote del prestito e garanzie richieste fosse stata stabilita non tanto per assicurare ai mutui una più che adeguata copertura sotto il profilo della garanzia patrimoniale, quanto soprattutto per gravare ciascun fondo ipotecato di un onere fondiario il meno elevato possibile sotto il profilo economico ed agevolare così le condizioni del credito. Diversamente, ovverosia se nel caso di specie non si fosse trattato di una prospettiva davvero nuova e particolare, non vedo infatti per quale ragione non si fosse richiesta semplicemente la più ordinaria garanzia pari al doppio del valore delle somme mutate, come già era stato fatto da Augusto e da Tiberio in un'altra occasione per alcuni prestiti di denaro a privati⁷⁰.

Si consideri, poi, che vi è quasi unanime accordo tra gli studiosi nel ritenere irripetibili i capitali stanziati dal *fiscus* ed irredimibili i prestiti ricevuti

duce i prestiti concessi dal *fiscus* soprattutto a finalità di credito agrario (LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 316); ad opinione di Lo Cascio, se l'investimento delle somme ricevute a mutuo si fosse dovuto tradurre in migliorie in grado di aumentare la produttività dei fondi *obligati* (LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 324), la necessità di pagare una sorta di *rectigal* annuo sia pure modesto avrebbe potuto convincere i proprietari ad accrescere il rendimento delle loro terre (LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 326 s.); ma in tal caso, salvo immaginare che gli stessi proprietari potessero essere ben sollecitati anche da altre motivazione extra-economiche (per esempio, dal riconosciuto obbligo dell'evergetismo come simbolo di 'status'), è possibile che non molti di essi fossero disposti ad aderire volontariamente all'iniziativa, onde per garantire il successo del programma sarebbe stato necessario indurli coattivamente a partecipare (LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 336 s.). La conclusione cui perviene l'autore muove dunque dall'assunto che le finalità del programma traiano fossero certamente di credito agrario, mentre le fonti a nostra disposizione (si vedano *supra*, nt. 11 e 14) pongono costantemente in risalto soprattutto le finalità di assistenza verso l'infanzia: se tra gli scopi degli *alimenta* traianei vi fosse stato soprattutto quello di risollevarne le sorti dell'agricoltura italica, a mio avviso ci si dovrebbe attendere di trovare qualche esplicito riferimento a queste intenzioni anche nelle fonti, quanto meno in considerazione dell'importante risultato economico che l'imperatore si proponeva di raggiungere. Se un tale riferimento nelle fonti non si trova, ciò significa che un simile scopo non rappresentava il principale obiettivo del disegno imperiale, le cui finalità di assistenza verso l'infanzia sono le uniche che possiamo desumere con certezza dall'esame delle fonti medesime. Se ciò è vero, allora mi sembra più verosimile che con le dichiarate finalità del programma meglio si sposi l'ipotesi di una volontaria partecipazione dei proprietari, la quale a sua volta potrebbe trovare spiegazione anche in quell'obbligo dell'evergetismo come simbolo di 'status' a cui fa riferimento proprio Lo Cascio: ma al riguardo, più diffusamente, si veda *infra*, testo § 10.

⁷⁰) Si vedano rispettivamente Suet., *Aug.* 41, Cass. Dio, *hist. Rom.* 55.12, per Augusto e Tac., *Ann.* 6.17, per Tiberio.

dai mutuatari⁷¹: non vi è dubbio, infatti, che dovevano apparire davvero eccezionali da un lato l'ipotesi di una ripetizione dei capitali finché gli interessi continuassero ad essere regolarmente pagati, dall'altro la circostanza che in futuro uno dei proprietari potesse decidere di estinguere quell'esigua ipoteca restituendo il denaro a suo tempo ricevuto⁷². Pertanto, attesa la modicità del tasso di interesse applicato, non vedo come qualcuno dei proprietari potesse ritenere poco allettante ricevere denaro la cui restituzione non sarebbe mai stata né richiesta, né dovuta.

E' inoltre da dire che, ove non si volesse accogliere l'ipotesi della natura volontaria dei mutui nonostante l'evidenziata appetibilità delle condizioni del credito, difficilmente riuscirebbe spiegabile la circostanza che in base ai dati offerti dalla TAV alcuni personaggi veleiatati ipotecarono a più riprese le intere loro proprietà⁷³; e ancora più strana si rivelerebbe la partecipazione al program-

⁷¹) Tutti in favore della irripetibilità dei capitali e dell'irredimibilità dei prestiti sono ad esempio HENZEN, *De Tabula*, cit., p. 25; MOMMSEN, in «CIL.» 9.1455, cit., p. 128; SEGRÈ, *Sulle istituzioni*, cit., p. 60 e 82; DE PACHTERE, *La Table*, cit., p. 114; WENGER, *Die Quellen*, cit., p. 763; SIRAGO, *L'Italia*, cit., p. 286; VEYNE, *Les «alimenta»*, cit., p. 176-177; GARNSEY, *Trajan's alimenta*, cit., p. 378; GARZETTI, *From Tiberius*, cit., p. 350; LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 327-328; ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 177 s.; DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 298; CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 258 s.

⁷²) L'irripetibilità del prestito da parte del *fiscus* in costanza di regolare corrispondenza degli interessi pare del resto la consuetudine in uso per i mutui di *pecunia publica*, almeno secondo quanto riferisce Ulp. *l. sing de officio curatoris rei publicae*, D. 22.1.33. Sul fronte opposto, la denunciabilità del prestito da parte dei mutuatari mi sembra ipotesi scarsamente verosimile, se non altro per il fatto che ciò avrebbe finito per conferire all'istituzione una precarietà di durata certamente inconciliabile con le finalità del programma. In una prospettiva completamente diversa e sebbene questa sia destinata a restare puramente una congettura, è peraltro assai seducente l'ipotesi che la durata di ciascuno schema alimentare fosse magari solo ventennale, proprio perché in capo ad un ventennio esatto la somma complessiva degli interessi annuali pagati dai mutuatari avrebbe pareggiato l'importo del capitale ricevuto a prestito ed in tal caso si potrebbe pensare che proprio in quel momento ogni obbligazione fra le parti sarebbe stata intesa reciprocamente risolta (nell'arco di 20 anni, peraltro, il programma avrebbe così provveduto ad assistere quanto meno una generazione di *alimentarii*, il che poteva rappresentare già un ragguardevole risultato): ma, come detto, una simile ipotesi non può essere in alcun modo verificata.

⁷³) In cinque *professiones* della TAV (II 36 ss., III 11 ss., III 52 ss., V 36 ss. e V 55 ss.) si afferma che la valutazione dei fondi non comprende quelli già precedentemente *obligati*, onde si è dedotto che nei cinque casi suddetti fosse stata ipotecata l'intera estensione di quelle proprietà: a chi, come il DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 307, sostiene che, in ipotesi di mutui e di ipoteche a carattere volontario, sarebbe stato ben particolare il caso di un proprietario che (pur consapevole del peso che ciascuna *obligatio* comportava) avesse deciso di *obligare* l'intera sua proprietà, rispondo dicendo che, in ipotesi di imposizione coatta dei mutui e delle relative ipoteche, sarebbe stata ancora più strana la circostanza che i commissari imperiali si accanissero senza motivo proprio contro quei cinque proprie-

ma di certi non meglio denominati ‘*coloni Lucenses*’ e di alcuni altri proprietari di diverse località del Piacentino, tutti comunque estranei all’area veleiate⁷⁴.

In ultimo, sempre in ordine alla soluzione del problema della natura dei prestiti, è anche da menzionare un’esplicita dichiarazione di Traiano, contenuta in una lettera ufficiale dell’imperatore inviata a Plinio il Giovane, la quale, pur con tutte le cautele richieste per l’interpretazione di una fonte atecnica di genere retorico⁷⁵, non dovrebbe essere troppo trascurata: ‘*Invitos ad accipiendum compellere quod fortassis ipsis otiosum futurum sit, non est ex iustitia nostrorum temporum*’⁷⁶.

11. Una pluralità di scopi realizzata con un atto di evergetismo scolpito nel bronzo in nome della maiestas imperiale

Se dunque sulla base di quanto siamo venuti dicendo non sembrano sussistere particolari ragioni per dubitare che il programma alimentare traiano fosse stato avviato senza bisogno di ricorrere necessariamente ad un’imposizione coatta dei mutui e delle relative ipoteche, si intuisce che la chiave del succes-

tari costringendoli ad *obligare* le intere loro proprietà, anziché rivolgersi ad altri.

⁷⁴) Quanto alla *professio* dei *coloni Lucenses*, si veda TAV VI 60-78 (e sul punto si veda segnatamente CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 270 e nt.81); quanto alle altre *professione*s, si vedano TAV VI 79-90, TAV VI 91-VII 17 e TAV VII 18-30. Anche qui, come per i casi di cui alla nota precedente, la spiegazione più convincente della partecipazione al programma di questi estranei all’area veleiate mi sembra risiedere nella appetibilità delle condizioni del credito e quindi nella volontarietà del loro intervento; diversamente, volendosi cioè pensare necessariamente ad un’imposizione coatta del programma, atteso che la TAV dimostra il coinvolgimento di solo una parte dei proprietari della zona (in questo senso già CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 273, ed inoltre si veda *supra*, nt. 62), non vedo perché vi fosse bisogno di cercare dei *profiteutes* lontano dal veleiate, anziché *in loco*.

⁷⁵) Per un’impostazione di metodo e di critica esegetica nell’avvicinamento a tale tipo di fonti, si veda per tutti A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*, Napoli, 1989, p. 257 ss. (in particolare p. 258 proprio sull’epistolario tra Plinio e Traiano).

⁷⁶) Trattasi dell’ultima parte di Plin., *ep.* 10.55 (su cui si veda anche SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., p. 636). Plinio il Giovane, dopo aver abilmente riassetato le finanze del suo governo in Bitinia, temeva che le considerevoli somme di denaro pubblico da lui recuperate rimanessero ‘*otiosae*’ e perciò, non trovando terreni da comperare né mutuatari che volessero ricevere denaro al tasso di interesse del 12%, si era rivolto per un consiglio a Traiano, chiedendo se egli ritenesse più opportuno diminuire la misura degli interessi pur di trovare dei mutuatari, oppure suddividere il denaro fra i decurioni anche attraverso un’imposizione coatta (Plin., *ep.* 10.54). Ma la replica di Traiano è chiaramente in favore del primo intendimento. Se la testimonianza pliniana è fededegna, non vedo per quale particolare ragione Traiano avrebbe dovuto attenersi ad una linea diversa nel caso delle istituzioni alimentari.

so dell'iniziativa doveva risiedere proprio nella partecipazione delle *élites* municipali chiamate a sostenere le finalità assistenziali dichiarate dall'imperatore⁷⁷: finalità di assistenza pubblica verso l'infanzia, che sono poi le uniche che l'esame delle fonti ci consente di individuare con certezza negli '*alimenta*' traianei.

Quali infatti potessero essere anche altri od ulteriori scopi raggiungibili dal programma, è problema su cui le fonti a disposizione non lasciano intravedere una sicura ed univoca soluzione: la TAV, ad esempio, contiene solo un generico riferimento alla '*indulgentia principis*' ed il campo è così lasciato aperto alle più eterogenee interpretazioni⁷⁸. Come è già stato posto in evidenza da taluno⁷⁹, il fatto è che ogni tentativo di spiegazione moderna dell'obbiettivo degli '*alimenta*' ha preteso in definitiva di «razionalizzare» il programma, attribuendogli una funzione accettabile secondo criteri «utilitaristici» che sono propri solo dei tempi moderni.

Alla luce di queste considerazioni, allora, quello che si può ipotizzare è che Traiano, non senza certo qualche evidente motivo di propaganda personale e forse anche nell'ambito di un più ampio disegno politico che però con certezza non possiamo conoscere, nient'altro abbia voluto fare con i suoi '*alimenta*' che estendere alla penisola italica quegli atti di generosità che in altre forme già erano propri dello stesso imperatore per quanto riguardava Roma e in forme analoghe già erano in uso da tempo anche tra i privati⁸⁰. Come è stato scritto proprio definendo l'imperatore *ex professo* come evergete⁸¹: «La finzione immaginata da Augusto è sempre valida; l'imperatore per principio non è che un *privatus cum imperio*, il primo cittadino della repubblica, che per rispetto a se stesso, all'*auctoritas* che lo distingue, sente il dovere di dare a tutti un esempio di generosità e di dedizione all'interesse pubblico». Tale tipo di ispirazione evergetica, d'altronde, sembra poi la stessa presente nelle istituzioni alimentari poste in essere dagli imperatori successivi fino a

⁷⁷) In questo senso da ultimo anche C. NICOLET, *Rendre à César. Economie et société dans la Rome antique*, Paris, 1988, p. 143 s., e DYSON, *Community*, cit., p. 216 s.

⁷⁸) Si vedano *supra*, nt. 28 e 59-61.

⁷⁹) C. BOSSU, *L'objectif de l'institution alimentaire: essai d'évaluation*, in «Latomus», XLVIII, 1989, p. 382.

⁸⁰) Si veda sull'argomento il fondamentale P. VEYNE, *Le pain et le cirque*, Paris, 1976, trad. it. – *Il pane e il circo* –, Bologna 1984, p. 81, 109, 309, 524, 541, 559 e 566. Altri spunti in G. ALFÖLDY, *Römische Sozialgeschichte*, 1975, trad. it. – *Storia sociale dell'antica Roma* –, Bologna, 1987, p. 153, p. 164 e 172, e anche in G. WOOLF, *Food, poverty and patronage*, in «PBSR.», LVIII, 1990, p. 197 ss.

⁸¹) Così H.-I. MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Paris, 1948, trad. it. – *Storia dell'educazione nell'antichità* –, Roma, 1984, p. 399.

tutto il III secolo d.C.⁸².

Un programma ispirato da simili intenzioni avrebbe probabilmente incontrato i favori e la solidarietà dei proprietari terrieri delle località incluse nel disegno: essi, infatti, collaborando alla realizzazione dell'ambiziosa iniziativa imperiale, anzitutto avrebbero partecipato ad un'operazione evergetica di grande prestigio patrocinata nientemeno che dall'imperatore ed inoltre proprio questa iniziativa avrebbe avuto una risonanza locale davvero tutta speciale e duratura, per la ragione che i nomi degli evergeti sarebbero rimasti incisi su una tavola bronzea pubblicamente esposta nel Foro delle loro città.

L'evergetismo – le cui forme ed espressioni pubbliche e private hanno costituito il tema principale del «X Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina» svoltosi a Nimes nell'ottobre del 1992 – era del resto un fenomeno tutt'altro che sporadico nell'antichità⁸³. Anzi, proprio nei primi secoli dell'Impero esso era divenuto un costume quasi doveroso, un *modus vivendi* davvero diffuso, specie fra le classi più agiate: un atteggiamento, che assai spesso poteva trovare la sua ragion d'essere nella prospettiva di voler costituire rapporti di patronato⁸⁴, ma che nondimeno restava fortemente radicato nella coscienza sociale soprattutto come un simbolo di *status*, come un motivo di prestigio e di privilegio riservato a pochi⁸⁵. Eppure, per evitare fraintendimenti, è opportuno non confondere evergetismo con carità cristiana: come è stato autorevolmente sottolineato: l'evergete dona per marcare la sua particolare posizione sociale e dona al popolo inteso come categoria civica, mentre il cristiano guarda essenzialmente alla realtà ultraterrena e dona ai poveri intesi come categoria morale⁸⁶. Qualcosa forse di molto lontano dal nostro attuale e consueto abito di pensare, ecco la *ratio* degli *alimenta* traianei, o per dirla con le parole di Huizinga «... donare per ottenere gloria e onori, per superare e abbattere il vicino, ecco l'antico sfondo rituale-agonale dell'evergetismo»⁸⁷.

⁸² Si veda *supra*, testo § 3.

⁸³ In argomento si veda il fondamentale A.R. HANDS, *Charities and Social Aid in Greece and Rome*, London, 1968, p. 89, 109 e 113.

⁸⁴ Si veda per tutti ALFÖLDY, *Römische Sozialgeschichte*, cit., p. 147, e P. GARNSEY, R. SALLER, *The Roman Empire. Economy Society and Culture*, 1987, trad. it. – *Storia sociale dell'impero romano* –, Roma-Bari, 1989, p. 183.

⁸⁵ Si veda in proposito G. BODEI GIGLIONI, *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica*, Bologna, 1974, p. 185.

⁸⁶ Così sostanzialmente VEYNE, *Le pain*, cit., p. 44. Per ulteriori spunti si veda poi A. GIARDINA, *Amor civicus. Formule e immagini dell'evergetismo romano nella tradizione epigrafica*, in «La terza età dell'epigrafia, Atti del Colloquio A.I.E.G.L. di Bologna 1986» (cur. A. Donati), Faenza, 1988, p. 67 ss., ed anche C.R. WHITTAKER, *Il povero*, in «L'uomo romano» (cur. A. Giardina), Bari, 1989, p. 327 ss.

⁸⁷ J. HUIZINGA, *Homo ludens*, Amsterdam, 1939, trad. it. – *Homo ludens* –, Milano

1964, p. 222. Ma sul punto si veda anche R. SALLER, *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge, 1982, p. 126 ss.

II.

Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula Alimentaria per il diritto romano ()*

1. Veleia per il diritto romano

«Depuis longtemps – je vous cite les paroles de M. de Savigny – mes yeux sont tournés vers Veleja...»: così in una lettera datata 23 marzo 1845 scriveva il non ancora molto noto *Docteur en droit* Theodor Mommsen¹, facendo proprie le parole dell'allora più insigne studioso e statista prussiano fondatore della «geschichtliche Rechtswissenschaft», allo scopo di impressionare il direttore del Museo Ducale d'Antichità di Parma, Michele Lopez, e di ottenere informazioni sulla possibilità di continuare gli scavi di Veleia alla ricerca di altri *monuments législatifs* dopo quelli già scoperti fino a quel momento.

Ma nemmeno il futuro Premio Nobel per la Letteratura – di cui proprio nell'anno 2003 nel giorno d'Ognissanti ricorre il centesimo anniversario della morte – poté vincere da solo le sempre dure resistenze della burocrazia d'ogni tempo; e così, più tardi, dovette accontentarsi di raccogliere per il *Corpus Inscriptionum Latinarum*, affidandoli all'allievo Eugen Bormann, unicamente i reperti epigrafici veleiatini rinvenuti da altri in precedenza; mentre, se solo il governo di Parma allora lo avesse permesso, chissà che cosa avrebbe potuto concedere la fortuna a quel grande studioso danese predestinato da Clío?

E veramente il Titano della storia di Roma – come volle una volta definirlo Jérôme Carcopino² – poteva già disporre di ottimi motivi per desidera-

*) «Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino» (cur. N. Criniti), Parma, 2003, p. 117-130.

¹) La citazione iniziale delle parole di Theodor Mommsen è tratta da una mia lettura autoptica della riproduzione fotografica di MA/PR, Arch. Stor., Dir. Lopez, Lett. con privati, nr. 4696/2002, edita (senza però trascrizione integrale del testo) da M.G. ARRIGONI BERTINI, *Mommsen, Veleia e la lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Rivista di Storia Antica», XXIV, 1994, p.158 s.

²) J. CARCOPINO, *La vita e l'opera di Theodor Mommsen*, in «Th. Mommsen, Histoire

re la prosecuzione di quegli scavi, in quanto proprio a Veleia un secolo prima erano state ritrovate *inter alia* due grandi iscrizioni epigrafiche di straordinaria importanza, che rappresentavano – come rappresentano – una fonte di cognizione diretta e per giunta non atecnica di aspetti dell’esperienza giuridica romana di epoca classica altrimenti quasi sconosciuti. Due testi oltremodo rilevanti per lo storico del diritto non solo per il loro particolare contenuto e la loro notevole estensione, ma soprattutto per il loro autentico ed intrinseco valore documentale, anche a prescindere dalle molte questioni interpretative che sollevano e che, pur ormai a distanza di più di due secoli dalla scoperta dei reperti, sembrano ben lungi dall’essere state ancora tutte risolte dagli studiosi. Mi riferisco, nell’ordine cronologico in cui tali epigrafi bronzee furono rinvenute, alla *Tabula Alimentaria* e alla *lex Rubria de Gallia Cisalpina*³.

Di entrambi questi testi, di alcuni problemi che pongono e delle possibili prospettive che essi vengono ad aprire all’orizzonte delle nostre attuali conoscenze dell’esperienza giuridica romana, in parte ho già trattato in altre *sedes materiae*, in parte mi sto ancora occupando a conclusione di alcune ricerche avviate da tempo: ad esse perciò in generale, e in modo particolare a quelle dedicate direttamente o indirettamente alla *Tabula Alimentaria* di *Veleia* (di qui in poi abbreviata con l’acronimo TAV) faccio sin d’ora espresso rinvio e ciò non tanto per ragioni di comodo o per giustificare il carattere cursorio del presente contributo, quanto per dare conto del mio tentativo di voler evitare il più possibile inutili ripetizioni⁴. Qui, infatti, la descrizione del contenuto della TAV dal punto di vista giuridico sarà limitata all’essenziale, la discussione delle fonti e della vastissima letteratura in argomento sarà volutamente circoscritta solo ad alcuni aspetti ritenuti particolarmente salienti, l’approfondimento di specifiche questioni interpretative sarà necessariamente sacrifi-

di Rome: (extraits) de Theodor Mommsen», Collection Prix Nobel de littérature (cur. C. De Acevedo), III, Paris, 1960, trad. it. – *Tb. Mommsen, Storia di Roma antica* –, Milano, 1964, p. 25, da cui si cita.

³ Si tratta di «CIL.» 11.1147 e di «CIL.» 1146 (= «CIL.» 12.592). Per un resoconto analitico della scoperta e delle vicende editoriali dei due documenti epigrafici cfr. per tutti N. CRINITI, *La Tabula Alimentaria di Veleia*, Parma, 1991, p. 11 ss., e T. ALBASI, L. MAGNANI, *Una storia infinita: scoperta, tradizione, fortuna di Veleia*, in «Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull’Appennino Piacentino» (cur. N. Criniti), Parma, 2003, p. 11 ss.

⁴ Oltre che in G. MAININO, *La Tabula Alimentaria di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», IV serie, XLIV, 1992, p. 345 ss., sia pure in una ricerca incentrata sulla disamina di questioni più eterogenee chi scrive si è occupato della *Tabula Alimentaria* di *Veleia* anche in G. MAININO, *Dalla persona alla persona giuridica: la persona in Gaio e il caso delle ‘istituzioni’ alimentari nell’esperienza giuridica romana*, in «SDHI», LXX, 2004, in corso di pubblicazione [ivi ora p. 481 ss.].

cato a vantaggio di un andamento del discorso – spero – più lineare e scorrevole. Devo infine premettere che – considerato il contesto in cui si inserisce questa pubblicazione – la trattazione che segue verterà unicamente sul primo dei due reperti epigrafici veleiati sopra indicati.

2. *Una precisazione terminologica*

La TAV – facendo mie le parole di una non esagerata definizione di Werner Eck⁵ – rappresenta, accanto alla omologa *Tabula* dei *Ligures Baebiani*⁶, la testimonianza epigrafica del più grande programma di assistenza a lungo termine verso l'infanzia mai messo in atto in tutta l'antichità, la cui estesa realizzazione nella penisola italica parrebbe da ascrivere alla volontà dell'imperatore Traiano⁷. Assai più incerto è invece il primato dell'ideazione della iniziativa, conteso – in base alle scarse e ambigue testimonianze delle fonti⁸ – fra Domiziano, Nerva e lo stesso Traiano, benché numerose iscrizioni di epoca precedente o coeva⁹ sembrino documentare un'ampia diffusione di simili modalità di assistenza in favore dell'infanzia, sia in Italia che nelle province, soprattutto ad opera di privati.

Sul possibile rapporto intercorrente fra queste ultime iniziative e quelle poste in atto per impulso del *princeps* si dirà oltre. Subito però mi pare il caso di dover mettere in rilievo che, alla stessa stregua delle più consuete obbligazioni alimentari nascenti da legato testamentario o determinate *ex lege* in senso lato proprio nei primi anni del principato, tutte le anzidette figure negoziali di matrice pubblica e privata – in ordine alle quali si potrebbe adottare

⁵ W. ECK, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München, 1979, p. 146.

⁶ «CIL.» 9.1455 (= «ILS.» 6509).

⁷ Sulla legittimità dell'impiego della teoria moderna delle persone giuridiche e del termine «fondazione» a proposito del fenomeno degli '*alimenta*' si veda MAININO, *Dalla persona*, cit., *passim* con ulteriore bibliografia, *praecipue* nt. 36-39. In tema di '*alimenta*' di matrice privata si vedano quelle già citate in MAININO, *Dalla persona*, cit., nt. 44, nonostante per alcune di esse non mi sentirei del tutto concorde con l'impostazione della trattazione dal punto di vista dogmatico. Interessante è il riesame storico globale del fenomeno alimentare operato da J. CARLSEN, *Gli alimenta imperiali e privati in Italia: ideologia ed economia*, in «Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Parma 17-19 ottobre 1997)», Bari, 1999, p. 273 ss.

⁸ Plin., *paneg.* 28.2, Aur. Vict., *epit. de Caes.* 12.4, H.A., *Hadr.* 7.8 e *Pert.* 9.3, e Cass. Dio., *hist. Rom.* 68.5.4.

⁹ Fra le tante, ad esempio, cfr. «CIL.» 10.5056 (= «ILS.» 977), «CIL.» 10.6328 (= «ILS.» 6278), «CIL.» 8.1641 (= «ILS.» 6818).

(purché in modo dichiaratamente atecnico) anche il *nomen* convenzionale di «istituzioni», da ritenersi a mio avviso preferibile rispetto a quello di «fondazioni», talora impiegato da alcuni studiosi ma ancora più estraneo al bagaglio concettuale della dogmatica giuridica antica e comunque privo, nella fattispecie, di qualsiasi forma di utilità epistemologica – furono definite dai giuristi romani con il termine ‘*alimenta*’¹⁰, indicante direttamente la *res* oggetto del rapporto giuridico posto in essere, ossia ciò che doveva servire per il sostentamento di una persona, vale a dire generalmente frumento o denaro destinato a tal scopo, che appunto erano periodicamente elargiti in diversa misura a diversi beneficiari prestabiliti, per lo più rappresentati – come nelle nostre «istituzioni» – da *pueri* e *puellae* in presumibili condizioni di indigenza.

3. Gli ‘*alimenta*’ di matrice privata e la peculiare diversità della «istituzione» alimentare realizzata da Plinio il Giovane

Con riferimento alle testimonianze degli ‘*alimenta*’ che abbiamo definito di matrice privata, è da osservare che la destinazione virtualmente perpetua di un certo bene o patrimonio a finalità di assistenza alimentare era di solito realizzata tramite la disposizione testamentaria di un legato o di un fidecommesso di denaro o di altri beni in favore di un soggetto collettivo, come ad esempio una *civitas* o più tardi anche un collegio. E proprio a questo soggetto – inteso come ‘*universitas*’, cioè come insieme dei suoi abitanti o dei suoi membri tutti quanti *universi*, vale a dire rivolti, verso un’unica direzione e perciò considerabili come un unico ‘*totum*’ – era affidato l’onere, giuridicamente denominato ‘*modus*’, di curare l’esecuzione della liberalità desiderata dal testatore, traendo il necessario dalla rendita assicurata dal denaro o dai beni oggetto della disposizione iniziale. Quanto sopra, come si vede, senza bisogno di ricorrere all’elaborazione di alcun particolare nuovo istituto, assimilabile al nostro attuale concetto di fondazione o comunque riconducibile alla moderna teoria della persona giuridica.

In seguito, però, forse la presunta impossibilità di legare validamente in favore di una *civitas peregrina* fino al momento in cui intervenne un provvedimento concessivo dell’imperatore Nerva¹¹, forse soprattutto l’incertezza dei disponenti sul rispetto delle loro precise volontà da parte degli onerati, poco incisivamente sanzionabili in caso di inadempimento, portarono presto allo

¹⁰) Come può ricavarsi da D. 34.1 e ivi *praecipue* da D. 34.1.14 (Ulp. 2 *fideicommissorum*).

¹¹) Cfr. *Tit. ex corp. Ulp.* 24.28.

sviluppo, nella prassi, di nuove modalità di raggiungimento delle finalità alimentari anche per il tramite di atti negoziali *inter vivos* molto più complessi, come quello realizzato da Plinio il Giovane a beneficio di un gruppo di bambini e bambine dei suoi *municipes* di *Novum Comum*, del quale egli stesso ci dà dettagliata descrizione in una notissima lettera del suo epistolario:

1. Deliberas mecum quemadmodum pecunia, quam municipibus nostris in epulum obtulisti, post te quoque salva sit. Honesta consultatio, non expedita sententia. Numeres rei publicae summam: verendum est ne dilabatur. Des agros: ut publici neglegentur. 2. Equidem nihil commodius invenio quam quod ipse feci. Nam pro quingentis milibus nummum, quae in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram, agrum ex meis longe pluris actori publico mancipavi; eundem vectigali imposto recepi, tricena milia annua daturus. 3. Per hoc enim et rei publicae sors in tuto nec reditus incertus et ager ipse propter id, quod vectigal large supercurrit, semper dominum a quo exerceatur inveniet. 4. Nec ignoro me plus aliquanto quam donasse videor erogavisse, cum pulcherrimi agri pretium necessitas vectigalis infregerit. 5. Sed oportet privatis utilitatibus publicas, mortalibus aeternas anteferre multoque diligentius muneri suo consulere quam facultatibus. Vale ¹².

In questa lettera di problematica datazione, ma riferibile secondo lo Sherwin-White al primo decennio del I secolo d.C., Plinio, dando consiglio all'amico Caninio Rufo che lo aveva consultato sul modo migliore per effettuare un atto evergetico in favore dei suoi concittadini, gli racconta di come si fosse comportato lui stesso in passato, scartando le solite soluzioni fino ad allora adottate da altri e scegliendone una veramente vantaggiosa e geniale.

Infatti – com'egli stesso scriveva all'inizio di tale lettera – nel consegna-

¹² Plin., *ep.* 7.18. Per l'esame delle lettere di Plinio il Giovane è sempre fondamentale l'ausilio di SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny*, cit., p. 422 ss.; mentre con più specifico riferimento ai temi da me affrontati in relazione alla «istituzione» alimentare pliniana si vedano F. GALLO, *Disciplina giuridica e dogmatica nella 'locatio' degli 'agri vectigales'*, in «SDHI», XXX, 1964, p. 13 ss., S. CASTAN PEREZ-GOMEZ, *Regimen jurídico de las concesiones administrativas en el derecho romano*, Madrid, 1996, p. 135 ss., J.W. TELLEGEN, *Plinie le Jeune et le legs pour Come dans 'ep.' 5.7*, in «BIDR», XCII-XCIII, 1989-90, p. 73 ss., W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln, 1967, p. 138 ss., 141 ss. e 146 ss., A. MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui destinate alle città. Esempi dalla documentazione latina di età imperiale*, in «Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in occidente e in oriente. Actes de la X Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain. Rome, 27-29 mai 1996», Rome, 1999, p. 179 ss. (ove l'autrice pretenderebbe di dimostrare l'esistenza di due distinte liberalità alimentari pliniane a *Novum Comum*), F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae. Municipalità e 'aer Romanorum'*», Napoli, 1993, *passim*, e infine D. NONNIS, C. RICCI, *Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall'Hirpinia*, in «Il capitolo delle entrate», cit., p. 54 ss.

re direttamente una somma di denaro alla *res publica* c'era da temere che i suoi amministratori la dilapidassero, mentre nel donare alla città dei terreni poteva succedere che questi ultimi, in quanto divenuti pubblici, fossero trascurati e restassero improduttivi. Perciò, una volta prefissata la somma di 500.000 sesterzi da destinare 'in alimenta ingenuorum ingenuarumque', Plinio dapprima eseguì *nummo uno*, ossia *donandi causa*, una *mancipatio* fiduciaria di un proprio fondo di assai maggior valore all'agente operante in nome della città (*actor publicus*). E subito dopo, in virtù del contestuale patto fiduciario con lui concluso, si fece restituire il fondo in qualità di titolare di un *ius in agro vectigali*, ridiventando in relazione ad esso non più *dominus ex iure Quiritium*, ma mero concessionario vettigalista, la cui posizione giuridica, pur ricondotta dai giuristi romani più allo schema della *locatio-conductio* che a quello dell'*emptio-venditio*¹³, una volta venuto meno l'originario limite di durata quinquennale si concretava in definitiva nella titolarità di un affitto *in perpetuum* e trovava tutela in sede processuale in misura sostanzialmente simile a quella di un vero *dominus ex iure Quiritium*. Così facendo, Plinio aveva finito perciò per convertire un fondo di sua piena proprietà in un *ager vectigalis* della città, gravandolo però di un canone o onere fondiario (*vectigal*) – concordato nella misura del 6% del valore precedentemente dichiarato – il cui importo egli stesso e chiunque altro dopo di lui avrebbe dovuto periodicamente versare al rappresentante della *civitas*: il che, come si vede, avrebbe garantito in modo virtualmente perpetuo l'esecuzione delle finalità alimentari prestabilite. Attraverso tale soluzione – come concludeva lo stesso Plinio – veniva posto al sicuro il capitale consegnato alla *res publica* e assicurato il suo reddito; mentre quanto al fondo, dato il suo maggior rendimento rispetto al *vectigal* dovuto, esso avrebbe sempre trovato in futuro qualcuno disposto a condurlo.

Già in altra sede avevo avuto modo di porre in risalto la natura dell'iniziativa alimentare pliniana, indicandola come possibile punto di raccordo fra le prime «istituzioni» private di origine testamentaria e le posteriori «istituzioni» pubbliche di matrice traiana¹⁴, ma non avevo sviluppato più di tanto l'argomento, ripromettendomi di farlo *funditus* in una futura eventuale occasione. Adempio qui al *vadimonium*.

Cominciamo da alcune considerazioni di ordine generale. Anzitutto – per quanto a qualcuno la cosa possa apparire scontata e forse non essenziale – mi sembra che valga la pena di sottolineare il fatto che, trattando di Plinio, non abbiamo a che vedere con un privato cittadino qualsiasi, ma con un ric-

¹³) Gai., *inst.* 3.145.

¹⁴) Cfr. MAININO, *La Tabula Alimentaria*, cit., p. 349 nt.10.

chissimo senatore e importante uomo di governo, che al momento della realizzazione dei suoi *'alimenta'* aveva già ricoperto o stava per ricoprire le massime cariche politiche dell'impero, fra cui quella di pretore, prefetto dell'erario, *consul suffectus* e governatore provinciale¹⁵: sicché, già solo per questo, sarebbe del tutto lecito presumere in lui una più che discreta conoscenza della prassi giuridica e degli *iura populi Romani*. Inoltre, come si può direttamente desumere da alcuni stralci del suo epistolario¹⁶ e indirettamente inferire dalla sua elevata formazione oratoria alla scuola di M. Fabio Quintiliano, cui si potrebbe aggiungere anche il riscontro dei suoi ripetuti successi come avvocato, mi sembrerebbe lecito sostenere che egli fosse in possesso, se non certo di una vera e propria *'peritia iuris civilis'*, almeno di una certa *'iuris civilis cognitio vel scientia'* di ciceroniana memoria¹⁷. Infine vorrei sottolineare la circostanza che egli dovette personalmente conoscere e frequentare, più o meno assiduamente, anche alcuni grandi giuristi del suo tempo, come in particolare Tizio Aristone¹⁸, Giavoleno Prisco¹⁹ e Giuvenzio Celso figlio²⁰, con i quali ebbe sicuramente occasione di conversare in materia di diritto o di avere direttamente un colloquio per chiedere qualche privata *consultatio*.

Con questi *loci a persona* non si vuole certamente pretendere di sostenere che Plinio sia stato da solo l'artefice dell'ideazione della sua singolare «istituzione» comense, alla stessa stregua di come a nessuno verrebbe in mente di argomentare che l'ideazione della prima «istituzione» pubblica spetti personalmente all'imperatore Nerva, solo perché il successore di Domiziano proveniva da una famiglia di grandi giuristi come M. Cocceio Nerva padre e figlio. Intendo soltanto affermare che, né forse l'uno né sicuramente l'altro dei due schemi alimentari, data la loro complessità, poterono verosimilmente essere concepiti senza l'apporto fondamentale del consiglio di qualche *iuris peritus*.

Se quanto appena detto è plausibile, vorrei allora far osservare che la datazione dell'iniziativa alimentare pliniana andrebbe, forse, più attentamente rivista e collocata un po' più indietro nel tempo rispetto a quanto comunemente si pensa. Plinio, oltre che nella già citata *Epistola* 7.18 parla di *'alimenta'* anche in *Epistola* 1.8.10, una lettera appartenente al primo libro del suo epistolario e come tale riferibile ancora agli anni del regno di Nerva o comun-

¹⁵) Cfr. per il suo intero *cursus honorum* «CIL» V, 5262 = «ILS» 2927.

¹⁶) Come ad esempio Plin., *ep.* 5.7.

¹⁷) Cic., *de orat.* 1.48.212, al cui riguardo cfr. per tutti F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in «SDHI», XLVI, 1980, p. 301 ss., ora anche in ID., *Lectio Sua*, II, Padova, 2003, p. 739 ss.

¹⁸) Cfr. Plin., *ep.* 1.22.

¹⁹) Cfr. Plin., *ep.* 6.15.

²⁰) Cfr. Plin., *ep.* 6.5.

que a un momento probabilmente non posteriore alla fine del I secolo d.C. E in quest'ultima lettera Plinio ricorda – si direbbe come un episodio alquanto lontano nel tempo – il suo discorso tenuto ai decurioni di *Novum Comum* in occasione dell'inaugurazione della biblioteca da lui donata alla città, allorché egli provvede nello stesso frangente anche al compimento di una liberalità alimentare, da ritenersi non diversa, ma la medesima di cui egli parla nella citata lettera contenuta nel settimo libro. Infatti, la circostanza che nella prima epistola Plinio alluda ad una sua anteriore *pollicitatio* alimentare non mi sembra rappresentare ad ogni costo un elemento ostativo contro l'ipotesi che si possa pur sempre trattare dei medesimi 'alimenta' di cui parla anche nella seconda lettera. Oggetto di liberalità in entrambi i casi è la destinazione di 'alimenta' in favore di fanciulli nati liberi della sua città; e la variante della previsione anche di beneficiarie femmine nella liberalità di cui Plinio parla in *Epistola* 7.18 rispetto all'esclusiva previsione di *ingenui* fatta in *Epistola* 1.8.10 non mi pare costituire un dato di per sé decisivo, potendo benissimo l'inclusione di alcune *ingenuae* essere stata decisa in un momento successivo all'atto di distribuire effettivamente gli 'alimenta'. Piuttosto – e oserei dire più persuasivamente – mi sembra deporre più incisivamente in favore dell'unicità della «istituzione», di cui Plinio ci parla nelle due lettere, la circostanza che in *Epistola* 1.8.10 si faccia riferimento ad '*annuos sumptus*', ossia a generiche spese annuali, che potrebbero ben corrispondere agli importi annuali previsti per il pagamento del *vectigal* destinato agli 'alimenta' dello schema descritto in *Epistola* 7.18. Infine, ove ancora non bastasse, si noti che non di due, ma di un'unica liberalità alimentare, compiuta da Plinio con atto *inter vivos*, sembrerebbe informarci anche un'altra iscrizione²¹. Ora, tenendo conto di queste premesse, se ammettiamo con la maggioranza degli studiosi che sulla base delle fonti è plausibile che alcuni disegni di iniziative alimentari abbiano cominciato a circolare anche a corte a cominciare quanto meno dal regno di Nerva, la cui asserita contestualità dell'avvio della «istituzione» alimentare pliniana e di quello delle «istituzioni» imperiali traianee potrebbe anche indurre a ritenere che fra queste due iniziative, pur nella loro indubbia diversità, qualche punto di contatto in realtà vi fosse, se non altro per il fatto che entrambi gli schemi dovettero verosimilmente essere concepiti ed elaborati all'interno di una medesima cerchia di giuristi, tutti o almeno in parte appartenenti a quel *consilium principis*, da cui sia Plinio che Traiano andarono ad attingere per i loro rispettivi propositi.

Ed in effetti – procedendo ad un esame di tipo comparativo – le somi-

²¹) Cfr. «CIL.» 5.5262 (= «ILS.» 2967).

glianze tra i due modelli a mio parere ci sono e si rivelano evidenti.

Quanto allo schema pliniano, va osservato che uno dei principali requisiti indispensabili per la prosecuzione virtualmente perpetua dell'iniziativa era dato dal versamento periodico del *vectigal* destinato all'esecuzione delle finalità alimentari, in quanto, solo in mancanza di esso, si sarebbe eventualmente dato luogo alla revoca della concessione. Allo stesso modo, quanto al secondo schema, un requisito indispensabile per la prosecuzione virtualmente perpetua delle «istituzioni» traianee era dato dal versamento periodico delle *usurae* destinate all'esecuzione delle finalità alimentari, in quanto solo in mancanza di esso, si sarebbe eventualmente dato luogo alla ripetizione del denaro mutuato e, in caso di insolvibilità, alla vendita del fondo dato in garanzia.

Sotto altro profilo, un ulteriore elemento in comune fra i due schemi a me pare sia dato dalla circostanza che, in entrambi, quelli che potremmo definire gli oneri fondiari gravanti sui singoli fondi, ossia la misura del *vectigal* e quella delle *usurae* da corrispondere ogni anno, appaiano prestabiliti in modo tale da non risultare troppo difficilmente sostenibili per i conduttori o proprietari dei fondi stessi, anzi potevano risultare addirittura modici rispetto alla misura del rendimento dei terreni proprio allo scopo di garantire più sicurezza e continuità alla destinazione finale dell'iniziativa.

E altresì ulteriori parallelismi fra i due schemi si possono cogliere ad una più approfondita analisi del testo pliniano di *Epistola* 7.18, compiuta alla luce anche di altre fonti. Se infatti ripensiamo al complesso procedimento messo a punto da Plinio, si ricorderà come in esso venisse coinvolta la *civitas* tramite l'intervento di un *actor publicus*, il quale – in base a quanto ora sappiamo grazie alla *lex Irmitana* – dovrebbe potersi identificare con il *duovir iure dicundo* o con un suo *apparitor* o sostituto, individuato da questa legge come il soggetto competente alla locazione degli *agri vectigales*. Stando infatti alla lettura di *Lex Irn.* 63²², risulterebbe documentato che proprio tale magistrato fosse il soggetto incaricato di *locare* '*vectigalia ultroque tributa sive quid aliud communi nomine municipum eius municipi locari oportebit*', ossia di *locare* non solo pubblici servizi come la riscossione delle imposte e dei tributi locali in genere, ma anche qualunque altro bene pubblico che doveva essere locato, fra cui appunto l'*ager publicus* suscettibile di concessione vettigalista. Ora, se tutto ciò pare condivisibile, allora ne consegue ulteriormente che – sempre sulla base di quanto previsto da *Lex Irn.* 63 (e dall'omologa disposizione di *Lex Mal.* 63) – anche le condizioni alle quali erano stati locati tali *agri vectigales* (così come

²²) Il testo di *Lex Irn.* 18, che sarebbe probabilmente stato prezioso nella circostanza, è purtroppo mutilo e quindi illeggibile nella parte che qui poteva interessare.

quelle di tutti gli altri *vectigalia*) dovevano essere registrate ed esposte in apposite *tabulae municipi*, chiamate a fungere da testo di riferimento normativo contenente le *leges locationis* di tutti i *vectigalia ulroque tributa* nonché di tutti i *publica locata* del *municipium*. Se così non fosse, dovremmo altrimenti pensare che il capitolo delle entrate municipali costituite dai *vectigalia* derivanti dalla *locatio* di *ager publicus* fosse sprovvisto di qualsiasi regime giuridico e quindi estraneo ad ogni controllo. Se quanto appena detto pare plausibile e può pertanto essere verosimile che una disposizione del genere, simile od analoga a quella contenuta nel *caput* 63 delle leggi ispaniche, dovesse sussistere ed essere prevista anche per la nostra «istituzione» alimentare pliniana, il cui ap-prodo finale era appunto costituito dalla locazione di un *ager vectigalis*, allora credo che, sul fronte delle «istituzioni» alimentari traianee, anche la TAV potrebbe a buon diritto essere stata un documento pubblico dalla funzione del tutto equivalente, in quanto proprio in essa venivano registrati i dati relativi all'esatta determinazione dei *praedia obligata* a garanzia dei mutui concessi, oltre alla descrizione di tutte le altre condizioni dell'operazione negoziale nel suo complesso (*leges contractus*).

A questo punto, alla luce dell'asserita collocazione cronologica dello schema alimentare pliniano nell'ultimo scorcio o comunque non al di là della fine del I secolo d.C. e sulla base delle somiglianze illustrate fra esso e lo schema traiano, che pare collocabile al più presto intorno all'anno 102 d.C., ritengo che possano sussistere elementi sufficienti non solo per sostenere che entrambi i modelli siano appartenuti al medesimo momento storico, ma anche per congetturare che essi probabilmente rappresentarono il prodotto di una contestuale attività cautelare della giurisprudenza romana, i cui protagonisti, purtroppo, sono condannati a sfuggire alla nostra conoscenza alla stessa stregua del nome dell'autore di un'opera d'arte o di architettura dell'antichità, rimasto per sempre occultato da quello del committente. E aggiungerei un'ultima considerazione: stavolta i giuristi erano stati chiamati ad intervenire non in relazione a questioni interpretative di *ius controversum*, ma per esclusivi compiti cautelari; eppure – a testimonianza di una sempre fertile e libera attività – anche in quest'ambito essi avevano dato luogo ad esiti in parte divergenti tra loro, indice questo di per sé tutt'altro che negativo, bensì se mai positivo e dimostrativo della perdurante presenza – per dirla con le notissime parole di Pomponio – di *'aliquis iuris peritus, per quem [scil.: ius] possit cottidie in melius produci'*²³.

²³) D. 1.2.2.13 (Pomp. *l. sing. ench.*). Al riguardo la letteratura romanistica è sterminata, ma per un quadro di sintesi a mio avviso insuperato si veda per tutti M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982, p. 239 s.

4. *La Tabula Alimentaria di Veleia: descrizione generale*

Dopo l'età di Traiano molto meno si sa sulle «istituzioni» alimentari avviate dagli imperatori successivi, che sulla base delle fonti a nostra disposizione, in modalità peraltro variabili e alquanto discontinue, continuarono a gestirle e talora anzi pure a costituirne di nuove, senonché le tracce della virtuale sopravvivenza di queste iniziative sembrano iniziare a scomparire intorno alla fine del III secolo d.C.

Poco o nulla quindi sapremo di tale lungimirante strumento politico di propaganda, di tale raffinata creazione dell'attività cautelare della giurisprudenza romana, di tale particolarissima forma di evergetismo imperiale, se non fosse stata ritrovata per caso proprio la TAV.

Essa costituisce un documento pubblico, fatto predisporre dai funzionari imperiali inviati dal *princeps* per essere affisso alla parete del *tabularium* cittadino, sito nei pressi della basilica vicino al foro, affinché chiunque potesse leggerlo non solo per il suo contenuto e valore giuridico di testo contenente le *leges contractus*, ma anche come espressione della presenza in quel luogo della *maiestas* di Roma e del suo imperatore nell'atto di compiere un mirabile atto evergetico. La TAV, infatti, in due luoghi dell'epigrafe peraltro assai distanti tra loro riporta la descrizione delle principali misure e modalità operative della «istituzione» alimentare e fornisce per tutta la restante parte del testo una precisa *descriptio* e relativa *aestimatio* dei *praedia obligata* (*professio praediorum*): procedura quest'ultima, che sembra ispirata al sistema con cui si effettuavano le operazioni del *census* provinciale e le relative rilevazioni catastali, sulle cui caratteristiche siamo abbastanza informati soprattutto grazie ad un noto testo di Ulpiano riportato in D. 50.15.4.pr., che ci dà conto della tecnica utilizzata per procedere alla *forma censualis*²⁴. Con particolare riferimento alla

²⁴ In relazione alle modalità di esecuzione delle *professiones praediorum*, ispirate al modello della *forma censualis* descrittaci da D. 50.15.4.pr. (Ulp. 3 *de cens.*), è utile rinviare a LO CASCIO, *Le tecniche dell'amministrazione*, cit., p.144 ss., ora anche in *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, p. 38 ss., e più di recente a L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Pagi', 'vici' e 'civitates' nell'Italia romana, in «Juris vincula. Studi M. Talamanca», Napoli, 2001, I, p. 395 ss., il quale, oltre che del testo in questione (benché citato per refuso come § 1 invece che come *principium*), discute a nt. 7 anche di D. 33.1.12.pr. (Paul. 13 *resp.*), pur attribuendolo a Cervidio Scevola invece che a Paolo, per dimostrare all'interno del sistema veleiate la centralità della figura dell'entità territoriale del *pagus* rispetto a tutte le altre; ma sull'argomento cfr. altresì G. LURASCHI, *Comum oppidum. Strutture politico-sociali della comunità comasca preromana*, in «RAC.», CLII-CLV, 1970-1973, p.

descriptio, essa in linea di principio andava effettuata indicando precisamente il nome di ciascun fondo, la *civitas* ed il *pagus* di appartenenza nonché il nome di almeno due fondi vicini. Per quanto invece riguarda la *aestimatio*, ciascuna delle *professiones* nella TAV sembra di regola strutturarsi in tre fasi, ossia dapprima in una valutazione d'insieme, poi in una distinta stima per unità fondiaria e infine in un computo complessivo e/o per fondo delle somme di denaro da corrispondersi ai mutuatari.

Sfugge alla nostra conoscenza la ragione della mancata previsione sulla TAV di regole concernenti l'eventualità di una ripetizione delle somme date a mutuo e dell'avvio di una procedura esecutiva di vendita all'asta dei fondi dati in garanzia con relative modalità e condizioni operative di tali atti²⁵. Forse, però, una plausibile spiegazione poteva risiedere nell'opportunità di non voler neppure prendere in considerazione l'ipotesi di una ripetibilità dei capitali, essendo tale eventualità apertamente in contrasto – come si illustrerà meglio in seguito – con la durata virtualmente perpetua dell'iniziativa evergetica promossa dall'imperatore, in ragione della quale fu al limite ammessa solo la possibilità di qualche dilazione di pagamento o di un accollo degli interessi a carico dello stesso fisco imperiale²⁶.

La TAV non fa menzione dei nomi dei fanciulli destinatari del programma, la cui registrazione doveva verosimilmente attuarsi in un documento separato e periodicamente aggiornabile, ma si limita a stabilire solo il numero e lo *status* dei beneficiari unitamente alle aliquote alimentari che sarebbero spettate a ciascuno. Stando perciò al prospetto degli iniziali *accipientes* che si può desumere da TAV VII, 34-35 e da TAV A, 2, risulterebbe che essi sarebbero dovuti essere preferibilmente maschi e *legitimi*, ossia nati da *iustae nuptiae* (263 in totale), mentre la previsione in elenco di un più limitato nume-

207 ss., ora anche in *Storia di Como antica. Saggi di archeologia, diritto e storia*², I, Como, 1999, p. 69 ss., cui *adde* di nuovo L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pagi, vici e fundi nell'Italia romana*, in «Athenaeum», XCI, 2002, p. 17 ss., 27 ss. e 33 ss., e L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli, 2002, p. 131 ss. Sul diverso problema del rapporto fra vicende legali delle singole unità fondiarie e l'autonomia economico-aziendale di queste ultime, giudicato di scarsa incidenza proprio alla luce dei dati onomastici desumibili dalla TAV, si veda poi L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma, 1996, p. 313 ss. Dalla menzione, nelle *professiones* della TAV, di fondi incrementati per alluvione e dal problema della eventuale assoggettabilità di questi ultimi alla garanzia reale richiesta, interessanti spunti per la storia del regime degli incrementi fluviali sono tratti da M.P. PAVESE, *Fundus cum alluvionibus. Incrementi fluviali e condiciones agrorum in età traianea*, in «SDHI», LXVI, 2000, p. 63 ss.

²⁵ Ossia le *leges praediatricae* di cui in *Lex Irn.* 64 e *Lex Mal.* 64.

²⁶ Cfr. H.A., *Pert.* 9.3.

ro di *legitimae* (35 in totale), oltre a uno *spurius* e una *spuria* ossia nati fuori da matrimonio o in altri termini nati da madre certa ma da padre incerto²⁷, non sembra trovare altra spiegazione se non quella determinata dalla mancanza di ulteriori *legitimi* al momento dell'avvio del programma. Con riferimento alla fascia di età dei beneficiari si può presumere che il diritto agli '*alimenta*' potesse spettare sin dalla nascita, mentre per quanto riguarda il termine finale *ad quem*, in assenza di specifiche previsioni riportate dalla TAV, si può verosimilmente ritenere che il beneficio fosse stato inizialmente concesso sino al raggiungimento dell'età pubere – ossia al conseguimento dell'attitudine naturale al matrimonio – che com'è noto era diversamente determinata a seconda della scuola dei Sabiniani o dei Proculiani, l'opinione dei quali ultimi (14 anni per i maschi, 12 anni per le femmine) fu poi recepita da Giustiniano, anche se si deve ricordare che in base a quanto ci riferisce un passo di Ulpiano²⁸ fu deliberato dall'imperatore Adriano che il limite di spettanza dei sussidi alimentari di matrice pubblica fosse elevato per i maschi fino ai 18 anni e per le femmine fino ai 14²⁹.

5. La *Tabula Alimentaria* di *Veleia*: osservazioni sui suoi profili di somiglianza con la «istituzione» alimentare di *Plinio il Giovane*

Andando a esaminare più in dettaglio alcune disposizioni della TAV, possiamo trarre notizia di due principali stanziamenti di denaro, realizzati a *Veleia* da parte dell'imperatore Traiano.

Il più cospicuo era pari a 1.044.000 sesterzi e perciò, in quanto atto più appariscente, era riportato per primo e a caratteri più vistosi in testa allo specchio epigrafico, sebbene in realtà più recente in ordine cronologico, in quanto databile tra gli anni 107 e 114 d.C.:

²⁷) Cfr. *Tit. ex corp. Ulp.* 4.2.

²⁸) D. 34.1.14.1 (Ulp. 2 *fideicommissorum*) su cui vedi MAININO, *La Tabula Alimentaria*, cit., p. 351 s. e nt. 16.

²⁹) Sulla questione della soglia di età minima e massima dei beneficiari si veda il diligente studio di A. MAGIONCALDA, *L'età dei beneficiari nelle 'fondazioni' alimentari private per l'infanzia durante l'alto impero*, in «SDHI», LXI, 1995, p. 327 ss. Interessanti ed acute osservazioni in relazione alla *pubertas* in A. D'ORS, *Derecho Privado Romano*⁹, Pamplona, 1997, p. 359 ss. Numerosi spunti di riflessione sulla condizione di *ingenuus* in U. AGNATI, *Ingenuitas. Orazio, Petronio, Marziale e Gaio*, Alessandria-Torino, 2000, p. 7 ss. Sulla misura degli obblighi alimentari in generale, invece, si veda M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, in «BIDR», LXXIII, 1970, p. 323 ss.

Obligatio praediorum ob (sestertium) deciens quadraginta quattuor milia u[t], ex indulgentia optimi maxime principis Imp(eratoris) Caes(aris) Nervae / Traiani Aug(usti) Germanici Dacici, pueri puellaeque alimenta accipiant legitimi, n(umero) CCXLV, in singulos (sestertios) XVI n(ummos) (*scil.*: menstruos): f(iunt) (sestertium) XLVII (milia) XL n(ummum) (*scil.*: annuorum); legitimae n(umero) XXXIV, sing(ulae) (sestertios) XII n(ummos) (*scil.*: menstruos): f(iunt) (sestertium) IV <(milia)> DCCCXCVI (*scil.*: annuorum); spuria (unus) (sestertios) CLIV (*scil.*: annuos); spuria (una) (sestertios) CXX (*scil.*: annuos). / Summa (sestertium) LII (milia) CC (*scil.*: annuorum), quae fit usura (quincunx) sortis supra scribtae³⁰.

L'altro stanziamento imperiale, invece, era pari a 72.000 sesterzi e nell'iscrizione era registrato per secondo nell'ultima colonna del testo, benché più risalente nel tempo di alcuni anni, in quanto verosimilmente attribuibile intorno al 102 d.C.:

Item obligatio praediorum – facta per C(aium) Cornelium Gallicanum – / ob (sestertium) LXXII (milia) ut, ex indulgentia optimi maximequ[e] principis / Imp(eratoris) Caes(aris) Nervae Traia[n]i Augusti Germanici, pueri puellaeque / alimenta accipiant legitimi, n(umero) XIII, in singulos (sestertios) XVI n(ummos) (*scil.*: menstruos): / fiunt (sestertium) III (milia) CCCCLVI (*scil.*: annuorum); legitima (sestertios) XII (*scil.*: menstruos; id est CXXXXIV annuos). Fit summa utraque / (sestertium) III (milia) DC (*scil.*: annuorum), quae fit usura (quincunx) summae s(upra) s(criptae)³¹.

Tutto questo denaro, tuttavia, non veniva direttamente versato nelle casse del *municipium*, in modo da consentire di trarne immediatamente il necessario per effettuare le distribuzioni alimentari oppure di ricavarne l'importo per queste ultime dagli interessi dovuti sul dette somme da parte della città beneficiaria: ciò avrebbe significato andare incontro alle medesime incertezze delle prime «istituzioni» private e ai fondati timori di sperpero di denaro pubblico espressi da Plinio il Giovane nella già discussa *Epistola* 7.18 e dallo stesso Plinio ribaditi anche in un frangente del suo rapporto epistolare con Traiano dalla Bitinia³². La preservazione di quei capitali andava più adeguatamente assicurata, il loro rendimento nel tempo più attentamente valutato e, del resto, la loro destinazione presupponeva un impiego periodico, molto modico e gra-

³⁰) TAV A, 1-3, il cui testo è quello della nuova edizione critica della TAV pubblicata in «Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino» (cur. N. Criniti), cit., p. 275 ss.

³¹) TAV VII, 31-36, per il cui testo si veda la nota precedente.

³²) Cfr. Plin., *ep.* 10.54 e poi 10.55 per l'immediata replica dell'imperatore.

duale. Perciò, al fine di poter perseguire tutti tali obbiettivi, fu seguito un procedimento completamente diverso.

L'impianto negoziale degli *'alimenta'* traianei si fondava sulla conclusione, da parte dei funzionari imperiali a ciò inizialmente preposti al momento dello stanziamento finanziario, di una serie di contratti di mutuo di denaro con privati cittadini proprietari terrieri, per accedere al quale ciascun mutuatario era tenuto a prestare una garanzia prediale, sulla cui base sarebbe stata calcolata la misura esatta del prestito. Successivamente su quest'ultimo importo, entro il termine di scadenza stabilito, i mutuatari sarebbero stati tenuti a pagare un tasso di interesse annuale del 5% versando il dovuto all'agente municipale addetto alla riscossione, il quale – in ultima istanza – avrebbe ripartito l'ammontare di tutti gli interessi pagati nelle singole aliquote alimentari di denaro già stabilite, da distribuire a beneficio di un numero prefissato di *pueri* e *puellae* locali, iscritti in un'apposita lista dai relativi padri o da altri soggetti aventi potestà o tutela su di loro.

Ciò detto, come si vede, i profili di somiglianza fra il disegno negoziale pliniano e quello imperiale si fanno ancora più evidenti. Alla stessa stregua di quanto si verificava in relazione all'iniziativa alimentare di Plinio, congegnata per ottenere il risultato finale di una concessione in affitto perpetuo di un *ager vectigalis* con dati registrati in un documento pubblico, anche nel caso degli *alimenta* traianei ogni nome di contraente, ogni contratto di mutuo e relativo ammontare, ogni garanzia prediale prestata e relativa stima pecuniaria, tutto questo finiva per essere registrato su un'apposita *tabula municipi*, cioè nella *Tabula Alimentaria* di cui disponiamo; poi un altro documento pubblico, forse un'altra epigrafe più piccola o più probabilmente un altro supporto testuale di diverso materiale, doveva invece riportare ogni nome e lo *status* dei bambini beneficiari entro il numero prestabilito, tutti dati questi, che parimenti dovevano essere registrati e aggiornati fors'anche più frequentemente. L'*usura quincunx* annuale, ivi prevista, non doveva per quei tempi risultare elevata, anzi doveva apparire persino modica o comunque alquanto conveniente, per cui quella singolare forma di finanziamento pubblico a tasso agevolato poteva risultare senz'altro appetibile. Forse, a un primo sguardo, qualcuno potrebbe definire sorprendenti le garanzie prediali richieste, estremamente variabili tra il primo e il secondo stanziamento e comunque almeno dieci volte superiori l'ammontare del prestito ricevuto. Invece, così come nel caso della predetta «istituzione» pliniana la differenza tra il valore reale del fondo donato alla *civitas* ed il valore dichiarato all'*actor publicus* era stata volutamente aumentata verso l'alto allo scopo di rendere il peso del relativo *vectigal*, calcolato sul secondo valore, il meno gravoso possibile rispetto al prevedibile

maggior rendimento del fondo, allo stesso modo anche nel modello di «istituzione» traianea lo sperequato rapporto fra valore dei *praedia obligata* e somma ricevuta a mutuo, sulla quale si sarebbe dovuto calcolare il 5% annuale da dare ‘*in alimenta*’, fu congegnato in quelle proporzioni non allo scopo di accrescere senza ragione la garanzia del credito, ma per far pesare il meno possibile su ciascuna entità fondiaria il pagamento delle *usurae*, il cui importo finiva per corrispondere alla modesta misura del 10% del rendimento medio del fondo stesso³³. E a quest’ultimo proposito mi fa molto piacere che proprio uno dei maggiori studiosi dell’argomento, Elio Lo Cascio, sia parso rivedere la sua opinione iniziale, concedendomi più di qualche punto in favore della plausibilità del carattere non forzoso del credito, già da me sostenuta e difesa in precedenza³⁴.

Tutte caratteristiche queste, che in aggiunta a quelle già evidenziate in precedenza confermano ulteriormente la sostenuta somiglianza – per non dire parentela – dello schema pliniano e di quello imperiale.

6. La Tabula Alimentaria di Veleia: considerazioni su alcune questioni giuridiche di interpretazione del testo

Soffermiamoci infine brevemente su alcune delicate questioni interpretative relative a quella che potremmo definire la struttura negoziale delle «istituzioni» traiane.

Un primo problema che si è posto all’evidenza degli studiosi è stato quello della più precisa qualificazione della provenienza dei capitali stanziati per l’avvio del programma.

La risposta maggioritaria che è stata avanzata – anche se non immediatamente desumibile dal testo della TAV – è che le ingenti somme necessarie sarebbero pervenute direttamente dal fisco imperiale, ossia dalla cassa del *pa-*

³³) Sulla variabilità dei prestiti di denaro corrisposti e sulla particolare entità della misura delle garanzie reali da corrispondere – cui si potrebbe ricollegare anche l’altra questione della natura libera o coatta del credito – cfr. per tutti il dettagliato esame di E. LO CASCIO, *Gli alimenta, l’agricoltura italica e l’approvvigionamento di Roma*, in «RAL», XXXIII, 1978, p. 311 ss., ora anche in *Il princeps e il suo impero*, cit., p. 223 ss. In argomento cfr. anche G. SORICELLI, *I proprietari fondiari e gli alimenta traianei: una partecipazione forzata?*, in «ZPE», CXL, 2002, p. 211 ss.

³⁴) Il riferimento è alle nuove riflessioni contenute in LO CASCIO, *Alimenta Italiae*, in *Il princeps e il suo impero*, cit., p. 265 ss., che si direbbe ora più propenso a condividere con me la natura volontaria dell’accesso al credito da parte dei proprietari terrieri.

trimonium principis, della cui origine, titolarità e contrapposizione all'*aerarium* si è però molto discusso. È proprio di recente, a seguito di alcuni rilevanti studi specialmente di Elio Lo Cascio, il punto ha trovato un definitivo chiarimento, sempre nella direzione anzidetta, dopo la scoperta – all'interno della versione epigrafica del senatoconsulto su Cn. Calpurnio Pisone padre del 20 d.C. pubblicata alcuni anni fa³⁵ – della più risalente menzione del sintagma '*fiscus principis nostris*', che mi sembrerebbe sgombrare il campo da ogni ragionevole dubbio circa l'effettiva esistenza, operatività e autonomia, già nel I secolo d.C., di una cassa del fisco imperiale, giuridicamente distinta da quella dell'*aerarium populi romani* e, in quanto tale, riferibile esclusivamente al *princeps*³⁶.

Molto si è pure discusso sulla più precisa qualificazione della garanzia reale prestata dai proprietari terrieri per accedere al credito e, tra le tante opinioni formulate, io continuo a ritenere come più plausibile quella dei numerosi studiosi che vedono nell'*obligatio praediorum* l'istituto del '*pignus conventum*', ossia l'ipoteca (termine di origine greca invalso fra i giuristi romani solo in età tardo classica), intesa nella sua ampia valenza classificatoria atta a ricomprendere sotto di sé ogni forma specifica di garanzia reale che non implichi la contestuale disponibilità della cosa³⁷.

³⁵ W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNANDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München, 1996.

³⁶ Sul fisco imperiale, sul suo ruolo e sul suo progressivo sviluppo nel corso del I secolo d.C., si vedano in particolare P.A. BRUNT, *The 'Fiscus' and its Development*, in «JRS», LVI, 1966, p.75 ss., e P.A. BRUNT, *Remarks on the Imperial Fiscus*, in «Liverpool Classical Monthly», IX/I, 1984, p. 2 ss., entrambi ora anche in *Roman Imperial Themes*, (1990), Oxford, 1998, p. 134 ss. e p. 346 ss., ma soprattutto LO CASCIO, *Fiscus principis nostris (Sc. de Cn. Pisone patre, ll. 54-55): ancora sulla configurazione giuridica del fisco imperiale*, in *Il princeps e il suo impero*, cit., p. 163 ss.

³⁷ Intorno all'annoso problema della qualificazione giuridica della nozione di *obligatio praediorum* la letteratura è datata e vastissima. Fra gli studiosi inclini a vedere nel testo la presenza di quella garanzia che si costituiva mediante *subsignatio* nelle prestazioni di *cautio praedibus praediisque* cito ad esempio A. BISCARDI, *La dottrina romana della obligatio rei*, Milano, 1991, p. 126 ss., e G. PAPA, *Note sulla «Tabula Alimentaria» di Veleia*, in «Labeo», XI, 1994, p. 59 ss. Più incerto o forse semplicemente più dubitativo sia per l'una che per l'altra soluzione è parso invece F. DE MARTINO, *Dalle lettere di Plinio junior alla tavola di Veleia*, in «La Parola al Passato», XLIX, 1994, p. 321 ss., ora anche in *Diritto economia e società nel mondo romano. II. Diritto pubblico*, Napoli, 1996, p. 533 ss. Ma un nuovo e suggestivo spunto di riflessione sembra giungere dal testo epigrafico della *lex portus Asiae* del I secolo d.C., quasi a volere tenere viva la discussione sul punto, ossia la singolare occorrenza del verbo ὑποτίθημι a significare la costituzione di un diritto reale di garanzia in l. 147: in argomento si veda T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in «I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del convegno di Torino, 17-19 ottobre 1994», Napoli, 1996, p. 73.

Nessun'altra interpretazione – allo stato attuale delle fonti a nostra disposizione – riesce a mio parere più persuasiva di quella appena indicata, neppure l'opinione che dopo quest'ultima è parsa riscuotere forse maggiori adesioni, ossia quella che pretenderebbe di poter individuare nella TAV la menzione della specifica garanzia della *'subsignatio praediorum'*, di cui si trova testimonianza nel linguaggio di due leggi municipali iberiche, già menzionate, cioè la *lex Malacitana* e la *lex Iruitana*. A me sembra, infatti, che in questi ultimi documenti legislativi³⁸ la *'subsignatio praediorum'* non si palesi così chiaramente come alcuni vorrebbero ritenere, soprattutto perché accanto al lemma *'subsignata'* compaiono anche i lemmi *'subdita'* e *'obligata'*, tutti concordati con *'praedia'*, mentre nella rubrica del *caput* di quelle compare solo il termine *'obligatio'* (*'De obligatione praedum praediorum cognitorumque'*). Il che, a mio parere, potrebbe stare a significare non già l'autonomia dogmatica di ciascuno di quei termini quale specifica forma di garanzia reale diversa dalle altre, ma solo la possibile coesistenza, nell'ampio spettro considerato dalla norma, di una pluralità di varianti terminologiche atte a designare qualsiasi forma di *'pignus conventum'* di *praedia populo obligata*, ossia qualsiasi forma di pegno (senza trasferimento della *res obligata*) costituito con il popolo di Roma, con gli abitanti di una *civitas* o, come in questo caso, con il *princeps*. E se ciò cogliesse nel segno, allora si potrebbe pensare che tali varianti terminologiche facessero tutte riferimento allo stesso genere di garanzia: talvolta descritta – con formule espressive come *'subdita'* o *'subsignata praedia'* – più sotto il suo aspetto per così dire funzionale e concreto di atto di sottoposizione o sottoscrizione dei *praedia* entro il documento previsto *ad probationem negotii*; talvolta descritta – con altra più generica formula come *'obligata praedia'* – più sotto l'aspetto per così dire strutturale ed astratto di vincolo giuridico costituito. Il che, in ultima analisi, potrebbe indurre a ritenere che proprio quest'ultima espressione, che è poi l'unica a comparire effettivamente nella TAV, sia stata considerata il *nomen iuris* di garanzia reale più adatto a quella circostanza (e con ciò certo ricomprendente anche il *pignus conventum* o ipoteca), trascritto nell'epigrafe da solo e senza altre varianti, in quanto forse proprio il più diffuso nella prassi giuridica, quanto meno del veleiate, tra il I e il II secolo d.C.

Passiamo infine a riconsiderare alcuni importanti elementi del funzionamento operativo della complessa macchina organizzativa delle «istituzioni» traiane, dei quali la TAV non ci informa affatto o molto poco, per cui possiamo solo tentare di ricostruirli in gran parte per via induttiva.

Il succedersi nella TAV di almeno due distinte iniziative alimentari con

³⁸) Cfr. *Lex Mal.* 64 e *Lex Iru.* 64.

sfumature quantitative alquanto diverse fra loro spinge a ritenere che, nel corso del perfezionamento di vari aspetti del programma, Traiano e il suo *consilium* procedessero con molta cautela, saggiando la bontà del disegno attraverso la verifica positiva di esperimenti iniziali poco dispendiosi. Si può perciò congetturare che i primi funzionari imperiali, i consolari C. Cornelio Gallicano e T. Pomponio Basso³⁹, inviati dal *princeps* per collocare i capitali messi a disposizione, si siano recati nelle varie località designate facendo ampia propaganda dei propositi evergetici dell'imperatore, al fine di raccogliere le necessarie domande di partecipazione al programma anzitutto da parte dei proprietari terrieri e poi dei genitori dei bambini beneficiari del sussidio alimentare: il tutto, naturalmente, non senza disporre la registrazione scritta di tutte le operazioni, che sarebbero state incise su bronzo e rese pubbliche.

Dopo i predetti importanti funzionari, altri personaggi di alto rango come loro furono verosimilmente chiamati a curare il buon andamento del programma con competenza a dirimere eventuali controversie insorgenti fra le parti; dopodiché, quando la penisola italica fu divisa in diversi distretti alimentari, alla gestione delle operazioni furono posti, ove territorialmente già operanti, i *curatores viarum* con l'ulteriore titolo di *praefecti alimentorum*, mentre nei territori dove i suddetti funzionari erano assenti furono preposti a tale incarico personaggi locali dell'ordine equestre col titolo più modesto di *procuratores alimentorum*.

A livello municipale, invece, l'incarico di *quaestor alimentorum*, che era il soggetto tenuto alla riscossione e alla distribuzione degli interessi alimentari, fu con tutta probabilità affidato a personalità locali di comprovato affidamento e autorità, configurandosi tale *quaestura* più come semplice *munus* di fine carriera che come un vero e proprio *honos*.

7. *La ratio degli 'alimenta' traiane*

Come ultima questione del nostro *excursus*, corre obbligo di fare almeno un rapido cenno a quello che si potrebbe definire il problema della *ratio* degli *'alimenta'* traiane, vale a dire il problema dell'individuazione dello scopo principale o dell'eventuale esistenza di scopi molteplici ed ulteriori del programma imperiale rispetto a quelli esplicitamente dichiarati.

³⁹) Sui compiti e sul ruolo dei primi funzionari imperiali inviati ad intraprendere i primi passi del programma alimentare traiano, si veda da ultimo G. SORICELLI, *Le prime obligationes a Veleia ed il ruolo di T. Pomponio Basso*, in «ZPE», CXXXVI, 2001, p. 289 ss.

Al riguardo la letteratura da considerare è davvero sterminata, ma essenzialmente tre, a grandi linee, si possono ritenere le diverse correnti di opinione emerse finora ⁴⁰.

Secondo alcuni studiosi l'*optimus princeps* con le sue «istituzioni» avrebbe voluto incrementare i margini di sopravvivenza della manodopera non servile dell'Italia agraria, associando a questa finalità anche il disegno di una manovra di credito agevolato in favore dei proprietari terrieri della penisola. Altri hanno pensato a più lungimiranti scopi di reclutamento militare e di rafforzamento dei quadri della burocrazia locale. Altri ancora hanno sostenuto l'ipotesi di un programma rivolto in modo prevalente a fornire una qualche forma di assistenza pubblica in favore dell'infanzia, a scopo sicuramente demografico, ma orientato verosimilmente anche a scopi ulteriori, ma meno facilmente identificabili.

A mio parere, un importante suggerimento in proposito può provenire dalla scelta di campo che si intenda prescegliere circa la questione della natura libera o coatta del credito. Infatti, posto che in costanza di pagamento degli interessi richiesti non vi è ragione di dubitare che i capitali fossero considerati irripetibili e i prestiti irredimibili; attesa la relativa modicità delle *usurae* applicate; e ben riconsiderata la vera ragione del particolare rapporto fra esse e le elevate garanzie reali richieste; tutto ciò premesso, non si può non riconoscere che le condizioni del prestito si presentassero più che appetibili, come del resto potrebbe dimostrare, da un lato, la certa partecipazione al programma anche di diversi proprietari estranei all'area veleiate e, dall'altro, la circostanza che in base agli studi di Nicola Criniti il programma dovette tutto sommato coinvolgere circa il 20% dei proprietari veleiate, quindi in definitiva una assai piccola parte, un dato quest'ultimo, che volendo credere alla natura coatta dei prestiti resterebbe a mio avviso francamente inspiegabile.

Va infine ricordato – quale fondamentale motivo di adesione al programma imperiale corroborato dall'idea di seguire l'*exemplum* nientemeno che dell'imperatore – il fatto significativo che ciascuno dei proprietari terrieri, nell'atto in cui avrebbe ricevuto una cospicua somma di denaro a basso tasso d'interesse e la cui restituzione non gli sarebbe stata presumibilmente mai chiesta, da quel momento in poi avrebbe preso parte a una straordinaria iniziativa evergetica proprio nell'area della sua città, davanti agli occhi dei suoi parenti, dei suoi amici e dei suoi rivali, sospinto dallo spirito della propria coscienza di *civis*, ma, soprattutto, in una forma quanto mai visibile a tutti e nel

⁴⁰ Al riguardo, per brevità, si rinvia direttamente a MAININO, *La Tabula Alimentaria di Veleia*, cit., p. 366 ss. e nt. 59-61.

nome della *maiestas* dell'imperatore di Roma e del mondo. Come scriveva Plinio ⁴¹:

Ac ne longius exempla repetamus, quid utilius fuit quam munificentiae rationem etiam stilo prosequi? Per hoc enim adsequabamur, primum ut honestis cogitationibus immoraremur, deinde ut pulchritudinem illarum longiore tractatu pervideremus, postremo ut subitae largitionis comitem paenitentiam caveamus. Nascebatur ex his exercitatio quaedam contemnendae pecuniae. Nam, cum omnes homines ad custodiam eius natura restrinxerit, nos contra mulum ae diu pensitatus amor liberalitatis communibus avaritiae vinculis eximebat, tantoque laudabilior munificentia nostra fore videbatur, quod ad illam non impetu quodam, sed consilio trahebamur.

Non la natura umana o un particolare senso di carità verso il prossimo erano alla base dell'evergetismo degli antichi, ma il prestigio procurato dall'essere considerati evergeti, e il vanto per i propri atti di liberalità non era l'effetto, ma in certo qual modo ne rappresentava la causa.

⁴¹) Plin., *ep.* 1.8.8-9.

III.

Veleia e il diritto ()*

1. Iura e leges

Il termine latino *'directum'* – da cui il nostro attuale «diritto» e i corrispondenti omologhi di molte altre lingue europee – non deriva dalla tradizione giuridica romana, ma compare solo in età tardo-antica per influsso della dottrina religiosa cristiana, secondo la quale è giusta la condotta di chi segue la diritta via¹.

Dal punto di vista storico e concettuale, invece, la parola di origine più propriamente romana è *'ius'*, che – pur generalmente traducibile sempre con il termine «diritto» – indica a livello di prima approssimazione ciò che è giusto, nel senso di conforme all'ordine di giudizio socialmente riconosciuto e concretamente formulato da coloro che sono investiti della capacità di determinarlo: capacità, che nel mondo romano, pur attribuita sul piano formale ora alla sola voce del *rex* ora alla più articolata combinazione di poteri degli organi della *res publica* ora alla suprema *auctoritas* dell'imperatore, rimase principalmente affidata sul piano sostanziale a un ceto professionale di esperti di diritto (*iuris prudentes*), i quali erano in prevalenza individui appartenenti alla nobiltà senatoria e quindi anche direttamente coinvolti nello stesso governo della *civitas*, in quanto esponenti di una *élite* aristocratica, cui il monopolio dell'*interpretatio iuris* consentì di mantenere uno stabile controllo delle forme e dei contenuti con cui si esprime nella società il potere politico.

Sta di fatto – e in ciò deve riconoscersi uno dei più grandi lasciti della civiltà romana – che in tale quadro istituzionale l'attività interpretativa dei

*) «Res Publica Veleiatium. Veleia tra passato e futuro» (cur. N. Criniti), Parma, 2006, p. 81-99.

¹) Dato il carattere prevalentemente divulgativo del presente contributo, esso nella sua pubblicazione originaria prevedeva una nota bibliografica finale ridotta, che qui non ho ritenuto indispensabile versare in distinte note a pie' di pagina, per cui per ogni riferimento alle fonti e alla bibliografia degli argomenti trattati faccio generale rinvio alle due pubblicazioni precedenti.

giuristi romani, concepita e svolta con i crismi scientifici di un proprio metodo che potremmo definire casistico, a sua volta progressivamente arricchito dagli strumenti conoscitivi forniti dalla filosofia greca, portò per la prima volta nell'antichità alla fondazione di un'autentica scienza del diritto (*iuris scientia*), che diede vita alla fioritura di una cospicua letteratura giurisprudenziale a noi pervenuta essenzialmente grazie al *Digesto* giustiniano. Essa, proprio come un lume, quasi spentosi all'inizio dell'età bizantina ma riaccatosi alla fine del Medioevo, ha attraversato il tempo fino ai giorni nostri, rappresentando con alterne fortune un modello di pensiero giuridico di valore universale e contribuendo a formare la cultura non solo giuridica di gran parte delle civiltà europee e del mondo occidentale.

Il termine '*ius*' conosce nelle fonti diverse accezioni di significato, tra cui due in particolare assumono un importante valore: in senso oggettivo esso indica un ordinamento o sistema giuridico; in senso soggettivo indica una posizione giuridica di potere o di pretesa nei confronti rispettivamente di tutti i consociati o di un singolo. Tuttavia, se nella sua concezione originaria esso sembra denotare un atto di forza formalmente imposto, che il potere politico riconosceva adeguato per definire una certa situazione (*ius est*) e ne curava l'effettiva realizzazione mediante il controllo dei suoi organi autoritativi (*ius dicere*), col tempo andò modellando la funzione del giudice nel compito di dichiarare come tale il *ius* di una fattispecie concreta (*in-dicare*).

Se così si può convenire sul fatto che il *ius* fosse riconducibile a un ordinato complesso di giudizi, è immaginabile che questi ultimi dovessero a loro volta fondarsi su criteri per così dire di giustizia, il cui discernimento fu appunto la delicata funzione affidata ai giuristi (*prudentes*). Nondimeno, nel mondo romano, il concetto astratto di '*iustitia*' rimase indagato quasi esclusivamente dai filosofi e non rappresentò mai oggetto di particolare riflessione da parte dei giuristi, i quali si accontentarono di ricercare la giustizia del caso concreto (*aequitas*), limitandosi a intendere il *ius* come la disciplina del buono e dell'equo (*ars boni et aequi*).

La civiltà del diritto non fu allo stesso tempo anche la civiltà della legge, anzi il ricorso allo strumento della norma di legge – usuale nel nostro attuale modo di concepire un ordinamento giuridico, largamente influenzati come siamo da una visione esclusivamente normocentrica del diritto – fu tutto sommato un fenomeno alquanto marginale nel mondo romano: infatti la legge (*lex publica*), intesa come testo autoritativo di disposizioni precettive o sanzionatorie, costituì solo una delle tante forme di produzione del *ius* e, salvo certi ambiti, neppure una delle più rilevanti, almeno fino a quando – a partire dall'età diocleziana – col termine '*leges*' si cominciò ad indicare in via esclusi-

siva il sommo potere legislativo dell'imperatore che era espresso dalle sue statuizioni (*constitutiones*), considerabili il paradigma romano del concetto di norma giuridica in senso moderno.

Come risulta dalla rappresentazione che ne avevano gli stessi giuristi e che ci perviene con una proiezione sufficientemente retrospettiva dal più noto e fortunato manuale istituzionale di diritto lasciatoci dalla giurisprudenza, ossia le *Istituzioni* di Gaio del II secolo d.C., il *ius*, inteso come il complesso dei *iura populi Romani* in senso oggettivo, risultava costituito da una pluralità eterogenea di elementi.

Riformulando con qualche necessaria integrazione l'elenco di Gai., *inst.* 1.2 in una sequenza per quanto possibile anche cronologica, i suddetti elementi – oltre alle tradizioni degli antichi (*mores maiorum*) e alle disposizioni della legge delle *Dodici Tavole* (*Lex duodecim tabularum*) – a livello molto sommario erano: i responsi dei giuristi o più in generale le loro soluzioni ed opinioni interpretative (*responsa prudentium*); gli editti dei magistrati e in particolare quello del pretore (*edicta*); le leggi pubbliche votate dalle assemblee comiziali di tutto il popolo e i plebisciti approvati nei *concilia* della plebe (*leges et plebiscita*); le deliberazioni del senato (*senatus consulta*); gli editti, le sentenze, i rescritti o le epistole e gli ordini degli imperatori, aventi diversi destinatari e diversa efficacia a seconda del tipo di provvedimento (*constitutiones principum*).

Nella sua stagione embrionale la sfera del *ius* si sviluppò in stretta relazione con quella religiosa, nel cui ambito occorreva accertare ciò che fosse favorevole e quindi lecito rispetto a ciò che fosse sfavorevole e quindi proibito (*fas* e *nefas*): furono del resto proprio i giuristi a parlare di *ius divinum* a proposito delle modalità di corretto compimento dei riti religiosi, di cui assieme agli *augures* soleva occuparsi soprattutto il collegio sacerdotale dei *pontifices*, i quali, dal punto di vista storico, possono a ragione considerarsi i primi esponenti della giurisprudenza romana.

Nondimeno il *ius*, pur recependo dall'ambito religioso alcuni aspetti caratteristici come il ritualismo e il formalismo, non venne a confondersi veramente mai col *fas*, anzi proprio la consapevolezza di questa netta distinzione permise la progressiva elaborazione autonoma anche di un *ius humanum* e in particolare del *ius civile*, inteso come quel diritto che era considerato proprio dei cittadini romani (*ius proprium civium Romanorum*).

2. Il diritto delle *personae*

Non è certo possibile in questa sede offrire un'esposizione – neppure sintetica – dei principali lineamenti del *ius*, articolato per quanto riguarda il suo oggetto nella nota dicotomia fra *ius publicum* e *ius privatum*. Nondimeno, relativamente al secondo di questi ambiti, vale la pena di riportare qui di seguito uno dei più noti passi delle *Istituzioni* di Gaio (1.8), ove il giurista, anticipando lo schema espositivo della sua opera, imbriglia tutta la materia da trattare in una efficace tripartizione: '*Omne ... ius quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res vel ad actiones*'.

In termini forse più moderni che romani, la parte relativa alle '*personae*' è quella che concerne il diritto delle persone e di famiglia; la parte relativa alle '*res*' è quella che abbraccia tutti i diritti patrimoniali, ossia i diritti reali, le obbligazioni e le successioni; la parte relativa alle '*actiones*' è quella che contiene la descrizione degli istituti e del funzionamento del processo privato o civile.

Rinunciando qui a qualsiasi tipo di sintesi della materia trattata da Gaio nella seconda e terza parte della sua opera, qualche cenno di approfondimento merita invece di essere dato su alcuni aspetti del *ius* relativo alle *personae*, se non altro perché la storia raccontata dai resti e dalle epigrafi di *Veleia* ebbe come protagonisti – lì come ovunque – non solo generali, imperatori e uomini di governo, ma anche uomini, donne e bambini d'ogni condizione sociale, senza la cui presenza – perennemente oscurata dall'ombra di quelli – ogni ricostruzione rischierebbe di apparire più ideale che reale. Perciò, dato il contesto del presente contributo, potrà risultare opportuno cercare di dare almeno un quadro sommario di come il *ius proprium civium Romanorum* rappresentasse al suo interno tutti i «personaggi» del suo mondo parallelo nei diversi ruoli loro specificamente attribuiti.

L'accezione del vocabolo latino '*persona*' nel senso metonimico di essere umano, che costituisce del resto l'unica accezione realmente precipitata nei rispettivi impieghi delle principali lingue moderne occidentali, non corrisponde al più risalente significato del termine, che in origine era propriamente quello di «maschera», teatrale o funeraria: fu solamente più tardi che il termine, in virtù dell'evidente contiguità logica fra i due ambiti, passò a designare anche il personaggio rappresentato.

Il transito successivo al diverso valore semantico di «uomo» o «individuo» in senso naturalistico fu invece un'operazione relativamente più lenta e complessa, perché richiese l'attuazione di uno sforzo rappresentativo di interdipendenza semica molto maggiore e la registrazione di codici culturali per

nulla scontati e sovrapponibili. E tale ultimo approdo semantico del termine si verificò – a livello definitivo – in un’area e in un’epoca alquanto diverse da quelle che solitamente si indicano: ossia ciò non accadde all’interno del mondo del diritto tra primo e secondo secolo d.C., ma nel circuito lessicale ruotante attorno all’elemento religioso, a cominciare dal terzo secolo d.C. in poi, attraverso lo sviluppo della riflessione teologica cristiana, tendente a presentare una visione prevalentemente antropologica del concetto di «persona».

Tuttavia questo grande salto, compiuto dal vocabolo latino ‘*persona*’ dal suo significato originario di «maschera» a quello finale di «essere umano», è vicenda che non può essere pienamente compresa, se si tralascia di porre adeguata attenzione all’importante stagione in cui tale parola fu impiegata nel mondo antico nel suo significato intermedio di «soggetto in senso astratto o figurato»: il che avvenne all’interno di svariati contesti, come ad esempio in ambito retorico oppure tra i grammatici e di qui nello stesso lessico giuridico per opera della giurisprudenza. E quanto appena detto è dimostrato bene da Gaio, allorché – con margini di originalità difficilmente precisabili – egli individuò in ‘*personae*’ il termine più idoneo a ricomprendere la materia dell’ordinamento della *familia* e degli elementi soggettivi (schiavi compresi) che ne facevano parte, considerati come soggetti in senso astratto che avevano ruoli e capacità differenti nella vita sociale ordinata dal *ius*. Passo questo, che però non significò certamente intenderli come «soggetti di diritto» in senso moderno, dato che nel mondo romano l’unico individuo dotato di piena capacità giuridica, cioè di essere autonomamente titolare di diritti e di obblighi giuridici, fu e rimase sempre solo il *pater familias*.

Il discorso gaiano sul *ius quod ad personas pertinet* muove dalla rappresentazione di una distinzione universale, presente fra gli esseri umani quasi per natura e conosciuta da tutti i popoli dell’antichità: quella fra *liberi* e *servi*. La configurazione del potere del padrone sullo schiavo in linea di massima coincideva con la figura della proprietà e, infatti, sul piano del diritto privato il *servus* era equiparato in tutto a una *res*. Più precisamente – entro lo schema di un concetto che potremmo definire di «schiavitù patriarcale» – la differenza fra liberi e schiavi si riduceva al fatto che nel momento della morte del *pater* i figli sottoposti alla sua *patria potestas* divenivano soggetti indipendenti (*sui iuris*) ed acquistavano una piena capacità giuridica, mentre i *servi* restavano tali con la sola speranza di una futura manomissione.

Il secondo *status* fondamentale di un individuo nel mondo antico era l’appartenenza al novero dei *cives*, i quali costituivano nel loro complesso il popolo, il cui fattore unificante era più personale che territoriale, nel senso

che era rivelato più dall'appartenenza al novero dei *cives* che dal territorio da essi effettivamente abitato. Pur con le diverse attenuazioni e sfumature intervenute nel corso delle varie epoche, la titolarità della cittadinanza romana rappresentò un requisito sempre essenziale per il pieno godimento di quelli che oggi potremmo chiamare diritti politici e per la fruizione di molti istituti privatistici del *ius civile*, che erano riservati esclusivamente ai *cives Romani*.

Purché ovviamente *liberi*, potevano divenire *cives* per nascita (*ingenui*) i figli concepiti da padre romano all'interno di giuste nozze e perciò detti *legittimi*, ma così pure – almeno fino a una *lex Minicia* del I secolo a.C. – i figli nati da madre romana al di fuori di *matrimonium iustum*, mentre erano definiti *spurii* o *vulgo concepti* coloro che non potevano dimostrare di avere un padre. Ma la cittadinanza romana era anche acquisibile a seguito di apposita concessione, operata già durante la *res publica* mediante *leges publicae* e altri atti unilaterali di magistrato da esse autorizzati in favore di intere comunità o singoli individui, militari e veterani, e poi, a partire dall'età imperiale, soprattutto mediante costituzioni imperiali, fra le quali il più noto e ultimo esempio fu l'editto di Caracalla del 212 d.C. Potevano automaticamente conseguirla persino gli schiavi, ove liberati dal proprio padrone nelle forme di manomissione previste dal *ius civile* (*manumissiones iustae*), ossia effettuate in forma solenne dinanzi ad un magistrato (*manumissio vindicta*) o in occasione della revisione periodica delle liste del censo (*manumissio censu*) o all'interno del testamento del padrone del servo (*manumissio testamento*); e alcune altre modalità di manomissione informale furono poi riconosciute dal pretore.

Una posizione leggermente peggiore fu assunta dai *Latini*, intesi originariamente come quei popoli italici che abitavano il *Latium* e che videro dopo il 338 a.C. alcune loro città incorporate da Roma come *municipia civium Romanorum* e altre lasciate in condizione di comunità indipendenti in grado di partecipare solo parzialmente del diritto riservato ai *cives Romani* (*Latini prisci*). Più tardi, con l'aggiunta di qualche maggiore prerogativa, un simile *status* fu dato anche agli abitanti di altre città fondate da Roma nella penisola e organizzate come *coloniae civium Latinorum* (*Latini coloniarii*); dopodiché, a seguito dell'estensione della cittadinanza romana agli alleati italici dopo il *bellum sociale* dell'89 a.C., si iniziò a fondare colonie latine anche nelle province e a concedere il *ius Latii* a sempre più numerose comunità provinciali riorganizzate nella forma di *municipia* di diritto latino.

La terza ed ultima condizione qualificante la *persona* di un *pater familias* era quella che potremmo chiamare di autonomia familiare (*persona sui iuris*), la quale era data dall'essere esente dalla soggezione alla *patria potestas* e, poiché solo chi fosse maschio poteva avere sotto la sua *potestas* altre persone libere,

appunto perciò questi era definito come *pater familias*.

Nell'esperienza giuridica romana le donne, a lungo ritenute prive di qualsiasi capacità giuridica per il più antico *ius Quiritium* e quindi rientranti nella categoria delle *personae alieni iuris*, non furono mai considerate pienamente titolari di potestà familiare: e anche quando – sul finire dell'età repubblicana – ottennero un maggiore riconoscimento come *personae sui iuris*, esse conservarono varie restrizioni e godettero a lungo di una limitata capacità d'agire per il permanente pregiudizio di una loro innata debolezza mentale (*infirmitas sexus*). In particolare, in mancanza di un padre avente potestà su di loro oppure di un marito che ne avesse acquisito anche l'assoggettamento (*manus*), le donne romane necessitavano dell'obbligatoria assegnazione di un tutore, che in via permanente le assistesse con la propria ratifica (*auctoritas tutoris*) nel compimento di vari atti, sebbene già in epoca imperiale tale prassi fosse andata riducendosi a mero atto formale fino a scomparire del tutto sotto l'imperatore Costantino.

Questione diversa era la considerazione dell'idoneità alla cura dei propri interessi per ragioni di età (*infirmitas aetatis*), la quale poteva determinare un'estensione della capacità d'agire degli interessati. Per il *ius civile* tale idoneità era presunta in seguito al raggiungimento della pubertà, che secondo alcuni giuristi andava determinata caso per caso a seguito di un apposito accertamento fisiologico (*inspectio corporis*), mentre secondo altri sopraggiungeva al compimento di un'età fissa e precisamente a 14 anni per i maschi e a 12 anni per le femmine. Tutti gli *impuberes*, in mancanza di un padre avente potestà su di loro, erano sottoposti a tutela e in tal caso erano chiamati propriamente *pupilli* o *pupillae*, a loro volta distinti fra quelli non in grado di parlare o minori di 5 anni, ritenuti assolutamente incapaci di agire (*infantes*), e quelli che avevano acquisito oramai tale capacità o superato quel limite d'età (*infantia maiores*), ritenuti capaci limitatamente ai soli atti che potevano incrementare il loro patrimonio e obbligati per il resto a ricorrere all'intervento del proprio tutore. Probabilmente anche a seguito delle molte migliaia di legionari caduti nel corso delle guerre puniche, per tutti quei casi in cui non fosse rinvenibile un tutore testamentario o legittimo per un impubere, una *lex Atilia* del 210 a.C. attribuì al pretore urbano il compito di assegnare un tutore a chi ne fosse sprovvisto. Una successiva *lex Iulia et Titia* stabilì la stessa cosa per le province, ivi incaricando della *datio tutoris ex lege* i rispettivi governatori. Sulla base di alcune fonti epigrafiche sembra poi accertato che sia in Italia sia nelle province già a partire dal I secolo d.C. esistesse una limitata competenza a dare tutori anche da parte dei magistrati municipali.

3. L'organizzazione del territorio

Come già accennato, il *ius civile* era il diritto dei *cives Romani*, ma, fermo restando il suo carattere più personale che territoriale, si può anche dire che fosse il diritto della città di Roma e poi a un certo punto – per graduale estensione della cittadinanza romana a sempre nuove città e regioni della penisola – il diritto di tutto il suolo italico. Diverse erano le cose nei territori più lontani istituiti come *provinciae* con atto formale di *redactio in formam provinciae*.

In quest'ambito – così come era stato fatto in precedenza nel corso della conquista e della «romanizzazione» della penisola italica – Roma promosse la creazione di città politicamente simili all'Urbe, sia nella forma di città nuove popolate per lo più da veterani (*coloniae*), sia in quella di città preesistenti e riorganizzate in un modo tutto nuovo come collettività di diritto latino (*municipia*), attribuendo a ciascuna un proprio ordinamento con la trasmissione di statuti legislativi contenenti le forme dell'organizzazione politica e giuridica della città e i poteri dei suoi organi di governo e di giurisdizione (*leges municipales*), statuti talora comuni anche a più città appartenenti alla stessa regione o provincia com'è ormai dimostrato da alcuni frammenti di leggi provenienti dalla Betica.

Questi nuclei cittadini di tipo romano erano governati da magistrature annuali, collegiali e gratuite come a Roma (*duoviri, aediles e quaestores*), avevano un proprio senato (*curia*) composto dagli esponenti più notabili della città e prevedevano addirittura delle assemblee popolari (*comitia*). Particolare importanza, come mezzo di propaganda, rivestiva il culto dell'imperatore e perciò i sacerdoti locali dedicati ad esso (*flamines*) erano spesso personalità influenti e di prestigio.

Tuttavia in ogni provincia il massimo potere giurisdizionale spettava al suo governatore (*praeses provinciae*) e il diritto applicato da quest'ultimo sulla base del proprio editto, per quanto certamente ispirato a quanto già previsto nell'editto del pretore di Roma, non era però probabilmente il medesimo in tutte le province, ma poteva variare a seconda della maggiore o minore intensità delle tradizioni giuridiche della provincia stessa, più antiche e più forti in ambito greco-ellenistico, meno consistenti in ambito occidentale.

Per esercitare la sua giurisdizione, il governatore era tenuto periodicamente a percorrere la sua provincia, facendo sosta nelle città che costituivano sede di una circoscrizione giudiziaria (*conventus*), mentre per questioni di minore importanza, definite generalmente entro un limite di valore pecuniario

anche variabile di luogo in luogo, i predetti statuti municipali attribuivano il potere giurisdizionale ai magistrati locali *iure dicundo* del municipio stesso.

Il *municipium* di *Veleia* faceva parte della *provincia* di *Gallia Cisalpina*, istituita secondo alcuni da Cn. Pompeo Strabone negli anni 90-89 a.C. o secondo altri da Silla nell'81 a.C., e alla stregua di tutti gli abitanti della provincia godette della concessione della cittadinanza romana da parte di Cesare nel 49 a.C., finché per decisione di Ottaviano e di M. Antonio nel 42 a.C. essa cessò di essere considerata tale, per essere definitivamente incorporata al resto della penisola italiana come territorio romano.

In epoca successiva, pur a fronte di una ovvia e più marcata municipalizzazione della realtà italiana, nelle province la politica di sviluppo e assistenza delle comunità locali seguita da Traiano restò generalmente fedele alle strutture tradizionali già presenti nella tarda repubblica e nel primo impero. Scomparvero gradualmente le colonie latine trasformandosi in municipi di diritto latino, che costituirono la tipica forma di organizzazione cittadina delle collettività provinciali fornite di *ius Latii*, mentre le colonie rimasero quasi esclusivamente comunità di cittadini romani.

Da un punto di vista generale si può dire che le aree, in cui furono promosse la maggior parte delle «istituzioni» alimentari da Traiano in poi, siano state quelle ove la condizione strategica o economica del suolo richiama l'attenzione degli imperatori: tra esse, oltre ad alcune zone della penisola italiana come quella ove si trovava *Veleia*, spiccano il *limes* rappresentato dal corso del Reno e del Danubio, senza dimenticare l'Africa mediterranea, grande riserva di risorse agricole di cui traevano via mare un vitale sostegno alimentare sia l'Urbe sia tutta la penisola italiana.

4. Il diritto della *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*

Come è stato autorevolmente sostenuto, nella gerarchia di valore dei due maggiori reperti epigrafici ritrovati a *Veleia* il più rilevante dal punto di vista giuridico – per la cognizione di alcuni aspetti relativi alle forme di organizzazione degli ordinamenti locali adottate da Roma nel corso della sua espansione così come per l'individuazione dell'ambito della giurisdizione dei magistrati locali e del regime degli istituti processuali ivi disciplinati – è senza dubbio quello di minore estensione e rinvenuto per secondo nel 1760, ossia la quarta tavola bronzea di un testo legislativo altrimenti ignoto e general-

mente denominato *lex Rubria de Gallia Cisalpina*.

Tuttavia – considerato il contesto del presente contributo – non è questa la sede ove sia il caso di dedicare molto spazio alla discussione di tale documento. Al riguardo perciò mi limiterò all'essenziale.

L'iscrizione riporta il testo completo di tre articoli (*capita*), più quello parziale di altri due, di una legge municipale di età tardorepubblicana, recante un elenco numerato di disposizioni giuridiche destinate a trovare applicazione in una serie di varie circoscrizioni territoriali di una vasta area geografica, indicata dal documento come *Gallia Cisalpina*.

Il *caput* 19, mutilo, si ritiene che dovesse vertere in materia di tutela della proprietà e più precisamente di proposizione di una denuncia di nuova opera (*operis novi nuntiatio*) dinanzi ai magistrati locali, cui è probabile che la *lex* riconoscesse direttamente il potere di disporre una *remissio* della denuncia o di emanare un ordine di rimozione (*interdictum demolitorium*) dell'*opus* a favore del denunciante.

Il *caput* 20, ancora in materia di tutela della proprietà e segnatamente di danno temuto, prevedeva che, qualora il proprietario di un fondo, dal quale si temeva la produzione di un danno nei confronti di un fondo altrui, si rifiutasse di fornire al proprietario del fondo minacciato una promessa di garanzia per il danno temuto (*cautio damni infecti*), i magistrati municipali avevano il potere di concedere a beneficio del danneggiato un'apposita azione processuale (*actio ex stipulatu*), fondata sulla finzione che detta *cautio* fosse stata realmente offerta.

Il *caput* 21 e il *caput* 22, entrambi concernenti la materia dei diritti di credito, disciplinavano – in forma quasi simmetrica, ma con contenuti differenti – le possibili conseguenze sanzionatorie di una complessa serie di condotte processuali del convenuto davanti al magistrato nell'ambito di un *iudicium* instaurato da un'azione relativa all'accertamento di un credito di somma determinata di denaro (*actio certae creditae pecuniae*) o da un eterogeneo catalogo di azioni aventi oggetto diverso.

Con riferimento al *caput* 23, relativo alla materia successoria e più in particolare alla divisione dell'eredità fra coeredi, dai pochi elementi a nostra disposizione sembra che in esso trovasse previsione la legittimazione ad instaurare un particolare giudizio divisorio (*actio familiae erciscundae*) con l'indicazione dei poteri attribuiti ai magistrati locali in relazione ad esso.

5. Il diritto della *Tabula Alimentaria*

Venendo a parlare del secondo dei due maggiori reperti epigrafici rinvenuti a *Veleia*, ossia la *Tabula alimentaria* di *Veleia* (da ora in poi abbreviata con l'acronimo TAV), dissotterrata per caso nel 1747, ma non a caso autorevolmente definita l'emblema del più ampio programma di assistenza a lungo termine in favore dell'infanzia mai messo in atto in tutta l'antichità, tengo subito a sottolineare che tale iscrizione non presenta minori motivi di interesse dal punto di vista giuridico rispetto alla *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, se non altro per il fatto che senza il suo ritrovamento nulla avremmo potuto sapere del complesso funzionamento delle «istituzioni» alimentari di matrice pubblica, ideate sotto il regno dell'imperatore Nerva e poi perfezionate e diffuse per impulso del suo successore Traiano.

Al tema in questione sempre chi scrive ha già dedicato alcuni studi, ai quali si fa immediato rinvio per una discussione più ampia del testo epigrafico, delle fonti ad esso correlate e della vasta letteratura in argomento. In questa sede l'analisi sarà volutamente sacrificata alla sintesi.

In Roma antica con la parola '*alimenta*' si intendeva alludere a ciò che serve per il sostentamento e il mantenimento di una persona ed è per questo che qualsiasi atto di liberalità a ciò destinato in tanto fu così denominato, in quanto proprio frumento o denaro erano distribuiti, appunto a scopo alimentare, a beneficio di *pueri et puellae* indigenti.

Occorre tenere presente che – già prima di Nerva e Traiano – la diffusione di simili o diverse modalità di assistenza verso l'infanzia, sia in Italia che nelle province, era stata avviata da tempo ad opera di generosi privati cittadini sotto forma di disposizioni testamentarie (*legati* o *fideicommissa*) di attribuzione di denaro o di altri beni in favore di una *civitas*, cui era affidato l'onere, definito '*modus*', di curare l'esecuzione della liberalità indicata dall'autore del testamento, traendo quanto necessario dai proventi della rendita assicurata dal denaro o dai beni oggetto della disposizione iniziale.

Delle numerose attestazioni di '*alimenta*' di matrice privata non è qui necessario fare cenni particolari, ma vorrei subito mettere in rilievo che, alla stessa stregua di queste, anche tutte le iniziative alimentari pubbliche si dovrebbero a rigore qualificare in modo convenzionale solamente come «istituzioni», espressione a mio avviso di gran lunga preferibile rispetto a quella di «fondazioni», talora impiegata da alcuni studiosi ma estranea al bagaglio concettuale dei giuristi romani.

Come ho già cercato di dimostrare, un particolare interesse come punto di raccordo tra le precedenti «istituzioni» alimentari private e le successive

«istituzioni» pubbliche riveste l'iniziativa assunta da Plinio il Giovane a vantaggio di un gruppo di bambini e bambine dei suoi *municipes* di *Novum Comum*. Scartando senza molte riserve le soluzioni fino ad allora utilizzate, egli infatti escogitò un nuovo sistema.

Una volta stabilita la somma di 500.000 sesterzi da destinare ‘*in alimenta ingenuorum ingenuarumque*’, Plinio dapprima eseguì senza corrispettivo, ossia a carattere di donazione, una vendita fiduciaria di un proprio fondo agricolo di assai maggior valore all'agente operante in nome della città; dopodiché, in virtù del patto fiduciario contestualmente stabilito, si fece di nuovo trasferire da quello il terreno, ridivenendone tuttavia non più proprietario, bensì mero concessionario, ossia titolare di una sorta di affitto virtualmente perpetuo (*ius in agro vectigali*). Senonché in tal modo il canone o onere fondiario, da lui versato periodicamente alla *civitas* nella misura del 6% della somma inizialmente prefissata, finiva per rivelarsi la fonte di un continuo flusso di denaro alla *civitas*, così da garantire in modo virtualmente perpetuo l'esecuzione delle finalità alimentari.

Posto che dalle fonti ci è dato sapere che Plinio doveva certamente conoscere e talora frequentare alcuni grandi giuristi del suo tempo, come Tizio Aristone, Giavoleno Prisco e Giuvenzio Celso, dai quali potrebbe avere avuto occasione di ricevere qualche *consultatio*; considerato che da molti elementi è lecito desumere una certa contestualità fra l'avvio dell'iniziativa alimentare pliniana e quello delle prime «istituzioni» traianee; atteso che è molto probabile che entrambe siano state ideate all'interno di una medesima cerchia di giuristi, forse tutti appartenenti al *consilium principis*, cui sia Plinio sia Traiano andarono ad attingere per la realizzazione dei rispettivi propositi; dato che a ben guardare sembrano ravvisabili parecchi parallelismi fra i due schemi; tutto ciò premesso, se quanto sopra è plausibile, allora si dovrà riconoscere che entrambi i modelli di «istituzione» alimentare rappresentarono il prodotto di una comune e contestuale attività di riflessione giurisprudenziale, i cui precisi interpreti sono però destinati a sfuggire alla nostra conoscenza, come il nome dell'autore di un'opera d'arte o di architettura rimasto per sempre oscurato da quello del committente.

Passando alla TAV, la maggior parte dei dati quantitativi del suo contenuto, i principali aspetti del funzionamento della sua complessa macchina organizzativa, i possibili scopi del programma imperiale sottesi alla sua diffusione sono già stati da me altrove descritti e – in questo stesso volume – altri se ne sono occupati sufficientemente: pertanto io non vi ritornerò. In questa sede credo però valga la pena di soffermarsi un momento sulla ricostruzione dell'impianto ideato dai giuristi vicini all'*optimus princeps*.

L'evergetica «istituzione» traiana – i cui profili sono trascritti dettagliatamente sulla TAV – si fondava sulla conclusione, da parte dei funzionari imperiali preposti al finanziamento iniziale, di una serie di contratti di mutuo di denaro con privati cittadini proprietari terrieri, per accedere ai quali ciascuno dei mutuatari era tenuto a presentare una garanzia prediale, sulla cui base sarebbe stata calcolata la misura precisa del prestito. Su tale importo alla scadenza stabilita i diversi mutuatari sarebbero stati tenuti a pagare un tasso d'interesse annuale del 5%, versando il dovuto al funzionario addetto alla riscossione, che avrebbe ripartito l'ammontare di tutti gli interessi pagati nelle singole aliquote alimentari da distribuire a un certo numero prefissato di *pueri et puellae* indigenti del Veleiate, iscritti a tal fine in un'apposita lista.

Come si vede agevolmente, gli elementi di somiglianza con la già descritta «istituzione» pliniana sono molti e considerevoli. Ne voglio qui sottolineare solamente uno. Se ripensiamo all'iniziativa di Plinio, si ricorderà come in essa venisse coinvolta direttamente la *civitas* mediante la partecipazione al negozio da parte di un *actor publicus*, il quale – in base al contenuto della *lex Imitana* – potrebbe identificarsi con il magistrato locale dotato di giurisdizione (*duovir iure dicundo*) o con un suo sostituto o ausiliario (*apparitor*), individuato da tale legge come il soggetto competente alla locazione degli *agri vectigales*: ora, stando alla lettura del *caput* 63 di quello statuto municipale, proprio il predetto magistrato risulterebbe il soggetto incaricato di *locare* '*vectigalia utroque tributa sive quid aliut communi nomine municipum eius municipi locari oportebit*', ossia di concedere in locazione non solo pubblici servizi (come la riscossione delle imposte e altri tributi locali), ma anche qualunque altro bene pubblico a nome dei *municipes*, fra cui per l'appunto l'*ager publicus* suscettibile di essere dato in concessione a privati (*ager vectigalis*).

Ne consegue che, sempre alla luce di quanto previsto dal *caput* 63 di quella legge, anche le condizioni contrattuali alle quali erano stati locati i terreni dati in concessione – al pari di tutti i *vectigalia* – avrebbero dovuto essere registrate e poi esposte in apposite *tabulae municipii*, destinate a riportare pubblicamente le condizioni di concessione (*leges locationis*) di tutti i *vectigalia utroque tributa* e *publica locata* di quel *municipium* (*leges locationis*): diversamente dovremmo pensare che il capitolo delle entrate municipali derivanti dalla *locatio* di *ager publicus* fosse escluso da qualsiasi forma di controllo pubblico.

Se ciò è plausibile ed è ipotizzabile che una disposizione simile a quella presente nel predetto *caput* 63 fosse prevista anche nella legge municipale che regolava tali materie nella città di Plinio, che prima di essere costituita come *municipium* era stata una *colonia* con tutta probabilità proprio di diritto latino come Irni, allora forse anche la TAV potrebbe essere identificabile come un

documento dalla funzione equivalente, in quanto essa registrava ed esponeva pubblicamente i dati relativi all'esatta determinazione dei *praedia obligata*, l'ammontare degli importi dei mutui di denaro concessi e le principali condizioni contrattuali dell'operazione (*leges contractus*).

Per concludere, posto che in costanza di pagamento degli interessi probabilmente i capitali erano da ritenersi irripetibili e i prestiti irredimibili, attesa la modicità delle *usurae* e considerata la conseguente irrilevanza del rapporto fra esse e l'entità delle garanzie reali richieste, si dovrà necessariamente riconoscere che le condizioni del prestito dovevano apparire più che appetibili, come dimostra la circostanza della partecipazione al programma anche di diversi proprietari estranei all'area veleiate e tutto sommato di una piccola quota di proprietari locali, due dati più facilmente spiegabili con la tesi della natura non forzosa del credito che con quella opposta.

E del resto ogni proprietario fondiario che avesse voluto aderire all'iniziativa imperiale, che nel suo complesso poteva giudicarsi tutt'altro che svantaggiosa, avrebbe in definitiva preso parte come protagonista ad un imponente atto di evergetismo, promosso addirittura nel nome della *maiestas* dell'imperatore.

IV.

Los alimenta en la antigua Roma: un modelo histórico de intervención para la garantía de un derecho humano ()*

1. Introducción

Como recientemente Gustavo González Acosta ha hecho notar precisamente en las páginas de esta revista¹, el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada como derecho humano, declarado y promovido por muchos tratados internacionales, requiere que los Estados creen instrumentos y desarrollen condiciones capaces de armonizar los diferentes intereses implicados en la producción y distribución de los bienes necesarios para satisfacer las necesidades alimenticias presentes en los distintos países.

Por lo que concierne a Argentina, a nivel general ya se intervino en este sentido con la Ley 25.724 de 2003, mientras que, en lo relativo a otros aspectos más específicos, se introdujeron muchas novedades en materia de derechos alimentarios entre padres e hijos con el nuevo Código Civil y Comercial². Sin embargo, el problema del hambre sigue teniendo dimensiones impresionantes para una parte conspicua de la población más pobre y la so-

*) «Revista Iberoamericana de derecho ambiental y recursos naturales», XXII, 2016, on-line in www.ijeditores.com.ar e ora anche in «Anuario de la Revista Iberoamericana de derecho ambiental y recursos naturales», Buenos Aires, 2017, p. 381-392.

¹) Cfr. G. GONZÁLEZ ACOSTA, *Derecho al Alimento, Seguridad Alimentaria Nacional y eliminación del hambre en Argentina*, en «Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales», XIX, 2016, p. 1 ss.

²) Sobre el contenido de la Ley 25.724, cfr. GONZÁLEZ ACOSTA, *op. cit.*, mientras que, para la reforma de derechos alimentarios, cfr. M.F. MOLINA DE JUAN, *Principales reformas del derecho alimentario de los hijos en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino*, on-line en www.comparazionedirittociville.it.

lución no parece ser ni simple ni rápida³.

En efecto, a pesar de estos primeros pasos dados en la dirección correcta, el camino que queda por recorrer es largo y el estado crítico del actual panorama político y económico mundial sigue sin dejarnos entrever al horizonte un plazo temporal previsible para alcanzar los objetivos deseados. Cabe esperar que la importancia de cuanto se pone en juego sugiera, tanto en Argentina como en otros Estados del continente latinoamericano, la oportunidad de una intervención de los gobiernos cada vez mayor en este campo, por medio del recurso a todos los instrumentos de tipo económico y subsidios financieros a disposición⁴.

En este contexto, con el fin de contribuir de alguna manera a la identificación de las mejores estrategias que hay que adoptar, creo que la historia siempre nos puede enseñar algo y ofrecernos algunos aspectos que den pie a la reflexión o que sean incluso de inmediata aplicación: aspectos que se podrían tomar en consideración incluso en la actualidad y con mucha mayor atención de lo que se suele hacer cuando se mira hacia el pasado.

2. Una consideración preliminar

En las palabras de la más conocida oración cristiana ya se hace una clara alusión al derecho de todo individuo a una alimentación mínima para la subsistencia cotidiana. La frase «Danos hoy nuestro pan de cada día» del *Pater Noster*, hace referencia a este concepto y quizá a algo más.

De hecho, según una interesante reconstrucción⁵, en la versión griega del Evangelio el adjetivo predicativo que se refiere a «pan» es la palabra ἐπιούσιον, que significa literalmente «esencial» y, por consiguiente, podría dar lugar a una libre traducción de la frase completa como: «Danos hoy nuestro pan necesario para vivir». Todo ello, a su vez, parecería ser una referencia a la mínima ración de alimento que le habría debido corresponder a cualquier persona en el mundo romano, incluidos los esclavos, como demuestran claramente algunas disposiciones del emperador Antonino Pío, según nos las refiere un pasaje del jurista Ulpiano⁶.

³) Para un cuadro global de la situación cfr. M. CAPARRÓS, *El hambre*, Barcelona, 2014, trad. it. – *La Fame* –, Torino, 2015, p. 419 ss. con referencia a Argentina.

⁴) En este sentido, cfr. GONZÁLEZ ACOSTA, *op. cit.*, p. 1 ss.

⁵) Cfr. E. LOHSE, *Vater unser. Das Gebet der Christen*. Darmstadt, 2012 – trad. it. *Padre nostro. La preghiera dei Cristiani* –, Brescia, 2013, p. 61 ss.

⁶) Cfr. *Coll.* 3.3.1-3 (Ulp. 8 *de off. proc.*).

3. *Los alimenta en la antigua Roma*

En el ámbito de la experiencia jurídica romana⁷, con el término ‘*alimenta*’ se hacía referencia a una serie de instituciones previstas para la asistencia a la infancia, de las que se tiene noticia a partir de mediados del siglo I d.C. Con dicha palabra se aludía a todo lo necesario para el sustento alimentario de una persona y que, en concreto, se aseguraba a través de la distribución de alimentos en forma de trigo o directamente de dinero, en beneficio de niños indigentes de ambos sexos, tanto a cargo del emperador como de los particulares.

El testimonio más antiguo de estas iniciativas parece remontarse efectivamente a un particular, un senador llamado *Titus Helvius Basila* que vivió probablemente en la época julio-claudia. Una inscripción honoraria nos informa de que este dispuso en su testamento el legado de una conspicua suma de dinero en favor de sus conciudadanos de *Atina*, pequeño centro del Bajo Lacio. De los intereses devengados por aquel capital, se obtenía la financiación que garantizaba una distribución gratuita de trigo entre los niños de la ciudad y una renta fija en dinero, hasta que aquellos alcanzaban la edad de la pubertad. Otras numerosas inscripciones atestiguan la difusión de este tipo de disposiciones en la península itálica y en muchas provincias del Imperio Romano. Como se observa en todos estos casos, la destinación perpetua de un patrimonio se realizaba a través del legado modal o del fideicomiso a favor de una colectividad y sin necesidad alguna de que la jurisprudencia romana elaborara un particular negocio jurídico autónomo.

Sin embargo, la preocupación de quienes disponían por asegurarse el respeto de su voluntad, trámite cláusulas penales o de otra naturaleza, testimonia cierta desconfianza hacia la actuación por parte de la colectividad intermediaria y quizá podría explicar la aparición, en la práctica, de nuevas formas para alcanzar los objetivos alimentarios. Así lo documenta – a finales del siglo I d. C – el diferente acto de liberalidad de Plinio el Joven en favor de sus conciudadanos de *Novun Comum*, del que estamos bien informados gracias a una carta de su epistolario. Al querer destinar cierta suma de dinero a fines alimentarios en favor de los niños de su ciudad, él cedió gratuitamente

⁷ Para no sobrecargar la lectura de esta contribución, se han omitido voluntariamente las fuentes y la literatura pertinente, ya citadas en G. MAININO, *La Tabula Alimentaria di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, en «Archivio Storico per le Province Parmensi», IV Serie, XLIV, 1992, p. 345 ss.

un propio fondo al agente municipal de su república. Sin embargo, mantuvo su posesión como concesionario de un *ius in agro vectigali*, o sea, como titular de un derecho real de disfrute de dicho fondo, pero gravado por un *vectigal*, esto es, por un canon del 6% de su valor estimado, cuyo importe él pagaría cada año para conseguir el objetivo alimentario deseado. Y este hecho se perpetuaría en el tiempo, incluso en caso de posterior alienación o transmisión mortis causa de aquel derecho real sobre el fondo, de manera que se mantenía la obligación de depósito anual del *vectigal*. También en este caso, como en los anteriores, la destinación perpetua del patrimonio fue realizada por vía indirecta.

El origen de la primera iniciativa alimentaria promovida por el emperador es controvertido, aunque la mayoría de los estudiosos parece atribuir a Nerva la ideación del programa y a Trajano su más amplia difusión. Se sabe bastante menos de lo que realizaron los emperadores sucesivos, algunos de los cuales participaron de alguna manera en el mantenimiento en vida de las iniciativas alimentarias trajanas o en la realización de otras, por lo menos hasta finales del siglo III d.C.

Por lo que concierne a las características de las instituciones de matriz imperial, sabríamos poco o nada de ellas sin el hallazgo, en el siglo XVIII, del mayor epígrafe procedente del mundo romano: la *Tabula Alimentaria* de *Veleia*, pequeño municipio de los Apeninos emilianos localizado cerca de Placencia. Según los estudios de Nicola Criniti, se trata de una lámina de bronce que mide alrededor de un metro y medio por tres, pesa casi dos quintales y presenta unos 35.000 caracteres grabados. Este documento nos informa de dos financiaciones realizadas con dinero entre el siglo I y el siglo II d.C. por el emperador Trajano, para procurar un subsidio alimentario periódico a 300 niños de aquella ciudad. Sin embargo, quizá por la desconfianza habitual hacia las administraciones locales, ya confesada por Plinio el Joven, dichas sumas no confluyeron directamente en las arcas municipales de *Veleia*, como en el caso de las iniciativas alimentarias promovidas hasta aquel momento por particulares. Tales sumas fueron vinculadas a su fin por medio de un mecanismo más parecido al puesto en acto por Plinio tiempo atrás, revisado y corregido en algunos aspectos por los juristas miembros del *consilium* del emperador Trajano⁸.

El texto recoge una larguísima lista de *obligationes praediorum*, es decir, de hipotecas sobre bienes realizadas por quienes participaron en la operación,

⁸) Sobre el punto, por último cfr. M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, en «Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno di Firenze, 21-23 ottobre 2010» (cur. V. Marotta, E. Stolfi), Roma, 2012, p. 138 ss.

frente a las que los interesados, según los fondos dados como garantía, recibían dinero líquido como préstamo con una módica tasa de interés anual del 5%, cuyo importe total se depositaría periódicamente en beneficio de una lista de niños y niñas indigentes del municipio di *Veleia*, según precisas medidas y modalidad. La *Tabula Alimentaria* era un documento público que los funcionarios imperiales, enviados por el princeps, habían hecho predisponer para que fuera colgado en el muro del *tabularium* de la ciudad, situado en los alrededores de la Basílica cercana al Foro, con el fin de que cualquier persona pudiera leerlo. Su interés no residía solo en el contenido y valor jurídico como texto con las condiciones contractuales, sino también como expresión de la presencia en aquel lugar de la maiestas de Roma y de su emperador en el acto de promoción de una importante iniciativa evergética.

En el epígrafe no se prevén reglas relativas al caso de posibles repeticiones de las sumas dadas en préstamo, ni al caso de un consiguiente procedimiento ejecutivo de venta de los bienes dados como garantía. Una probable explicación podría residir en la necesidad de no querer ni siquiera tomar en consideración la hipótesis de la repetibilidad de los capitales, al ser esta una eventualidad abiertamente en contraste con la posible duración virtualmente perpetua de la liberalidad actuada y promovida por el emperador.

Tampoco se mencionan todos los nombres de los niños destinatarios del programa, cuyo registro debía de realizarse en un documento separado que pudiera actualizarse periódicamente. Se indicaban solo el número y el estatus de los beneficiarios, junto a las cuotas alimentarias que le corresponderían a cada uno. Con respecto a la franja de edad de los niños implicados en la operación, se supone que estos podían tener derecho a los alimenta desde el nacimiento mientras que, por lo que concierne al término final, a falta de específicas previsiones en el documento, se puede considerar que inicialmente se concediera el subsidio hasta la edad de la pubertad, establecida de forma diversa según la Escuela Sabiniana o la Proculeyana, aunque hay que recordar que – según lo referido por un pasaje de Ulpiano en el Digesto⁹ – el emperador Adriano decidió subir dicho límite a los 18 años para los varones y a los 14 para las mujeres.

Sin embargo, todo este dinero no se depositaba en las arcas del *municipium*, de forma que se pudiera conseguir directamente lo necesario para la distribución de alimentos u obtenerlo de los intereses que la misma ciudad beneficiaria pagaba por tales sumas: ello habría significado toparse con las mismas incertidumbres de las primeras instituciones privadas y con los temores

⁹) Cfr. Ulp. 2 *fideicommissorum*, D. 34.1.14.1.

de derroche del dinero público, ya manifestados por Plinio el Joven. Había que preservar dichas inversiones de forma más segura, evaluar más atentamente su rendimiento en el tiempo y, además, su destinación suponía un empleo módico y gradual. He aquí por qué se eligió un *modus operandi* totalmente diferente para poder perseguir dichos objetivos.

La *usura quincunx* anual no debía considerarse elevada en absoluto, al contrario en aquellos tiempos debía parecer hasta módica, razón por la cual la campaña de crédito público podía resultar, sin duda, apetecible. Según algunos estudiosos, las que debieron parecer sorprendentes fueron las garantías prediales requeridas que, en la segunda asignación de la que nos habla la *Tabula*, alcanzaban casi diez veces el valor del importe del préstamo. Pero esto no debe sorprender en absoluto. En el caso de la institución pliniana, la gran diferencia entre el valor real del fondo donado a la *civitas* y el valor declarado al agente municipal se fijaba voluntariamente en esos términos precisamente para hacer menos gravoso el peso del relativo vectigal con respecto al mayor rendimiento garantizado al propietario del fondo. Del mismo modo, incluso en el ámbito de la institución trajana, la relación desequilibrada entre el valor de los *praedia obligata* y la suma recibida como préstamo, sobre la que se calcularía después el importe de los intereses del 5% para dar como *alimenta*, no debía servir para aumentar sin razón la garantía del crédito sino para disminuir todo lo posible el peso del pago de las *usurae*, cuya incidencia correspondía a la modesta medida del 10% del rendimiento medio del fondo.

Observemos a continuación más detenidamente algunos aspectos del funcionamiento operativo de la compleja máquina organizativa de las instituciones trajanas, que podemos tratar de reconstruir con una buena dosis de aproximación.

La serie de dos distintas iniciativas alimentarias con perfiles cuantitativos bastante diversos entre ellos nos lleva a considerar que, en el curso del perfeccionamiento del programa, Trajano y su *consilium* de juristas tuvieron que proceder con mucha prudencia, decidiendo cada vez cómo proceder, después de seleccionar los experimentos iniciales menos costosos. Se puede formular la hipótesis de que los primeros funcionarios imperiales, enviados por el princeps para emplear los capitales puestos a disposición en varios centros habitados, se dirigieran a las distintas localidades establecidas haciendo propaganda del programa evergético del emperador, con el fin de recoger todas las solicitudes de préstamo y sus relativas hipotecas y procedieran a un primer registro escrito de todas las operaciones, que se grabarían al final en bronce y se harían públicas definitivamente. Después, otros funcionarios serían llamados para ocuparse de la buena marcha del programa y dirimir las

eventuales controversias surgidas entre las partes. En cambio, a nivel municipal, el *munus* de *quaestor alimentorum*, que se debía ocupar del cobro y de la general distribución de los intereses alimentarios, probablemente fue asignado a personalidades locales de comprobada confianza y autoridad.

Para terminar este *excursus* mencionemos rápidamente a la que se podría definir la magna *quaestio* de la *ratio* de los *alimenta* trajaneos, esto es, el problema de la finalidad de dicha operación o de la posible existencia de objetivos ulteriores en relación a lo declarado textualmente en el documento. En líneas generales, se pueden delinear esencialmente tres corrientes de opinión al respecto entre los estudiosos. Según la primera, Trajano, con sus instituciones, habría deseado incrementar los márgenes de supervivencia de la mano de obra agraria no servil de la península itálica. A este propósito se asociaba una maniobra consistente en otorgar créditos en condiciones favorables para beneficio de los propietarios de tierras de la península. Una segunda corriente de opinión ha pensado en finalidades más previsoras, dirigidas al alistamiento militar y al refuerzo de los cuadros de la burocracia local. Una tercera corriente ha apoyado la hipótesis de un programa destinado a proporcionar una forma de asistencia pública en favor de la infancia, con fines esencialmente demográficos y, quizá, orientado también a ulteriores objetivos difíciles de identificar.

Podría tratarse de cualquiera de los objetivos mencionados, pero, según mi parecer, son solo dos los puntos que pueden considerarse seguros, si nos basamos en los datos textuales del documento.

El primero es el hecho que para garantizar el funcionamiento del programa, hasta que existiera el pago de los intereses solicitados, los capitales deberían considerarse irrepetibles y los préstamos irredimibles. Por consiguiente, dada la relativa exigüidad de las *usurae* aplicadas y evaluada correctamente la verdadera razón de la relación entre estas y las garantías reales requeridas, se debe reconocer que las condiciones del préstamo resultaban ser más que apetecibles. Así lo demuestra la participación en el programa de diversos propietarios extraños al área *veleiate* y el hecho de que el programa tuviera que implicar como máximo al 20% de los propietarios *veleiatí*, es decir, a solo una pequeña parte de los propietarios locales. Tales datos son obviamente inconciliables con la opinión de que los préstamos fueran de naturaleza obligatoria, de manera que tuvieron que ser una financiación libre y accesible a todos los interesados.

El segundo punto es el echo que, más allá de otras posibles finalidades que no conocemos, lo cierto es que cada uno de los propietarios de tierras que participaban en el programa – además de poder dar su adhesión a una

iniciativa promovida por el emperador y ser conscientes de recibir una conspicua suma de dinero, cuya devolución nunca les sería requerida – fue inducido a dar un paso adelante por el orgullo de tomar parte en una extraordinaria operación evergética en favor de la infancia, justo en el área de su ciudad natal y bajo la mirada de sus amigos y vecinos, ante los cuales el privilegio de poder presumir de esta liberalidad no era el efecto, sino que representaba, de alguna manera, la causa de su participación en el programa.

4. Conclusiones

Cuanto se ha expuesto se refiere a una época muy lejana y diversa de la nuestra, pero es idéntico el espíritu de humanidad que sigue presente en cada uno de nosotros y que se manifiesta ante la mano tendida de un niño que no puede nutrirse para sobrevivir. Por consiguiente, en la medida de lo posible, el gobierno de cualquier país donde exista una parte de la población que padece o muere de hambre, tendría que intervenir con todos los recursos a su disposición para evitar dicha situación y todo ciudadano, que pudiera permitirse, debería sentirse implicado en primera persona. No hacer nada sería como atentar contra nuestra propia naturaleza de seres humanos.

El mundo del derecho debería tomar parte en ello, dando paso a una labor de reflexión y predisposición de todas las instituciones y de los medios jurídicos capaces de hacer frente a la dramática cuestión de la alimentación de un grupo cada vez mayor de «nuevos pobres», presente incluso entre las poblaciones de los países más desarrollados. Además, debería pensar en las posibles soluciones del problema general de la conservación del medio ambiente y de su protección en el sentido más amplio del término, porque su abandono terminará por repercutir también sobre la posibilidad de garantizar efectivamente el derecho a una alimentación adecuada, como derecho humano declarado y promovido por los tratados internacionales¹⁰. No mirar con atención lo que nos enseña la historia es como no mirar con sabiduría lo que nos pueda reservar el futuro.

¹⁰ A este respecto, un mapa de la situación y de la ruta que hay que seguir para afrontar estos problemas y otros en un futuro inmediato, es la indicada por los trabajos del reciente VIII Foro Internacional de Derecho Ambiental, que tuvo lugar en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, del 26 al 28 de octubre de 2016, bajo la coordinación del dr. Dino Bellochio Clabot.

V.

El exemplum de Plinio el Joven en la antigua Roma: una liberalidad en favor de los niños pobres de su ciudad ()*

1. Introducción

Como es bien sabido, ya antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después de ella, muchos otros tratados internacionales han declarado y promovido el derecho a una alimentación adecuada, pero, a pesar de su ratificación, siguen esperando una concreta y próxima ejecución a gran escala. En concreto, por lo que concierne a Argentina, la creación del «Programa de Nutrición y Alimentación Nacional» con la Ley 25.724 y con el Decreto 1018/2003 representa el fruto maduro de un profundo debate político y social llevado a cabo en el país¹.

Sin embargo, la persistente criticidad del escenario económico e institucional, dentro y fuera del país, dificulta cualquier previsión sobre los tiempos efectivos para su plena realización. Además, para la búsqueda de los recursos necesarios y la puesta en marcha de estos ambiciosos planes de ayuda, destinados al creciente número de familias indigentes, es necesario que los grupos políticos en el poder también quieran afrontar seriamente el problema de la protección y preservación del medioambiente, cuyo abandono ya está produciendo daños incalculables en términos de productividad, abastecimiento y seguridad alimentaria, daños que serán cada vez más frecuentes.

*) «Revista Iberoamericana de derecho ambiental y recursos naturales», XXX, 2018, on-line in www.ijeditores.com.ar e ora anche in «Anuario de la Revista Iberoamericana de derecho ambiental y recursos naturales», Buenos Aires, 2019, p. 575-583.

¹) Para un detallado análisis de este debate cfr. F. C. DEMONTE, *El derecho a la alimentación silenciado: la desnutrición infantil en La Nación luego de la sanción de la Ley Nacional n. 25.724, 2003*, en «Questión», XXXI, 2011, on-line en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/29475>

Aun así, algunos siguen sin querer admitir el evidente cambio climático que se está produciendo en el mundo.

A este propósito, según mi opinión, las iniciativas dirigidas a reunir expertos del derecho de las universidades y de la abogacía, con el fin de discutir de estos temas y proponer los medios jurídicos más idóneos para afrontarlos², son muy importantes y merecerían una creciente difusión también en Europa.

Sin embargo, en espera de que las instituciones actúen, creo que todo ciudadano debería sentirse partícipe, ejerciendo algún tipo de voluntariado y realizando actos de solidaridad, tal como ya había sucedido en tiempos muy lejanos. Quizá sería oportuno tomar como ejemplo alguna idea, sobre la cual reflexionar, procedente de una gran civilización antigua de la que hemos heredado precisamente la ciencia del derecho, entre otras cosas.

2. La liberalidad de Plinio el Joven

Como ya tuve ocasión de escribir en esta misma revista³, en la antigua Roma con el término '*alimenta*' se hacía referencia a una serie de instituciones previstas para la asistencia a la infancia, de las que se tiene noticia a partir de mediados del siglo I d.C. Con dicha palabra se aludía a todo lo necesario para el sustento alimentario de una persona y que, en concreto, se aseguraba a través de la distribución de alimentos en forma de trigo o directamente de dinero, en beneficio de niños indigentes de ambos sexos. Varias formas de asistencia a la infancia fueron así realizadas por unas iniciativas alimentarias promovidas por particulares, pero sobre todo por importantes instituciones alimentarias de matriz imperial, de las que hoy poseemos un fundamental testimonio epigráfico, conocido como *Tabula Alimentaria de Veleia*. Esta documenta el funcionamiento de un vasto programa de asistencia a largo plazo dirigido a la infancia y puesto en marcha por el emperador Trajano entre el siglo I y II d.C., pero en esta ocasión querría analizar, por sus distintas y particulares características, la iniciativa realizada a finales del siglo I d.C. por un ciudadano, Plinio el Joven, en favor de los niños pobres de su

²) Por ejemplo, me refiero a iniciativas como el X Foro Internacional de Derecho Ambiental, que tuvo lugar en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, del 6 al 8 de junio de 2018.

³) Cfr. G. MAININO, *Los alimenta en la antigua Roma: un modelo histórico de intervención para la garantía de un derecho humano*, en «Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales», XXII, 2016, p. 1 ss.

municipio de *Novum Comum*, correspondiente a la actual Como⁴.

En las primeras liberalidades de matriz privada realizadas en época imperial, la adjudicación virtualmente perpetua de cierto bien o patrimonio con la finalidad de otorgar ayuda alimentaria, se solía realizar por medio de la disposición testamentaria de un legado o de un fideicomiso de dinero o de otros bienes en favor de un sujeto colectivo, por ejemplo una *civitas*. Así a este se le asignaba la responsabilidad, jurídicamente llamada *modus*, de cumplir con la ejecución de la liberalidad deseada por el testador y de obtener lo necesario de la renta del dinero o de los bienes objeto de la disposición testamentaria.

Entre las mencionadas iniciativas, por su ejemplar diversidad, destaca la que llevó a cabo Plinio el Joven, de quien podemos reconstruir la particular forma jurídica a través de una carta de su epistolario⁵. Mientras Plinio daba consejos a un amigo, que le había consultado el mejor modo para ejecutar un acto de liberalidad en favor de sus conciudadanos, él mismo le cuenta cómo se había comportado ya en el pasado, descartando todas las soluciones precedentemente adoptadas por otros. De hecho, al entregar directamente una suma de dinero a la *res publica* existía el riesgo de que sus administradores la dilapidaran, mientras que el acto de ceder terrenos a la ciudad podía comportar que estos últimos, una vez convertidos en públicos, no fueran atendidos debidamente y se volvieran improductivos. Por este motivo, tras haber acordado la suma de 500.000 sestericios para destinar *in alimenta ingenuorum ingenuarumque*, inicialmente Plinio realizó, sin pretender alguna compensación, una *mancipatio* de un fondo propio de mucho mayor valor al agente que actuaba en nombre de la ciudad; luego, con arreglo a un pacto fiduciario, hizo que se lo devolviera a él en calidad de titular de un *ius in agro vectigali*, no siendo más *dominus ex iure Quiritium*, sino convirtiéndose en simple

⁴) Para no sobrecargar la lectura de esta contribución, se han omitido voluntariamente las fuentes y la literatura pertinente, ya citadas en G. MAININO, *La Tabula Alimentaria di Veieia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, en «Archivio Storico per le Province Parmensi», IV Serie, XLIV, 1992, p. 345 ss.

⁵) Plin., ep. 7.18: '1. *Deliberas mecum quemadmodum pecunia, quam municipibus nostris in epulum obtulisti, post te quoque salva sit. Honesta consultatio, non expedita sententia. Numeres rei publicae summam: verendum est ne dilabatur. Des agros: ut publici neglegentur. 2. Equidem nihil commodius invenio quam quod ipse feci. Nam pro quingentis milibus nummum, quae in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram, agrum ex meis longe pluris actori publico mancipavi; eundem vectigali imposto recepi, tricena milia annua daturus. 3. Per hoc enim et rei publicae sors in tuto nec reditus incertus et ager ipse propter id, quod vectigal large supercurrit, semper dominum a quo exerceatur inveniet. 4. Nec ignoro me plus aliquanto quam donasse videor erogavisse, cum pulcherrimi agri pretium necessitas vectigalis infregerit. 5. Sed oportet privatis utilitatibus publicas, mortalibus aeternas anteferre multoque diligentius muneri suo consulere quam facultatibus. Vale?*

concesionario del fondo. Por consiguiente, una vez excluido el límite quinquenal original para la duración de la relación, se pasó a la titularidad de un virtual alquiler *in perpetuum*. Además, de esta manera, Plinio terminó por convertir un fondo de su propiedad en *ager vectigalis* de la ciudad, gravado por un canon tributario, el *vectigal*, concordado en un porcentaje del 6% del valor precedentemente declarado. Y esta sería la suma que, de forma virtualmente perpetua, él mismo y cualquier otra persona más adelante pagaría cada año al representante de la *civitas* para el cumplimiento de las finalidades alimentarias establecidas. De esta forma, se protegía el capital entregado a la *res publica* y se aseguraba su rendimiento, pero, sobre todo, considerado el mayor rendimiento del fondo con respecto al *vectigal* debido, en el futuro siempre se encontraría a alguien dispuesto a ocuparlo y a cultivarlo.

Plinio no era un ciudadano cualquiera, sino un senador muy rico, abogado e importante hombre de gobierno, que en el momento de la realización de sus *alimenta* ya había desempeñado los más altos cargos políticos del imperio o estaba a punto de hacerlo. Entre estos, se encontraban el de pretor, prefecto del erario, cónsul y gobernador provincial⁶ y, por ello, debía poseer un óptimo conocimiento del derecho. Además, como se puede deducir de algunos pasajes de su epistolario⁷, nótese que debió conocer y frecuentar también a algunos importantes juristas de su época como Tizio Aristone, Juvencio Celso hijo y Giavoleno Prisco, con quienes tuvo muchas ocasiones de conversar, quizá para pedir algún *consultatio*. Con todo ello no quiero sostener que Plinio haya sido el solo creador de su iniciativa alimentaria, así como nadie se atrevería a atribuir al emperador Nerva la ideación de la primera institución pública, solo porque había nacido y crecido en la familia de dos grandes juristas, Marco Cocceio Nerva padre y hijo. Sin duda, ni uno ni otro tipo de iniciativas alimentarias fueron elaboradas sin la aportación de algunos juristas; es mucho más probable que estas se desarrollaron siguiendo el consejo de los mismos. De hecho, a pesar de las dudas manifestadas recientemente por algunos⁸, sigo pensando que las semejanzas entre los dos modelos existen y resultan muy evidentes.

Por una parte, en el acto de Plinio el requisito indispensable para la prosecución virtualmente perpetua de la iniciativa era el pago periódico del

⁶) Para su completo *cursus honorum* cfr. las noticias proporcionadas por «CIL.» 5, 5262 = «I.L.S.» 2927.

⁷) Cfr. Plin., *ep.* 1.22, 6.5, 6.15.

⁸) R. LAURENDI, *Institutum Traiani. Alimenta Italiae, obligatio praediorum, sors et usura. Ricerche sull'evergetismo municipale e sull'iniziativa imperiale per il sostegno all'infanzia nell'Italia romana*, Roma, 2018, p. 41 ss.

vectigal, destinado al cumplimiento de las finalidades alimentarias y, solo en su ausencia, habría sido posible revocar la concesión. Del mismo modo, por lo que respecta al programa descrito por la *Tabula Alimentaria* de *Veleia*, el requisito indispensable para la prosecución virtualmente perpetua de las instituciones trajanas dependía del pago periódico de las *usurae*, destinadas al cumplimiento de las finalidades alimentarias y, solo en su ausencia, habría sido posible una petición de dinero dado en mutuo. En caso de insolvencia, habría sido posible la venta del fondo dado como garantía.

Por otra parte, en ambos modelos se presenta un ulterior elemento común. Lo que podríamos definir como cargas tributarias que gravan en los fondos, o sea, el *vectigal* y las *usurae* que se tenían que pagar cada año, se definen siempre previamente para que a los arrendatarios o propietarios de dichos fondos no les resulte demasiado difícil costearlas. Es más, incluso resultan módicas con respecto a la previsión de rendimiento de los terrenos, precisamente para asegurar la mayor estabilidad y continuidad de la asistencia a la infancia necesitada, su destino final.

Pero también se pueden captar más semejanzas entre los dos esquemas. Si reflexionamos sobre el procedimiento elaborado por Plinio, la *civitas* estaba representada por la intervención de un *actor publicus*, que se debería identificar con el *duovir iure dicundo* u otro sustituto suyo, competente porque debía representar al *municipium* en el arrendamiento de los *agri vectigales*. En efecto, si se lee el *caput* 63 de la *Lex Irnitana*, se comprende que precisamente dicho magistrado estaba encargado de '*locare vectigalia ulroque tributa sive quid aliud communi nomine municipum eius municipi locari oportebit*', o sea, de arrendar no solo servicios públicos como la recaudación de impuestos y de tributos locales en general, sino también cualquier otro bien público que debiera ser arrendado, como precisamente el *ager publicus* potencial objeto de la concesión *vectigalista*. Por consiguiente, si esto es cierto, según lo previsto por la citada ley, las condiciones a las que se habían arrendado los *agri vectigales* debían ser registradas y después expuestas en sus correspondientes *tabulae municipi*, que constituían por tanto el texto con las *leges locationis* de todos los *vectigalia ulroque tributa* y *publica locata* de la ciudad. Dicho esto, si ahora consideramos las instituciones alimentarias de Trajano, se observa bien que también la *Tabula Alimentaria* de *Veleia* constituía un documento público con una función similar a la de las *tabulae municipii*, ya que en ella también se registraban los datos relativos a los *praedia obligata* como garantía del mutuo, junto a todas las demás condiciones de la operación (*leges contractus*).

Por tanto, a raíz de la colocación cronológica del acto de liberalidad de Plinio en los últimos años o no más allá de finales del siglo I d.C. y a raíz de

las semejanzas ilustradas entre el mismo y el programa trajano, documentado como muy pronto alrededor del año 102 d.C., se podría sostener, según mi opinión, que ambos modelos formaron parte del mismo momento histórico. Además, representaron el fruto de una contextual actividad consultiva por parte de la jurisprudencia romana, cuyos efectivos protagonistas, desgraciadamente, están condenados a seguir en el anonimato, al igual que el nombre del autor de una obra de arte o de arquitectura de la antigüedad fué condenado a quedar oculto por el de su más famoso comitente.

3. Conclusiones

Quizá seguirá siendo una quimera la ejecución del derecho a una alimentación adecuada como derecho humano garantizado a nivel global o a nivel nacional. Sin embargo, todo ciudadano, toda municipalidad, todo ordenamiento jurídico dentro de un sistema nacional, debe sentirse implicado para hacer frente a este problema, porque la importancia de cuanto se arriesga no permite esperar a que las soluciones procedan solo de los altos mandatarios políticos.

Cualquier cambio podría y debería surgir de cada uno de nosotros: bastaría que alguien empezara a dar ejemplo, como Plinio el Joven en la antigua Roma.

Entre los muchos casos que podría citar, quiero señalar tan solo uno. En Argentina, por ejemplo, me parece que la Fundación «Hoy por mañana» junto a la Municipalidad de Santa Fe se está moviendo en la dirección correcta con el proyecto «Huertas urbanas, hacia la soberanía alimentaria», cuyo objetivo es el de resolver situaciones de desnutrición o malnutrición infantil mediante un concreto plan de autoproducción sostenible de alimentos para 1600 familias de la ciudad⁹.

⁹) Cfr. http://santafeciudad.gov.ar/noticia/esta_marcha_proyecto_huertas_urbanas_beneficiara_1600_familias_ciudad.html

VI.

Lo status quaestionum della Tabula Alimentaria di Veleia alla luce della letteratura più recente

1. Prologo

Chi oggi voglia poter disporre di un *corpus* dettagliato dell'immensa tradizione veleiate e di una rassegna costantemente aggiornata della sterminata letteratura storiografica concernente il territorio veleiate e i suoi maggiori reperti epigrafici, unitamente alla più autorevole edizione critica e traduzione italiana della *Tabula Alimentaria* di *Veleia* (da ora in poi abbreviata con l'acronimo TAV), dovrebbe sempre – a mio avviso – fare iniziale e principale riferimento agli autorevoli studi condotti da Nicola Criniti a partire dagli anni '80 del secolo scorso, ora disponibili, riediti o citati nelle varie sezioni della piattaforma web denominata «Ager Veleias», da lui diretta e liberamente consultabile in «open access»¹.

Per chi invece oggi desideri approfondire le sue conoscenze soprattutto sull'interpretazione degli aspetti giuridici del più esteso documento epigrafico veleiate, disponendo anche di un quadro aggiornato della più recente principale bibliografia in argomento, devo riconoscere che negli ultimi anni sono apparsi alcuni utili contributi specialistici, che hanno riesaminato la materia e, su certe questioni, avanzato opinioni anche molto interessanti. Dei singoli temi, sui quali tali ricerche hanno in parte riaperto il dibattito interpretativo portando a volte anche me a nuove riflessioni, dirò partitamente tra breve *ratione materiae*. Quanto a tutti gli altri argomenti che qui non saranno ripresi

¹) Il sito web è www.veleia.it e per ulteriori indicazioni, ragguagli, aggiornamenti e riferimenti molto utili per chiunque voglia conoscere la storia economico-sociale, l'anagrafica, la topografia e la toponimia, la fortuna dell'*ager Veleias* si veda, da ultimo, N. CRINITI, *Grand Tour a Veleia: dalla Tabula alimentaria all'ager Veleias*, Piacenza, 2019, p. 349.

in esame, al fine di evitare inutili ripetizioni faccio sin d'ora direttamente rinvio a quanto già scritto da me in precedenza, esplicitando così di voler mantenere immutata la mia opinione in proposito.

2. Le più rilevanti ricerche degli ultimi anni

A distanza di quasi cinquant'anni dalla pubblicazione degli atti dal «Terzo Convegno di Studi Veleiati»², per iniziativa del comune di Lugagnano Val d'Arda e con la collaborazione di altre istituzioni e associazioni, nel settembre del 2013 nei pressi dell'area archeologica dell'antica Veleia ha avuto luogo il «Quarto Convegno Internazionale di Studi Veleiati» con la partecipazione di studiosi di varie discipline, i cui interventi sono stati rapidamente pubblicati nel 2014³. Tra essi, purtroppo, unico assente giustificato al Convegno è stato proprio Nicola Criniti, i cui studi sulla TAV – com'è stato scritto nell'introduzione al volume degli Atti firmata dai curatori – «costituiscono indubbiamente un punto fermo e imprescindibile per quanti vogliano oggi occuparsi di questo documento»⁴.

Multidisciplinare il contenuto del volume di tali «Atti», suddiviso in cinque parti (I. Antichità veleiate; II. Attualità della ricerca archeologica nel territorio veleiate; III. La *Tabula Alimentaria*; IV. Il confronto con le altre realtà territoriali: l'Italia; V. Il confronto con le altre realtà territoriali: le Province), tra le quali dispiace e un poco stupisce non trovare un minimo spazio dedicato alla trattazione dell'altro grande monumento epigrafico rinvenuto a Veleia nel Settecento, ossia la *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, il cui testo, dopo un contributo di Giovanni Negri proprio in occasione del «III Convegno di Studi Veleiati», ha poi conosciuto un rinnovato interesse grazie alle approfondite ricerche di Umberto Laffi e alla riedizione critica dell'iscrizione compiuta da Michael Crawford⁵.

²) «Atti del III Convegno di Studi Veleiati (Piacenza-Veleia-Parma, 31 maggio - 2 giugno 1967)», Milano-Varese, 1969, p. 418.

³) «Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia-Lugagnano Val d'Arda, 20-21 settembre 2013)» – cur. P.L. Dall'Aglio, C. Franceschelli, L. Maganzani – Bologna, 2014, p. 496.

⁴) Cfr. P.L. DALL'AGLIO, C. FRANCESCHELLI, L. MAGANZANI, *Introduzione al volume. Attorno a Veleia romana: la Tabula Alimentaria e altre questioni*, in «Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati», cit., p. 19.

⁵) Cfr. G. NEGRI, *Appunti sull'indefensio nella conditio certae creditae pecuniae ex lege Rubria*, in «Atti del III Convegno di Studi Veleiati», cit., p. 223 ss.; U. LAFFI, *La Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Athenaeum», LXIV, 1986, p. 5 ss.; «Roman Statutes», ed. M.H.

Limitando la ricognizione soltanto alla terza parte degli Atti, dedicata alla *Tabula Alimentaria*, devo rimarcare che i contributi interessanti sono davvero molti, ma tra quelli di contenuto più strettamente giuridico mi paiono soprattutto degni di nota quelli di Lauretta Maganzani⁶ e di Chiara Corbo⁷.

Più di recente, in occasione del XIX centenario dalla morte di Traiano, presso la sede dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria dal 3 al 5 novembre 2017 si è svolto per iniziativa di Felice Costabile un Convegno Internazionale di Diritto Romano e Storia, Architettura e Archeologia dal titolo «La giustizia di Traiano. Dalla realtà alla leggenda»⁸. Numerose, eterogenee e alcune anche di spessore diacronico sono state le relazioni, distribuite in quattro sessioni di lavoro, tra le quali mi sembra rivestire un particolare interesse per l'orizzonte attuale dei nostri studi sulla TAV un altro contributo di Chiara Corbo⁹.

Del 2018, quasi in ideale continuità con i suggestivi lavori del Convegno su Traiano, è poi il lavoro monografico di Rossella Laurendi, dedicato all'esame della TAV e della *Tabula* dei *Ligures Baebiani* in quattro capitoli, che spaziano dall'analisi degli atti di evergetismo privato a quella degli 'alimenta' imperiali, delle loro forme giuridiche e presumibili finalità, con appendice finale di testi e bibliografia generale ampia e aggiornata¹⁰.

Crawford, London, 1996, I, § 28 – *cur.* (U. Laffi), M.H. Crawford – p. 465 ss., su cui si veda anche G. MAININO, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, Milano, 2012, p. 148.

⁶ Mi riferisco a L. MAGANZANI, *L'obligatio praediorum nella Tabula Alimentaria veleiata: profili tecnico-giuridici*, in «Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati», cit., p. 157 ss. E della stessa autrice, per altri profili sempre relativi ad importanti aspetti interpretativi della TAV, cfr. anche EAD., *Agri publici vectigalibus subiecti: organizzazione territoriale, regime giuridico*, in «Agri Centuriati», VI, 2009, p. 227 ss. e ivi *praecipue* p. 231.

⁷ Mi riferisco a C. CORBO, *Potere politico e infanzia disagiata: dalla Tabula Alimentaria di Veleia alla legislazione tardoantica*, in «Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati», cit., p. 247 ss. E della stessa autrice, per un quadro dettagliato degli interventi di privati a sostegno degli indigenti a partire dal I secolo d.C., cfr. anche EAD., *'Paupertas' La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.)*, Napoli, 2006, p. 40 ss.

⁸ Gli Atti del Convegno citato nel testo sono pubblicati in «Minima Epigraphica et Papyrologica», XXII, 2019, p. 9 ss.

⁹ Mi riferisco a C. CORBO, *Traiano e gli 'Alimenta': profili ermeneutici e sviluppi storici*, in «Minima Epigraphica et Papyrologica», XXII, 2019, p.181 ss., ma anche in «Teoria e Storia del Diritto Privato», XII, 2019, on-line in www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com, p. 1 ss. da cui qui si cita.

¹⁰ Cfr. R. LAURENDI, *Institutum Traiani. Alimenta Italiae, obligatio praediorum, sors et usura. Ricerche sull'evergetismo municipale e sull'iniziativa imperiale per il sostegno all'infanzia nell'Italia romana*, Roma, 2018, p. 235. E contestualmente, per un'approfondita discussione dell'opera con numerosi spunti interpretativi largamente condivisibili, cfr. anche I. RUGGIERO, *Alcune osservazioni attorno agli alimenta Italiae*, in «SDHI», LXXXIV, 2018, p. 425 ss.

3. Riconsiderazioni e contrappunti

Nell'accingermi ora a riconsiderare brevemente gli esiti delle mie ricerche precedenti rispetto a quelli delle ricerche compiute dagli studiosi – o, dovrei forse meglio dire, dalle studiose – che ho appena avuto modo di segnalare, ho fatto una pura e onesta scelta di metodo, che intendo spiegare chiaramente.

Allo scopo di evitare ripetizioni, in luogo di procedere a un rifacimento completo della trattazione della materia alla luce di qualche sporadica esigenza di integrazione o modifica di quanto da me sostenuto in precedenza, in questa sede ho preferito decidere di dare semplicemente per assodati (e per me confermati) molti aspetti interpretativi, sui quali quindi non ho più fatto ritorno rinviando implicitamente a quanto da me già scritto in precedenza. Perciò, di qui in poi, tengo a precisare che procederò a ridiscutere non tutte, ma solo alcune delle conclusioni esegetiche che sono state avanzate nelle ricerche testé menzionate, ordinando la trattazione in singoli sotto-paragrafi titolati:

a) *Veleia*.

Nonostante la confusione provocata dall'impiego della «elle» geminata sia da parte della letteratura e storiografia dei secoli scorsi sia nella generalità della topografia e della toponomastica moderna, il toponimo '*Veleia*' con una sola «elle» è da ritenersi sicuramente preferibile per tutte le convincenti ragioni espresse a suo tempo da Attilio Degrassi e poi ribadite da Nicola Criniti¹¹.

b) *La genesi dell'istituzione alimentare di Plinio e degli alimenta di matrice imperiale come prodotto dell'attività cautelare di una stessa mano giurisprudenziale*.

Tra gli esiti delle ricerche apparse negli ultimi anni mi sembrano cogliere un aspetto molto importante le considerazioni di Chiara Corbo, che intravede nel pensiero di Dione di Prusa «l'alveo ideologico nel quale maturano le poliedriche opzioni politiche di Traiano e, nella fattispecie, motivano e conducono l'imperatore ad adottare una politica 'illuminata' di particolare e sollecita attenzione alle necessità dei più bisognosi e, nello specifico, all'istituzione dei

¹¹) Cfr. A. DEGRASSI, *Veleia o Velleia?*, in «Studi Veleiati. Atti e memorie del I Congresso di studi storici ed archeologici», Piacenza 1955, p. 71 ss., ora anche in ID., *Scritti vari di antichità*, I, Roma 1962, p. 625 ss., e da ultimo N. CRINITI, *Il toponimo «Veleia»*, in «Ager Veleias», 1.04 (2006), p. 1 ss. on-line in www.veleia.it.

cosiddetti ‘Alimenta’ a favore dell’infanzia disagiata»¹². La genesi delle prime iniziative alimentari non è però di matrice imperiale, ma appartiene – com’è noto – al mondo dell’evergetismo privato¹³.

Tornando alle iniziative alimentari di matrice imperiale, la maggior parte degli studiosi propende per attribuire all’età di Nerva l’ideazione del programma e all’età di Traiano la sua prima vera diffusione su larga scala nella penisola italica e poi altrove. Ciò che però qui mi preme soprattutto ribadire è che, a mio avviso, il disegno delle istituzioni imperiali, sulla scia di quello dell’istituzione alimentare di Plinio il Giovane, fu ideato e sviluppato a cavallo tra il I e il II secolo d.C. da un’identica mano giurisprudenziale, in quanto mi pare evidente che l’iniziativa alimentare di Plinio il Giovane a *Novum Comum* presenti parecchi punti di contatto con quelle successive di matrice imperiale.

Nel suo epistolario è lo stesso Plinio a lasciarci chiaramente intendere di avere avuto modo di frequentare spesso giuristi come Tizio Aristone, Giavoleno Prisco e Giuvenzio Celso figlio, ai quali avrebbe potuto facilmente chiedere una *consultatio* per elaborare lo schema giuridico della sua liberalità. Perciò, posto che è indubbio che Nerva e Traiano per la loro attività normativa si rivolgessero ai giuristi facenti parte del loro *consilium* e che, inoltre, proprio con riferimento a quest’ultimo *princeps* abbiamo notizia di un parere da lui richiesto a Nerazio e Aristone sull’utilizzabilità della *bonorum possessio* dettata dalla *pietas*¹⁴, allora è altamente verosimile, a mio avviso, che gli schemi delle istituzioni alimentari di Plinio e di quelle di Nerva e Traiano siano progressivamente scaturiti da una comune attività cautelare di giuristi appartenenti al *consilium principis*, il cui nome è però destinato a sfuggire alla nostra conoscenza¹⁵.

c) *La funzione giuridica della TAV e il suo valore simbolico.*

Un altro aspetto su cui vorrei porre l’attenzione degli studiosi è quello della funzione della *Tabula* dal punto di vista giuridico e del suo contestuale valore simbolico.

¹² Cfr. CORBO, *Traiano e gli ‘Alimenta’*, cit., p. 4.

¹³ In argomento cfr. ancora CORBO, *Traiano e gli ‘Alimenta’*, cit., p. 8 ss. e ivi nt. 10 e 11 con ulteriore bibliografia.

¹⁴ Cfr. per tutti M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, in «Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno di Firenze, 21-23 ottobre 2010» (cur. V. Marotta, E. Stolfi), Roma, 2012, p. 138 ss.

¹⁵ Sulle analogie e differenze tra l’istituzione di Plinio e quelle di matrice imperiale cfr. anche MAGANZANI, *L’obligatio praediorum*, cit., p. 159, e LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 41 ss.

Come è lecito ipotizzare anche dal suo materiale e dalla sua collocazione, l'enorme lamina bronzea rappresentava il documento ufficiale fatto predisporre dai funzionari imperiali inviati dal *princeps*, che doveva essere affisso alla parete del *tabularium* cittadino, sito nei pressi della basilica vicino al foro, in modo che chiunque potesse prenderne visione. E ciò, evidentemente, non per pura funzione ornamentale, ma per una precisa funzione giuridica, in quanto si trattava del testo che doveva contenere tutti gli elementi identificativi dei *praedia obligata* e dei loro proprietari, oltre alle altre più importanti *leges contractus* relative all'iniziativa.

Inoltre, però, in quella forma e in quel luogo essa a mio avviso veniva ad assumere anche un importante valore simbolico, in quanto costituiva un evidente emblema della presenza della *maiestas* di Roma e del suo imperatore nell'atto di avviare un vasto programma di sostegno alimentare all'infanzia, che – come è stato acutamente osservato da Iolanda Ruggiero¹⁶ – nella grande iscrizione bronzea non trovava tanto un mezzo di propaganda, ma si risolveva secondo me in un'imponente espressione del fasto imperiale.

d) *Irripetibilità dei capitali e irredemibilità dei prestiti.*

Controversa è la ragione della mancata previsione nella *Tabula* di come si dovesse agire in caso di necessità di ripetizione delle somme erogate e di eventuale avvio di una procedura esecutiva di vendita o confisca dei fondi dati in garanzia. Forse una possibile spiegazione poteva risiedere nell'opportunità di non dover presentare l'ipotesi di una ripetibilità dei capitali, essendo tale eventualità in aperto contrasto con le previste finalità di durata virtualmente perpetua dell'iniziativa promossa dall'imperatore. Ma la risposta secondo me più convincente proviene da un noto passo della *Historia Augusta* relativo al tempo di Pertinace, che buona parte degli studiosi interpreta nel senso che dinanzi a un mancato versamento degli interessi da parte dei privati fu lo stesso imperatore per *obdurata verecundia* a farsi carico di certi *alimentaria compendia* di una istituzione pubblica, rimasti arretrati da ben nove anni¹⁷. Il che

¹⁶ Cfr. RUGGIERO, *Alcune osservazioni*, cit., p. 434 ss., ove l'autrice svolge un interessante *excursus* sul diverso valore simbolico dei fregi della colonna traiana o degli edifici del foro di Traiano, che esprimevano solo lo splendore e la grandezza del *princeps*, rispetto al valore della monetazione imperiale, che non costituiva certo uno strumento di informazione o una forma di propaganda, ma proponeva pur sempre elementi di valenza politica.

¹⁷ La fonte è H.A., *Pert.* 9.3, sulla cui interpretazione cfr. la letteratura riportata da CORBO, *Traiano e gli 'Alimenta'*, cit., p. 28 s. e ivi nt. 27, 28, 29, ove tra le opinioni degli studiosi che interpretano quel passo nel senso indicato nel testo segnalano le considerazioni di LO CASCIO, *Gli alimenta e la politica economica di Pertinace*, in «Rivista di Filologia e di

dovrebbe poter deporre a favore sia della virtuale irripetibilità dei capitali erogati a mutuo dal fisco imperiale sia della virtuale irredemibilità dei prestiti ricevuti, per lo meno finché gli interessi fossero sempre pagati per poter realizzare le finalità alimentari.

e) *L'elenco dei beneficiari e l'indulgentia principis.*

La *Tabula* non fa menzione dei nomi dei fanciulli destinatari del programma, la cui registrazione doveva verosimilmente attuarsi in un documento separato e periodicamente aggiornabile, ma si limita a stabilire solo il numero e la *species* dei beneficiari unitamente alle aliquote alimentari che sarebbero spettate a ciascuno.

Sulla base del sintetico prospetto degli iniziali *accipientes*, che è possibile leggere dalla *Tabula*, risulterebbe che essi dovrebbero essere preferibilmente maschi e *legitimi*, ossia nati da *iustae nuptiae* (263 in totale), mentre la previsione nell'elenco di un più limitato numero di *legitimae* (35 in totale), oltre a uno *spurius* e una *spuria*, ossia due bambini nati fuori da *iustae nuptiae*, non sembra trovare altra spiegazione che quella della mancanza di ulteriori *legitimi* o *legitimae* al momento dell'avvio del programma.

Con riferimento invece alla fascia di età dei beneficiari, si può presumere che il diritto agli *alimenta* potesse spettare sin dalla nascita, mentre, per quanto riguarda il termine finale, in assenza di specifiche previsioni date dalla *Tabula* si può ritenere che il beneficio fosse inizialmente concesso sino al raggiungimento dell'età pubere. Ma più tardi, invece, in base a quanto ci riferisce un noto passo di Ulpiano – D. 34.1.14.1 (Ulp. 2 *fideicommissorum*) – l'imperatore Adriano decise che tale limite fosse innalzato per i maschi fino ai 18 anni e per le femmine fino a 14 e tale estensione in questa sola materia fu considerata doverosa '*intuitu pietatis*' anche per il futuro.

Nel citato passo di Ulpiano può essere interessante notare l'uso del termine '*pietas*', mentre alla base dell'iniziativa imperiale il testo della *praescriptio* della TAV pone il diverso termine '*indulgentia*'. Il ricorso a questa particolare espressione ad indicare il fondamento dell'iniziativa imperiale non è fine a sé stesso, ma può essere a mio avviso molto significativo. Tale parola, infatti, è stata interpretata da alcuni studiosi ora come termine polisemico che in epoca classica giunse a indicare anche un atto legislativo dell'imperatore, ora come discontinua variante simbolica del dono, ora come virtù e strumento

Istruzione classica», CVIII, 1980, p. 264 ss., ora anche in ID., *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, p. 294 ss. Contra LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 130 ss.

del potere nel linguaggio politico e amministrativo del *princeps*¹⁸. Il che potrebbe anche bastare per lasciare intendere che il sintagma ‘*ex indulgentia principis*’ potesse costituire il riferimento giuridico al potere legislativo, richiesto per realizzare l’articolata operazione negoziale prevista dal disegno imperiale.

f) *Il possibile significato del sintagma ‘institutum Traiani’.*

Nonostante l’interessante portata semantica che potrebbe essere attribuita al sintagma ‘*indulgentia principis*’ cui si è appena accennato, in relazione alle istituzioni alimentari imperiali è stato di recente messo in rilievo da Rossella Laurendi il particolare e importante significato che potrebbe assumere il termine ‘*institutum*’, il quale si ritrova in molte fonti, tra cui il noto passo della *Historia Augusta* relativo al principato di Pertinace, di cui abbiamo già avuto modo di parlare¹⁹. Secondo tale autrice, in assenza di espliciti riferimenti nella TAV a *constitutiones* o ad altre fonti normative cui possa essere ricondotto il fondamento di tutti gli atti giuridici compiuti o da compiersi per la realizzazione del programma alimentare, il sintagma ‘*institutum Traiani*’ che si legge nel passo della *Historia Augusta* starebbe a indicare «l’iniziativa istituzionale intrapresa dal Principe» e, quindi, la fonte del complesso dei negozi giuridici previsti dal disegno²⁰. E la stessa autrice proporrebbe allora l’uso del termine ‘*institutum*’ anche ai fini della restituzione di parte della *praescriptio* mutila della *Tabula* dei *Ligures Baebiani*²¹.

g) *La qualificazione giuridica dei prestiti.*

Malgrado la recente formulazione di un’ipotesi molto diversa²², continuo a

¹⁸ Mi riferisco in particolare a J.-M. CARRIÉ, *La «munificence» du prince. Les modes tardifs de désignation des actes impériaux et leurs antécédents*, in «Institutions, société et vie politique dans l’Empire romain au I siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l’œuvre d’André Chastagnol. Paris, 20-21 janvier 1989», Rome 1992, p. 411 ss.; M. CORBIER, *Indulgentia principis: continuità e discontinuità del vocabolario del dono*, in «Politica e retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII). Omaggio a Rosario Soraci. Atti del convegno internazionale di Catania, 4-7 ottobre 2001» (cur. F. Elia), Catania, 2004, p. 259 ss.; L. PIETANZA, *Indulgentia: virtù e strumento amministrativo del princeps*, Bari, 2010, p. 40 ss.

¹⁹ Mi riferisco alle interessanti riflessioni in proposito contenute nella monografia di LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 61 ss., su cui vedi le puntuali considerazioni anche di RUGGIERO, *Alcune osservazioni*, cit. p. 427 s., che al riguardo aggiunge il riscontro di ulteriori fonti e cita l’opinione di Y. THOMAS, «Origine» et «commune patrie». *Etude de droit public romain (89 av. J.-C. – 212 ap. J.-C.)*, Roma, 1996, p. 160, per il quale il termine ‘*institutum*’ significherebbe fonte di una prassi ormai consolidata.

²⁰ In questo senso LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 73.

²¹ Cfr. LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 84.

²² Mi riferisco all’opinione di MAGANZANI, *L’obligatio praediorum*, cit., p. 160, ove

rimanere dell'opinione maggioritaria che l'impianto negoziale degli *alimenta* traianei si basasse sulla conclusione, da parte dei funzionari imperiali preposti allo stanziamento dei capitali, di una serie di contratti di mutuo con interessi stipulati con i proprietari terrieri interessati a ricevere i prestiti. Ma la presenza di numerose anomalie nel regime dei prestiti posti in essere per l'attuazione del disegno imperiale lascia la questione ancora aperta alla ricerca di nuove e più persuasive soluzioni.

h) *La natura volontaria dell'accesso al credito.*

Una tra le questioni più controverse e dibattute tra gli studiosi della TAV riguarda il carattere volontario o forzoso dell'attuazione del programma imperiale da parte dei proprietari terrieri, ossia la questione della libertà o coattività dell'accesso al credito. Tralascio di riferire dettagliatamente i discordi orientamenti rintracciabili in letteratura²³ e affronto il punto in estrema sintesi.

Secondo le importanti ricerche di Elio Lo Cascio²⁴, l'*usura quincunx* annuale non era da considerarsi elevata, anzi in quell'epoca doveva apparire persino modica, per cui i mutui potevano risultare senz'altro appetibili, anche se ad apparire sorprendenti, forse, furono in un primo momento le garanzie prediali richieste, superiori addirittura dieci volte l'ammontare del prestito. Senonché, *re melius perpensa*, una ragione precisa per fissare questo rapporto in misura così sperequata a mio parere doveva esserci e voglio tentare di ribadirla a chiare lettere.

Non a caso, infatti, anche nell'impianto dell'istituzione pliniana la differenza tra il valore reale del fondo donato alla *civitas* e il valore dichiarato all'*actor publicus* era molto elevata, ma ciò proprio perché il peso del relativo

l'autrice sostiene che il negozio corrispondesse a «una sorta di «deposito» di denaro a interessi», come sembrerebbe attestato da D. 22.1.33 (Ulp. *l. sing. de off. curat. rei pub.*), ove non si parla di '*mutuare*' ma genericamente di '*collocare pecuniae publicae*', sebbene la stessa autrice debba riconoscere la distanza cronologica tra il frammento citato e la TAV. Tra i contributi successivi mi sembra seguiti ancora a parlare di mutuo LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 114 ss. Non si pronuncia sul punto CORBO, *Traiano e gli 'Alimenta'*, cit., p. 17 nt. 18.

²³ Per una rassegna dei principali schieramenti cfr. CORBO, *Traiano e gli 'Alimenta'*, cit., p. 18 nt. 19.

²⁴ Cfr. E. LO CASCIO, *Alimenta Italiae*, in «Traiano Emperador de Roma» (cur. J. Gonzalez), Roma, 2000, p. 287 ss., ora anche in E. LO CASCIO, *Il «princeps» e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, p. 265 ss. da cui si cita, ove l'autore, uno dei maggiori studiosi degli *alimenta*, è parso mutare opinione rispetto a quanto sostenuto in passato e propendere (come me) per la maggiore plausibilità del carattere non forzoso dell'accesso al credito (cfr. *op. ult. cit.*, p. 276 e nt. 57 nonché p. 278 e nt. 63). Nello stesso senso cfr. anche LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 109 ss.

vectigal, calcolato su quanto dichiarato, risultasse meno gravoso rispetto al ben più alto rendimento del fondo.

Così, anche nell'ambito del modello di istituzione traiana, lo sperperato rapporto fra valore dei *praedia obligata* e somma ricevuta a mutuo, sulla quale si sarebbe dovuto calcolare il 5% di interessi da dare *in alimenta*, doveva servire non ad accrescere senza ragione la garanzia del credito, ma a far pesare il meno possibile su ciascuna unità fondiaria il pagamento delle *usurae*, il cui peso avrebbe finito per corrispondere alla modesta misura del 10% del rendimento medio del fondo stesso. Considerazioni queste, che depongono tutte decisamente in favore del carattere volontario dell'accesso al credito. Solo una simile conclusione, infatti, potrebbe spiegare la circostanza che la TAV mostri il coinvolgimento nel programma di solo una parte limitata dei proprietari terrieri della zona e, nel contempo, la presenza di *profitentes* appartenenti a territori lontani dal veleiate. Solo una simile conclusione, ancora, potrebbe spiegare la circostanza che gli importi complessivi degli stanziamenti imperiali non sono mai cifre tonde, il che invece si giustifica pensando che l'entità del credito erogato alla fine dipese esclusivamente dall'entità di richieste pervenute.

i) *La qualificazione giuridica delle garanzie reali.*

Una ulteriore questione molto discussa concerne la qualificazione giuridica della garanzia reale prestata dai proprietari terrieri per accedere al credito e, nonostante qualche perplessità avanzata di recente²⁵, io continuo a ritenere più convincente l'opinione di chi ha visto nell'*obligatio praediorum* l'istituto del *pignus conventum*, ossia dell'ipoteca. Non mi sembra molto più persuasiva e, anzi, presta forse maggiormente il fianco ad altrettante critiche l'ipotesi di chi vorrebbe vedere nello schema della TAV la garanzia della *subsignatio praediorum*, di cui pure si trova testimonianza nel testo di due leggi municipali iberiche, la *lex Malacitana* e la *lex Iruitana*. Ora a me sembra che in questi statuti (*Lex Mal.* 64 e *Lex Iru.* 64) accanto al lemma '*subsignata*' compaiano anche i lemmi '*subdita*' e '*obligata*', tutti concordati con '*praedia*', mentre nella rubrica del *caput* compare solo il termine '*obligatio*', ma non anche gli altri due. Il che,

²⁵ Cfr. ad esempio MAGANZANI, *L'obligatio praediorum*, cit., p. 161 ss., e CORBO, *Traiano e gli 'Alimenta'*, cit., p. 19 s. nt. 20, la quale ultima, però, perviene infine a spiegare certe anomalie del regime giuridico della garanzia prediale, dicendo che «alla base del programma alimentare siano stati utilizzati certamente istituti giuridici pregressi, già esistenti e conosciuti, tuttavia 'modellati' in funzione della particolare finalità perseguita dall'istituzione alimentare». Invece LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 89 ss. e in particolare p. 96 s. conclude sostenendo che il sintagma '*obligatio praediorum*' costituisca una «espressione onnicomprensiva di ogni forma di garanzia».

secondo me, starebbe a indicare non già l'autonomia dogmatica di ogni sintagma come specifica forma di garanzia reale diversa dalle altre, ma solo la possibile coesistenza, nell'ampio caleidoscopio considerato dalla disposizione legislativa, di una pluralità di varianti terminologiche in grado di includere qualsiasi forma di *pignus conventum* di *praedia populo obligata*, ossia qualsiasi forma di pegno costituito ora con il popolo di Roma, ora con gli abitanti di una *civitas*, ora come in questo caso con l'imperatore. Pertanto, sarei incline a ritenere che proprio quest'ultima espressione, '*praedia obligata*', che è poi l'unica che compare nella TAV, fosse solo una variante nominalmente diversa, ma sostanzialmente non dissimile, dal *pignus conventum*, qui riportata da sola e senza altre varianti, in quanto forse quella più diffusa e circolante nella prassi giuridica, quanto meno del veleiate, tra il I e il II secolo d.C.

j) *La questione delle finalità degli alimenta imperiali.*

Resta da fare cenno all'annoso problema della determinazione dello scopo o dei possibili scopi del programma imperiale, eventualmente ulteriori rispetto a quello dichiarato nella *praescriptio*²⁶.

Salvo lievi sfumature di cui non è necessario dare conto in questa sede, le diverse correnti di opinione esistenti al riguardo possono ritenersi tre. Per alcuni l'*optimus princeps* avrebbe desiderato incrementare i margini di sopravvivenza della manodopera non servile dell'Italia agraria, associando a questa finalità anche l'idea di una manovra di credito agevolato in favore dei proprietari terrieri della penisola italica. Altri hanno ipotizzato nel disegno imperiale lungimiranti scopi di reclutamento militare e di rafforzamento dei quadri della burocrazia locale. Altri ancora hanno sostenuto che il programma fosse rivolto in modo prevalente a fornire una forma di assistenza alimentare in favore dell'infanzia a scopo essenzialmente demografico, ma orientato anche a scopi ulteriori meno facilmente identificabili.

Dovendo per forza schierarmi, continuo a propendere per la terza corrente di pensiero, che mi sembra quella più in linea con la scelta di campo da me altrove compiuta in favore della natura volontaria dell'accesso al credito da parte dei proprietari.

²⁶ Per un quadro aggiornato del dibattito intervenuto tra gli studiosi su tale questione cfr. CORBO, *Traiano e gli 'Alimenta'*, cit., p. 25 ss. e nt. 26, la quale ritiene essere inutile andare alla ricerca di un fine ultimo e che «proprio nella pluralità e nell'intreccio degli scopi da conseguire si caratterizzi l'iniziativa traianea, imperniata ... su una sorta di 'realismo evergetico'» e poi conclude dicendo come «l'istanza evergetica ... risulti strettamente correlata non solo ad un ritorno d'immagine, ... ma anche al conseguimento di precisi scopi politici, secondo un'alogica appunto 'realistica', funzionale alla maiestas del soggetto donante: in tal caso lo stesso imperatore».

Infatti, posto che in costanza di pagamento degli interessi richiesti non vi è ragione di dubitare che i capitali dovessero essere considerati irripetibili e i prestiti irredimibili e posto che le *usurae* applicate dovevano apparire modiche, una volta riconsiderata la vera ragione del diverso rapporto fra le somme erogate e le garanzie reali richieste, si deve riconoscere che le condizioni del prestito si presentassero senz'altro appetibili e che quindi, in definitiva, la partecipazione al programma fu sicuramente spontanea.

Perciò – senza bisogno di dover pensare ad altre eterogenee finalità che rischiano di risultare più una forzatura moderna che una autentica restituzione dell'orizzonte di pensiero degli antichi – sono portato a credere all'unica ragione espressamente dichiarata dal testo dell'epigrafe, ossia a una forma particolare di evergetismo. Infatti, ognuno di quei proprietari terrieri, i cui nomi sarebbero stati registrati sulla TAV, nell'atto di immaginare di ricevere un prestito di denaro a ottime condizioni, la cui restituzione non gli sarebbe mai stata mai chiesta, si rese subito conto che con il pagamento annuale di una piccola somma, destinata a sostenere l'infanzia indigente della sua città, chi avesse aderito avrebbe preso parte a una straordinaria iniziativa evergetica. E questa sarebbe stata realizzata proprio davanti agli occhi dei suoi vicini e dei suoi clienti e, soprattutto, avrebbe avuto una forma ben visibile a tutti, in quanto promossa dall'imperatore, per il quale quell'enorme lamina bronzea affissa nel foro avrebbe rappresentato per anni anche un'imponente espressione del fasto imperiale che portava il suo nome.

Indici

Indice delle fonti

Fonti epigrafiche

ANNÉE EPIGRAPHIQUE

1940, 94	16 nt. 9.
1972, 118	14 nt. 5.

CORPUS INSCRIPTIONUM ATTICARUM

3.61	18 nt. 15.
------	------------

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

1 ² .592	42 nt. 3.
2.1174	14 nt. 6.
5.5262	15 nt. 7; 47 nt. 15; 48 nt. 21; 88 nt. 6.
6.1492	18 nt. 14.
8.1641	14 nt. 6; 26 nt. 38; 43 nt. 9.
8.980	14 nt. 6.
9.1455	18 nt. 14; 22 nt. 26; 25 nt. 37; 43 nt. 6.
9.2123	27 nt. 43.
9.2354	27 nt. 43.
9.5700	20 nt. 17.
9.5825	18 nt. 14.
9.5849	18 nt. 14.
9.5859	18 nt. 14.
10.5056	14 nt. 3; 43 nt. 9.
10.6310	18 nt. 14.
10.6328	14 nt. 5; 43 nt. 9.
11.1146	42 nt. 3.
11.1147	17 nt. 14; 21 nt. 24; 42 nt. 3.
11.1149	22 nt. 26 e 27.
11.1151	22 nt. 26.
11.1602	14 nt. 5.
11.4351	18 nt. 14.

11.5956	20 nt. 17.
11.5957	20 nt. 17.
11.5989	20 nt. 17.
11.6002	20 nt. 17.
14.350	14 nt. 5.
14.4003	20 nt. 18.
14.4450	14 nt. 5.

INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE

977	14 nt. 3; 43 nt. 9.
2927	15 nt. 7; 47 nt. 15; 48 nt. 21; 88 nt. 6.
6278	14 nt. 5; 43 nt. 9.
6509	43 nt. 6.
6675	21 nt. 24.
6818	14 nt. 6; 43 nt. 9.

LEX IRNITANA

18	49 nt. 22.
63	49; 50; 75; 89.
64	52 nt. 25; 58 nt. 38; 100.

LEX MALACITANA

63	49; 50.
64	52 nt. 25; 58 nt. 38; 100.

LEX RUBRIA DE GALLIA CISALPINA

19	72.
20	72.
21	72.
22	72.
23	72.

TABULA VELEIAS (ed. Criniti, 2019)

A, 1 ss.	27 nt. 39.
A, 1-2	22 nt. 28; 23 e nt. 30.
A, 1-3	54 nt. 30.
A, 2	26 nt. 38; 52.
A, 3	24 nt. 34; 25 nt. 37.
II, 36 ss.	36 nt. 73.
III, 11 ss.	36 nt. 73.
III, 12-13	23 nt. 30.
III, 52 ss.	36 nt. 73.
III, 52-53	22 nt. 27; 27 nt. 40.
V, 36 ss.	36 nt. 73.
V, 55 ss.	36 nt. 73.
VI, 31	23 nt. 30.
VI, 60-78	37 nt. 74.
VI, 79-90	37 nt. 74.
VI, 91-VII, 17	37 nt. 74.
VII, 18-30	37 nt. 74.
VII, 31 ss.	22; 27 nt. 39.
VII, 31-32	22 nt. 28.
VII, 31-36	54 nt. 31.
VII, 32-33	23 nt. 30.
VII, 34-35	26 nt. 38; 52.
VII, 36	24 nt. 34; 25 nt. 37.
VII, 37-44	23 nt. 30.

Fonti giuridiche

CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

5.60.3	19 nt. 16.
8.17.3	29 nt. 49.
8.17.11.1	28 nt. 47.

CODEX THEODOSIANUS

11.27.1	21 nt. 23.
---------	------------

COLLATIO MOSAICARUM
ET ROMANARUM LEGUM

3.3.1-3	78 nt. 6.
---------	-----------

DIGESTA

1.2.2.13	50 nt. 23.
----------	------------

1.2.2.32	24 nt. 33.
2.15.8.19	24 nt. 33.
19.2.15.5	34 nt. 66.
19.2.55.2	34 nt. 66.
22.1.17.6	33 nt. 63.
22.1.33	36 nt. 72; 99 nt. 22.
33.1.12 pr.	51 nt. 24.
34.1	44 nt. 10.
34.1.6	13 nt. 1.
34.1.14	44 nt. 10.
34.1.14 pr.	18 e nt. 16.
34.1.14.1	18 e nt. 16; 20 nt. 20; 26 nt. 38; 53 nt. 28; 81 nt. 9; 97.
34.1.16.2	13 nt. 1.
45.1.126.2	24 nt. 34.
49.14.6 pr.	29 nt. 51.
50.15.4 pr.	25 nt. 35; 51 e nt. 24.

GAII INSTITUTIONES

1.2	65.
1.8	66.
3.145	46 nt. 13.

TITULI EX CORPORE ULPIANI

4.2	53 nt. 27.
24.28	44 nt. 11.

Fonti letterarie

AURELIUS VICTOR

Epitome de Caesaribus

12.4	17 nt. 11; 43 nt. 8.
------	----------------------

CICERO

de oratore

1.48.212	47 nt. 17.
----------	------------

COLUMELLA

re rustica

1.7.1	34 nt. 66.
-------	------------

3.3.9	33 nt. 63.	2.4.3	33 nt. 65.
		3.19.8	33 nt. 65.
DIO CASSIUS		5.7	47 nt. 16.
<i>historiae Romanae</i>		6.5	47 nt. 20; 88 nt. 7.
55.12	35 nt. 70.	6.15	47 nt. 19; 88 nt. 7.
68.5.4	16 nt. 11; 43 nt. 8.	7.18	45 nt. 12; 47; 48; 49; 87 nt. 5.
HISTORIA AUGUSTA		7.18.1	23 nt. 32.
<i>Alexander Severus</i>		7.18.2-3	15 nt. 7.
57.7	21 nt. 21	8.15.1-2	34 nt. 65.
<i>Antoninus Philosophus</i>		9.28.2	34 nt. 65.
7.8	20 nt. 18.	9.28.5	33 nt. 63.
11.2	20 nt. 18.	10.54	23 nt. 32; 37 nt. 76; 54 nt. 32.
26.6	20 nt. 18.	10.54.1	33 nt. 63.
<i>Antoninus Pius</i>		10.55	23 nt. 32; 37 nt. 76; 54 nt. 32.
8.1	20 nt. 17.	<i>panegyricus</i>	
<i>Hadrianus</i>		28.2	16 nt. 11; 43 nt. 8.
7.8	16 nt. 11; 18 e nt. 15; 43 nt. 8.	28.4	17 nt. 14.
20.6	24 nt. 33.	SENECA PHILOSOPHUS	
<i>Pertinax</i>		<i>de beneficiis</i>	
9.3	16 nt. 11; 20 e nt. 19; 43 nt. 8; 52 nt. 26; 96 nt. 17.	4.39.3	24 nt. 33.
PLINIUS MAIOR		7.6.3	24 nt. 33.
<i>naturalis historia</i>		SUETONIUS	
6.22.84	24 nt. 33.	<i>Augustus</i>	
12.25.113	24 nt. 33.	41	35 nt. 70.
12.25.123	24 nt. 33.	<i>Claudius</i>	
14.6.56	33 nt. 63.	12.3	24 nt. 33.
PLINIUS MINOR		TACITUS	
<i>epistulae</i>		<i>annales</i>	
1.8.8-9	61 nt.41.	6.17	35 nt. 70.
1.8.10	47; 48.	12.60.1	24 nt. 33.
1.22	47 nt. 18; 88 nt.7.		

Indice degli Autori

- AGNATI, U.: 53 nt. 29.
ALBASI, T.: 42 nt. 3.
ALBERTARIO, E.: 18 nt. 16.
ALFÖLDY, G.: 38 nt. 80; 39 nt. 84.
AMELOTTI, M.: 16 nt. 8.
ANDREOTTI, R.: 33 nt. 62.
ARANGIO-RUIZ, V.: 29 nt. 48.
ARRIGONI BERTINI, M.G.: 41 nt. 1.
ASBACH, J.: 16 nt. 11.
ASHLEY, A.M.: 17 nt. 12; 32 nt. 61.
ASTOLFI, R.: 19 nt. 16.
- BAVIERA, G.: 21 nt. 24.
BELLONI, G.G.: 17 nt. 11.
BELLORIO CLABOT, D.: 84 nt. 10.
BELOCH, J.: 26 nt. 38.
BILLETER, G.: 25 nt. 37; 28 nt. 46; 33 nt. 62.
BISCARDI, A.: 29 nt. 48; 57 nt. 37.
BODEI GIGLIONI, G.: 39 nt. 85.
BONA, F.: 12; 47 nt. 17.
BORMANN, E.: 21 nt. 24; 32 nt. 61.
BOSSU, C.: 38 nt. 79.
BOURNE, F.C.: 32 nt. 59; 33 nt. 62.
BRETONE, M.: 50 nt. 23.
BRINZ, A.: 29 nt. 48.
BRUCK, E.F.: 15 nt. 8.
BRUNS, C.G.: 21 nt. 24.
BRUNT, P.A.: 57 nt. 36.
BRUTTI, M.: 80 nt. 8.
- CABALLOS, A.: 57 nt. 35.
CAPARRÓS, M.: 78 nt. 3.
CAPOGROSSI COLOGNESI, L.: 51 nt. 24.
CARCOPINO, J.: 32 nt. 59; 41 e nt. 2.
CARLSEN, J.: 43 nt. 7.
CARRIÉ, J.-M.: 98 nt. 18.
CASSOLA, F.: 30 nt. 55; 33 nt. 62.
CASTAN PEREZ-GOMEZ, S.: 45 nt. 12.
CHILVER, G.E.F.: 32 nt. 59; 33 nt. 62.
CHRISTOL, A.: 14 nt. 6.
COHEN, R.: 17 nt. 11.
CORBIER, M.: 98 nt. 18.
CORBO, C.: 93 e nt. 7 e 9; 94; 95 nt. 12 e 13; 96 nt. 17; 99 nt. 22 e 23; 100 nt. 25; 101 nt. 26.
COSTABILE, F.: 93.
CRACCO RUGGINI, L.: 33 nt. 62.
CRAWFORD, M.H.: 92 e nt. 5; 93 nt. 5.
CRINITI, N.: 12; 17 nt. 12; 21 nt. 24 e 26; 22 nt. 26; 25 nt. 36; 32 nt. 61; 33 nt. 62 e 64; 36 nt. 71; 37 nt. 74; 42 nt. 3; 54 nt. 30; 60; 80; 91 e nt. 1; 92; 94 e nt. 11.
- DAL CASON, F.: 33 nt. 64.
DALL'AGLIO, P.L.: 92 nt. 3 e 4.
DE ACEVEDO, C.: 42 nt. 2.
DEGRASSI, A.: 21 nt. 24; 94 e nt. 11.
DE MARTINO, F.: 57 nt. 37.
DEMONTÉ, F.C.: 85 nt. 1.

- DE PACHTERE, F.G.: 21 nt. 25; 25 nt. 36; 32 nt. 59; 36 nt. 71.
- DE RUGGIERO, E.: 13 nt. 2; 17 nt. 12; 18 nt. 15; 20 nt. 19; 30 nt. 55; 32 nt. 61.
- DESJARDINS, E.: 25 nt. 36.
- DESSAU, H.: 21 nt. 24.
- DE VISSCHER, F.: 16 nt. 8.
- DONATI, A.: 39 nt. 86.
- D'ORS, A.: 53 nt. 29.
- DUNCAN-JONES, R.: 17 nt. 12; 21 nt. 22; 22 nt. 27; 25 nt. 36; 33 nt. 62; 34 nt. 68; 36 nt. 71 e 73.
- DYSON, S.L.: 17 nt. 12; 38 nt. 77.
- ECK, W.: 17 nt. 12 e 13; 18 nt. 15; 20 nt. 19; 21 nt. 22; 27 nt. 42; 30 nt. 55; 31 nt. 56 e 57; 32 nt. 61; 36 nt. 71; 43 e nt. 5; 57 nt. 35.
- ELIA, F.: 98 nt. 18.
- ELIACHEVITCH, B.: 15 nt. 8.
- FEENSTRA, R.: 16 nt. 8.
- FERNANDEZ, F.: 57 nt. 35.
- FERRINI, C.: 18 nt. 16; 21 nt. 24.
- FITTING, H.: 19 nt. 16.
- FRANCESCHELLI, C.: 92 nt. 3 e 4.
- FRANK, T.: 22 nt. 29; 32 nt. 60.
- FURLANI, G.: 21 nt. 24.
- GALLO, F.: 45 nt. 12.
- GARNSEY, P.: 33 nt. 62; 34 nt. 68; 36 nt. 71; 39 nt. 84.
- GARZETTI, A.: 17 nt. 12; 32 nt. 61; 36 nt. 71.
- GAUDEMET, J.: 24 nt. 33.
- GIARDINA, A.: 39 nt. 86.
- GIRARD, P.F.: 21 nt. 24.
- GIUFFRÈ, V.: 21 nt. 24.
- GONZÁLEZ ACOSTA, G.: 77 e nt. 1 e 2; 78 nt. 4.
- GRADENWITZ, O.: 21 nt. 24.
- GUALANDI, G.: 18 nt. 16.
- GUARINO, A.: 37 nt. 75.
- HANDS, A.R.: 39 nt. 83.
- HENZEN, W.: 25 nt. 37; 28 nt. 46; 36 nt. 71.
- HIRSCHFELD, O.: 29 nt. 48; 30 nt. 55; 32 nt. 59.
- HUIZINGA, J.: 39 e nt. 87.
- JOHNE, K.-P.: 21 nt. 24.
- KNIEP, F.: 28 nt. 46.
- KÖHN, J.: 21 nt. 24.
- KUBITSCHKEK, W.: 13 nt. 2; 17 nt. 12; 20 nt. 19; 32 nt. 61.
- KUNKEL, W.: 45 nt. 12.
- LAFFI, U.: 92 e nt. 5; 93 nt. 5.
- LAMBERTI, F.: 45 nt. 12.
- LANFRANCHI, F.: 29 nt. 48.
- LANGHAMMER, W.: 31 nt. 58.
- LAURENDI, R.: 88 nt. 8; 93 e nt. 10; 95 nt. 15; 97 nt. 17; 98 e nt. 19, 20 e 21; 99 nt. 22 e 24; 100 nt. 25.
- LE BRAS, G.: 16 nt. 8.
- LEVI, M.A.: 32 nt. 59.
- LO CASCIO, E.: 17 nt. 12; 25 nt. 35, 36 e 37; 31 nt. 56 e 57; 32 nt. 59; 33 nt. 62; 34 e nt. 69; 35 nt. 69; 36 nt. 71; 51 nt. 24; 56 e nt. 33 e 34; 57 e nt. 36; 96 nt. 17; 99 e nt. 24.
- LOHSE, E.: 78 nt. 5.
- LURASCHI, G.: 51 nt. 24.
- MAGANZANI, L.: 92 nt. 3 e 4; 93 e nt.

- 6; 95 nt. 15; 98 nt. 22; 100 nt. 25.
MAGIONCALDA, A.: 14 nt. 4 e 6; 45 nt. 12; 53 nt. 29.
MAGNANI, L.: 42 nt. 3.
MAININO, G.: 42 nt. 4; 43 nt. 7; 46 nt. 14; 53 nt. 28; 60 nt. 40; 79 nt. 7; 86 nt. 3; 87 nt. 4; 93 nt. 5.
MAROTTA, V.: 80 nt. 8.
MARROU, H.I.: 38 nt. 81.
MASCHI, C.A.: 29 nt. 48.
MATTINGLY, H.: 17 nt. 11.
MAZON, P.: 32 nt. 59.
MAZZA, M.: 32 nt. 60; 33 nt. 62.
MENNELLA, G.: 31 nt. 58.
MOLINA DE JUAN, M.F.: 77 nt. 2.
MOMMSEN, Th.: 25 nt. 37; 36 nt. 71; 41 e nt. 1; 42 nt. 2.

NEGRI, G.: 92 e nt. 5.
NICOLET, C.: 38 nt. 77.
NONNIS, D.: 45 nt. 12.

ORESTANO, R.: 16 nt. 8; 24 nt. 33.

PAPA, G.: 29 nt. 48; 57 nt. 37.
PARIBENI, R.: 17 nt. 12.
PATTERSON, J.: 32 nt. 60.
PAVESE, M.: 52 nt. 24.
PIETANZA, L.: 98 nt. 18.
PUGLIESE, G.: 17 nt. 12; 20 nt. 19; 25 nt. 37; 32 nt. 61.

RICCI, C.: 45 nt. 12.
RICCOBONO, S.: 21 nt. 24.

RUGGIERO, I.: 93 nt. 10; 96 e nt. 16; 98 nt. 19.

SALLER, R.: 39 nt. 84; 40 nt. 87.
SANTALUCIA, B.: 16 nt. 8.
SCHIAVONE, A.: 25 nt. 35.
SEGRÈ, G.: 29 nt. 48; 36 nt. 71.
SENN, F.: 21 nt. 24.
SHERWIN-WHITE, A.N.: 15 nt. 7; 33 nt. 63; 45 e nt. 12.
SIMSHÄUSER, W.: 30 nt. 55.
SIRAGO, V.A.: 17 nt. 12; 19 nt. 15; 20 nt. 19; 25 nt. 37; 32 nt. 60; 33 nt. 62; 34 nt. 68; 36 nt. 71.
SMALLWOOD, E.M.: 21 nt. 24.
SORICELLI, G.: 56 nt. 33; 59 nt. 39.
SPAGNUOLO-VIGORITA, T.: 57 nt. 37.
STOLFI, E.: 80 nt. 8.
STRACK, P.L.: 16 nt. 11.

TELLEGEN, J.W.: 45 nt. 12.
THOMAS, Y.: 98 nt. 19.

VEYNE, P.: 25 nt. 36 e 37; 32 nt. 60; 33 nt. 62; 36 nt. 71; 38 nt. 80; 39 nt. 86.
VIVENZA, G.: 25 nt. 35.

WEBER, V.: 21 nt. 24.
WENGER, L.: 17 nt. 12; 29 nt. 48; 37 nt. 71.
WHITTAKER, C.R.: 39 nt. 86.
WOOLF, G.: 38 nt. 80.
ZOZ, M.G.: 53 nt. 29.

Collana della Rivista di Diritto Romano

<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>

DIRETTORE
Ferdinando Zuccotti

- Pierfrancesco Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*. 2013
- Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi* (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001). 2011
- Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla. 2002
- Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.
Ristampa digitale a cura di M.A. Fino. 2003
- Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897.
Ristampa digitale a cura di M. Miglietta. 2008
- Arnaldo Biscardi, *Actio pecuniae traiecticiae. Contributo alla dottrina delle clausole penali*.
Ristampa emendata della seconda edizione a cura di Ivano Pontoriero e Ferdinando Zuccotti. 2019
- Mariateresa Carbone, *L'emersione dell'«emptio» consensuale e le «leges venditionis» di Catone*. 2017
- Valentina Casella, *La trasmissibilità ereditaria della stipulatio*. 2018
- Paola Ombretta Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II*. 2012
- Paola Ombretta Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età diocleziana al V secolo d.C.* 2018
- Lucia Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*. 2013
- Lucia Di Cintio, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Libri I-II*. 2016
- Lucia Di Cintio, *«Ordine» e «ordinamento». Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*. 2019
- Filippo Gallo, *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»? 2005*
- Lauretta Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*. 2006
- Gianluca Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*. 2012
- Gianluca Mainino, *Studi giuridici sulla Tabula Alimentaria di Veleia*. 2019
- Annamaria Manzo, *«Magnum munus de iure respondendi substinebat». Studi su Publio Rutilio Rufo*. 2016
- Raffaella Siracusa, *La nozione di «universitas» in diritto romano* 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*. 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Della transazione, purtroppo*. 2018

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <http://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare informazioni dettagliate sui volumi: di tutti si può consultare il sommario, di alcuni si danno un certo numero di pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere acquistati on line.